



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 80

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 19 novembre 2008

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 16
2 ^a - Giustizia	» 19
3 ^a - Affari esteri	» 23
5 ^a - Bilancio	» 37
6 ^a - Finanze e tesoro	» 49
7 ^a - Istruzione	» 53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 60
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 115
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 160
11 ^a - Lavoro	» 166
12 ^a - Igiene e sanità	» 168
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 172

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i> 5
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 9

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 176
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 178
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 179

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i> 181
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	» 206

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	208
<i>4^a - Difesa - Pareri</i>	»	210
<i>12^a - Igiene e sanità - Pareri</i>	»	211
<i>14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri</i>	»	212

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	213
-------------------------------	-------------	-----

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	221
---	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 19 novembre 2008

33^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 novembre.

Il senatore PASTORE (*PdL*) si sofferma su alcune disposizioni che a suo avviso sono meritevoli di essere precisate e migliorate ai fini della loro efficacia. Per quanto riguarda l'articolo 3 (chiarezza dei testi normativi), esso risponde alla comune esigenza dei cittadini e degli operatori, di veder compiuto il processo di semplificazione in corso da molti anni. In particolare, con una formulazione più esplicita sarebbe opportuno impegnare soprattutto il Governo ad attenersi ai principi indicati.

Inoltre, l'esame del disegno di legge in titolo potrebbe essere la sede più idonea per aggiustare e potenziare gli strumenti di semplificazione già vigenti, come ad esempio la norma cosiddetta «taglialeggi», che ha permesso di censire il complesso della strumentazione normativa a disposizione pubblicata fino al 1° gennaio 1970.

Ancora, a suo avviso, è opportuno privilegiare la normazione per via regolamentare e scoraggiare il ricorso alle disposizioni legislative, anche

mediante una migliore formulazione della normativa sulla redazione dei testi unici compilativi, per favorire l'elaborazione di codici generali.

Sottolinea anche la necessità di rendere più efficace la disciplina della conferenza di servizi, per consentire la risoluzione di eventuali conflitti fra gli enti mediante l'intervento decisivo del Consiglio dei ministri.

Ricorda anche l'opportunità di aggiornare il codice dell'amministrazione digitale, estendendo l'obbligo di avvalersi degli strumenti informatici per la redazione degli atti e per le comunicazioni interne ed esterne anche ai concessionari di pubblici servizi e alle Società a partecipazione pubblica e mantenendo livelli adeguati di sicurezza a fronte della estensione della firma digitale.

Infine, per quanto riguarda le modifiche al codice di procedura civile, in particolare la possibilità di assumere testimonianze per iscritto (articolo 28), ritiene opportuno fare riferimento alla legge sulla pubblicazione amministrativa che già indica una serie di soggetti autorizzati alla redazione di atti con valore pubblico.

Il senatore BIANCO (*PD*) richiama l'attenzione sulle disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, segnatamente la delega per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale, di cui all'articolo 9, comma 6. A suo avviso, sarebbe opportuno stralciare quella parte per trattarla in sede di definizione del codice delle autonomie, dove si potrà tenere conto anche dell'assetto istituzionale che si intende riconoscere ai piccoli comuni. In particolare, l'istituzione di una segreteria comunale unificata per più comuni potrebbe depotenziare ulteriormente le piccole comunità. Infatti, i comuni svolgono una funzione importantissima per il presidio del territorio, in particolare nelle valli montane, e spesso il segretario comunale è l'unico funzionario che guida l'attività amministrativa di quegli enti.

Il presidente VIZZINI condivide le preoccupazioni del senatore Bianco e ritiene preferibile trattare la materia nel codice delle autonomie.

La senatrice ADAMO (*PD*) si associa alla richiesta di stralcio della delega sulla riorganizzazione del ruolo dei segretari comunali. Inoltre, rileva l'incoerenza delle disposizioni del disegno di legge in esame, che risultano assai complicate e talvolta incomprensibili, con i principi di chiarezza dei testi normativi indicati all'articolo 3. In particolare ritiene che le disposizioni in materia di trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti (articolo 14) avrebbero potuto trovare sede più idonea nella delega al Governo sulla riorganizzazione del lavoro pubblico (disegno di legge n. 847), mentre sarebbe stato opportuno regolare in questa sede l'attribuzione di incarichi a dirigenti esterni all'amministrazione e i doppi incarichi ai funzionari pubblici, anche delle amministrazioni regionali e locali.

Anche l'articolo 16, che reca il trasferimento di risorse e funzioni agli enti territoriali, sembra di difficile comprensione: oltre a essere privo di un elenco delle funzioni trasferite, esso introduce la possibilità di pri-

vatizzare i servizi pubblici da parte degli enti locali, senza prevedere un opportuno concerto in sede di Conferenza unificata. La materia, a suo giudizio, avrebbe dovuto trovare una collocazione più opportuna nel disegno di legge che disciplina l'attuazione del federalismo fiscale (disegno di legge n. 1117).

Infine, si riserva di presentare un emendamento per ridurre lo stanziamento, a suo avviso eccessivo, disposto dall'articolo 45 per lo studio delle problematiche connesse all'attuazione della riforma federalista, visto che numerosi enti di ricerca possono svolgere istituzionalmente tale compito.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), pur ritenendo che sarebbe stato auspicabile un intervento più organico e sistematico di riforma del codice di procedura civile, condivide l'impianto complessivo e le finalità del provvedimento.

Con riguardo all'articolo 39 esprime apprezzamento per l'introduzione della delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione, in quanto tali istituti possono consentire una rapida soluzione delle controversie civili e commerciali, sopperendo così alla eccessiva durata dei processi ordinari. Osserva peraltro come sia comunque necessaria una attività di coordinamento di tali disposizioni con le norme contenute in altri disegni di legge all'esame delle Camere, quali il disegno di legge n. 307, nella parte in cui prevede la procedura di concordato del soggetto insolvente non esercente attività di impresa.

Per quel che riguarda le disposizioni che incidono sugli enti locali e sui rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali, rileva che sarebbe opportuno ricondurre tali interventi ad una più generale definizione delle funzioni nell'ambito della cosiddetta carta delle autonomie.

In particolare, ritiene necessaria una più approfondita riflessione sul ruolo e sul trattamento economico dei segretari generali comunali, anche in considerazione della progressiva riduzione delle funzioni ad essi spettanti.

Con riguardo all'articolo 44, invita a riflettere sull'opportunità di ricondurre la disciplina dei servizi pubblici locali alla carta delle autonomie ovvero ad un provvedimento più organico.

Esprime poi talune perplessità sull'articolo 1, nella parte in cui finanzia interventi per la realizzazione della banda larga solo con riguardo alle aree sottoutilizzate, escludendo in tal modo ampie aree del territorio nazionale.

Critica quindi le disposizioni di cui all'articolo 2, il quale, in netta controtendenza con la riforma federalista dello Stato, ripristina le procedure di acquisizione centralizzata di beni e servizi a livello locale. Appare peraltro inaccettabile la previsione di penalizzazioni per le amministrazioni locali che non intendano avvalersi del sistema Consip.

È quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali MALAN (*PdL*) esprime apprezzamento per gli interventi svolti nella discussione generale, da cui potrà trarre utili suggerimenti per la formulazione di proposte di modifica e comunque per orientarsi sugli emendamenti che saranno proposti.

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore DELOGU (*PdL*), dopo aver osservato come le disposizioni relative alla riforma della giustizia civile siano oggetto di particolare interesse da parte degli operatori del settore, si dichiara disponibile a valutare l'eventuale accoglimento di proposte emendative volte a migliorare il testo del provvedimento, con particolare riguardo agli istituti che hanno destato maggiori perplessità nel corso del dibattito parlamentare.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si compiace per il fatto che dal dibattito è emersa una generale condivisione del disegno di legge con particolare riguardo alla riforma della giustizia civile. Per quel che concerne gli istituti che hanno destato maggiori perplessità, quali la testimonianza scritta, il cosiddetto filtro in cassazione ed in parte il processo sommario di cognizione, fa presente che il Governo sta valutando l'opportunità di presentare proposte emendative volte a recepire i rilievi emersi nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 19 novembre 2008

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 14,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili» (COM (08) 13 def.) (n. 11)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM (08) 16 def.) (n. 12)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra il 2020 (COM (08) 17 def.) (n. 13)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del Regolamento CE N. 1013/2006 (COM (08) 18 def.) (n. 14)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM (08) 19 def.) (n. 15)

Commissione delle Comunità europee. – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Due volte 20 per il 2020. L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (COM (08) 30 def.) (n. 16)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, degli atti comunitari in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario per lo sviluppo economico URSO interviene sugli atti comunitari in titolo per riferire sullo stato del negoziato relativo al cosiddetto pacchetto «clima-energia».

Nel Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007, i Capi di Stato e di Governo europei hanno approvato, su proposta della Commissione, un impegno unilaterale dell'Unione europea a ridurre di almeno il 20 per cento le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, entro il 2020, obiettivo che dovrà essere innalzato al 30 per cento, a condizione che venga concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che segua il Protocollo di Kyoto e comprenda anche i paesi che più contribuiscono alle emissioni; un obiettivo vincolante per l'Unione Europea del 20 per cento di contributo alla domanda di energia primaria da fonti rinnovabili entro il 2020, compreso un obiettivo del 10 per cento per i biocarburanti; nonché un obiettivo vincolante per tutti gli Stati membri di riduzione della domanda di energia primaria del 20 per cento, entro l'anno 2020. Il 23 gennaio 2008 la Commissione europea ha presentato le proposte di direttiva e di decisione che costituiscono il cosiddetto pacchetto «clima-energia». Queste includono una proposta di direttiva che modifica la direttiva sul sistema di scambi di permessi ad emettere anidride carbonica (ETS). Il sistema di scambio si applica ai settori termoelettrico, del petrolio e della chimica primaria, dell'acciaio, del cemento e della calce, del vetro, della ceramica e dei laterizi e della carta; una proposta di decisione che ripartisce tra gli Stati membri gli sforzi (*effort sharing*) per raggiungere gli obiettivi di riduzione di gas serra al 2020, con riferimento ai settori non inseriti nel sistema di scambio dei permessi da emettere, vale a dire i settori civile e del trasporto; una proposta di direttiva sullo stoccaggio e sequestro dell'anidride carbonica in formazioni geologiche del sottosuolo; una proposta di direttiva sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili. I primi tre provvedimenti vengono discussi nel Consiglio Ambiente mentre l'ultimo è di competenza del Consiglio Energia. E' intenzione della Presidenza francese raggiungere un accordo e l'approvazione anche solo a maggioranza qualificata dell'intero pacchetto entro l'anno. Per quanto concerne l'efficienza energetica il Consiglio europeo del 23 novembre 2006 aveva già adottato un piano d'azione comunitario per realizzare risparmi energetici, soprattutto mediante l'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile di componenti e di sistemi che consumano energia e la revisione della direttiva riguardante il consumo di energia delle apparecchiature per uso domestico. Sia i provvedimenti relativi alla riduzione delle emissioni e alla ripartizione degli sforzi per raggiungere gli obiettivi al 2020, sia la direttiva sulle fonti rinnovabili si basano sulla fissazione di traguardi intermedi e finali vincolanti. E' stato anche deciso di escludere transazioni tra obiettivi, come ad esempio una maggiore efficienza energetica in sostituzione di un minore impegno sulle fonti rinnovabili o viceversa.

Stime recenti dell'Agenzia Internazionale dell'Energia valutano che gran parte degli obiettivi del pacchetto «clima-energia» non siano realistici, né raggiungibili, anche perché la crisi economico-finanziaria e l'in-

certo andamento dei prezzi del petrolio e delle materie prime ha ridotto la capacità di investimento delle imprese europee. Senza crescita economica ed a fronte della rarefazione del credito, delle rinnovate tensioni inflazionistiche, ben difficilmente le imprese europee sono in grado di investire in innovazioni tecnologiche tali da ridurre le emissioni. Senza considerare che la globalizzazione dei mercati non consente a singole economie o intere aree di sopportare oneri addizionali, come quelli derivanti dall'implementazione delle politiche ambientali. Ai costi sostenuti dall'Unione europea corrisponderebbe una riduzione delle emissioni pari a circa il 2 per cento delle emissioni globali, data la crescita dei consumi energetici e delle correlate emissioni nelle economie emergenti. Si tratta dunque di contributo pressoché simbolico, che diversamente da quanto indicato dalla Commissione europea e dalla Presidenza francese non sortirà l'effetto di convincere Cina, India, Brasile, Sud Africa e Russia, ad assumere impegni simili a quelli europei, come emerge dallo stato del negoziato in preparazione della Conferenza sui cambiamenti climatici del 2009 a Copenaghen. Né si hanno certezze circa gli impegni che potrà assumere la nuova Presidenza degli Stati Uniti, anche se le recentissime dichiarazioni di Obama fanno ben sperare. Il Governo Berlusconi ha segnalato, ai fini della ripartizione degli obiettivi tra gli Stati membri, la necessità di utilizzare come criterio di ripartizione dello sforzo da compiere insieme al prodotto interno lordo (PIL) anche altri indicatori quali quello delle emissioni *pro capite* (per la ripartizione degli sforzi nei settori non ETS) e quello dell'intensità energetica (per le fonti rinnovabili). Usare il solo criterio relativo al PIL *pro capite* significa, infatti, penalizzare i Paesi come l'Italia, che possiedono un PIL più elevato, abbinato a basse emissioni per abitante e un basso consumo energetico per unità di PIL e dunque a maggiore efficienza. Tale richiesta tuttavia ha trovato la ferma opposizione della Commissione e di un consistente numero di Stati membri. Richiesta che ha trovato finora un appoggio limitato, è stata anche quella, portata avanti dal Ministero dello sviluppo economico nel negoziato, circa la possibilità di raggiungere l'obiettivo sulle fonti rinnovabili mediante commercio virtuale con i Paesi terzi. La Commissione europea e molti Stati membri ritengono infatti che un impegno su grande scala dell'Unione europea sul fronte delle fonti rinnovabili possa avere un effetto esemplare su scala globale, sia una misura antirecessiva e anticiclica consentendo alle imprese dell'Unione di sviluppare tecnologie innovative riposizionandosi sul futuro mercato internazionale.

Il Governo italiano ha più volte chiesto alla Commissione europea che, prima di prendere ogni decisione sul pacchetto «clima-energia», vengano effettuate valutazioni dei costi attesi per l'Unione europea e i suoi Stati membri e dei possibili benefici diretti e indiretti. La Commissione europea ha reso pubblica sul suo sito internet, dopo molte insistenze, solo in settembre un'analisi di impatto del pacchetto «clima-energia», utilizzando differenti scenari. Le analisi della Commissione europea sono state preparate da un gruppo di consulenti, specialisti di scenari energetici, coordinato dal Professor Capros dell'Università di Atene. Il gruppo di

consulenti collabora con la Commissione europea da circa un decennio nell'elaborazione di previsioni e modelli energetici per gli Stati membri e per l'Unione. L'unico scenario in cui si prevede che l'Italia insieme agli altri Stati membri raggiunga quasi tutti gli obiettivi mostra costi delle misure molto più alti di quelli originariamente stimati dalla stessa Commissione e posti alla base della ripartizione degli obiettivi. Dalle stime risulta che la realizzazione del pacchetto «clima-energia» ha conseguenze recessive su quasi tutte le economie europee e comporta per l'Italia un onere di 181 miliardi di euro, dal 2013 al 2020, con una significativa riduzione del PIL, pari all'1,14 per cento. I costi che l'Italia dovrebbe sostenere sono, a parità di altre condizioni, maggiori di quanto stimato per gli altri Stati membri. La posizione della Commissione europea è che l'ipotesi di costo a cui fa riferimento l'Italia si basa su uno scenario proposto dalla Commissione, troppo pessimistico, perché non tiene conto delle possibilità di raggiungere gli obiettivi intermedi e finali attraverso i cosiddetti meccanismi flessibili, vale a dire interventi di riduzione delle emissioni e di sviluppo delle fonti rinnovabili in Paesi terzi. Ma va notato che l'attuale formulazione dello stesso pacchetto «clima-energia» limita il ricorso a questi meccanismi e pertanto non consente una riduzione sensibile dell'onere stimato che l'Italia dovrebbe sopportare. Anche volendo accettare per buoni i risultati dello scenario più favorevole proposto dalla Commissione, un'analisi comparata dei costi sostenuti dagli Stati membri evidenzia come, anche in questo caso, l'Italia risulterebbe penalizzata nella suddivisione degli oneri. L'Italia pagherebbe, infatti, in termini *pro capite* il quinto costo più alto: per l'anno 2020 il costo aggiuntivo *pro capite* è per l'Italia del 49 per cento superiore alla media dell'Unione europea a ventisette con 219 euro per abitante rispetto a 142. Inoltre, l'Italia subirebbe anche nel caso più favorevole, un costo pari allo 0,66 per cento, del PIL (rispetto ad una media dell'Unione europea dello 0,45 per cento allo 0,56 per cento della Germania, allo 0,47 per cento della Francia e allo 0,42 per cento del Regno Unito e allo 0,41 della Spagna). Quasi un quinto dei costi complessivi europei nel 2020 sarebbe sostenuto dal nostro Paese (17,5 per cento), a fronte di un peso nella media UE di poco superiore ad un decimo (11,9 per cento) in termini di PIL. Il principio di equità non viene dunque mai rispettato assegnando all'Italia oneri proporzionalmente molto superiori sia in termini di PIL che in termine di costo per abitante.

Nel negoziato sulla proposta di direttiva per le fonti rinnovabili, sono stati acquisiti nel corso delle ultime settimane alcuni importanti risultati, quali la ridefinizione del ruolo delle garanzie d'origine che avrebbe introdotto, così come pensato dalla Commissione, pesanti perturbazioni nei sistemi di incentivazione nazionali; l'introduzione per i biocarburanti di una clausola di revisione che consentirà, prima del 2020, di verificare l'effettiva realizzabilità del raggiungimento dell'obiettivo del 10 per cento di biocarburanti utilizzati nel settore dei trasporti al 2020; il chiarimento sulla non obbligatorietà degli obiettivi intermedi sulle fonti rinnovabili; nonché la possibilità, finora introdotta solo nelle premesse, ma non nel-

l'articolato della direttiva, di equiparare per il commercio di energia rinnovabile i paesi balcanici della Comunità dell'energia a quelli dell'Unione europea. Poiché non si è riusciti a far accettare una meno sfavorevole ripartizione degli obblighi, il Ministero dello sviluppo economico e il Governo italiano hanno fortemente chiesto che sull'intera direttiva rinnovabili venga posta una clausola di revisione che, così come per i biocarburanti, consenta di verificare la realizzabilità degli obiettivi prima del 2020. A fronte di tale richiesta, che la Presidenza francese ha ripreso con convinzione, si è registrata l'opposizione della Commissione e di alcuni Paesi (in particolare della Spagna) mentre la maggioranza dei Paesi si è schierata con la Presidenza.

Il Governo italiano ha confermato la necessità che le clausole di revisione siano anche basate sulla nozione di costo/efficacia delle misure, argomentando che, se tali clausole non fossero approvate, sarebbe necessario discutere ancora i metodi di calcolo degli obblighi nazionali e il commercio virtuale con i Paesi terzi. In particolare, nella loro attuale formulazione la proposta di direttiva europea per lo scambio e l'assegnazione di permessi ad emettere gas con effetto serra penalizza il settore manifatturiero italiano che rappresenta un importante componente dell'economia (il 22 per cento del PIL). Il rischio di delocalizzazione delle imprese ad alta intensità di energia verso paesi terzi è grande e ci preoccupa. Le imprese ad alta intensità energetica sono le più esposte, come hanno confermato nei giorni scorsi le associazioni industriali di Italia e Germania e anche degli altri Stati membri con la sola eccezione del Regno Unito. L'altro vincolo, che compromette la competitività dell'industria automobilistica europea e penalizza – più di tutte le imprese – la Fiat, riguarda il limite alle emissioni per chilometro dei veicoli stradali. Occorre che le penali previste in caso di superamento dei vincoli siano diminuite e che venga rivista la progressione temporale verso limiti sempre più stringenti. Il Governo italiano auspica la conclusione positiva del negoziato sul pacchetto «clima-energia». In accordo con gli altri Ministeri coinvolti nel negoziato, due sono le condizioni irrinunciabili di carattere generale: la flessibilità degli impegni e l'introduzione di clausole di salvaguardia e revisione in tutte le proposte di direttiva e decisione. Se queste condizioni non fossero accettate l'Italia potrebbe votare contro il pacchetto «clima-energia», anche se le norme possono essere adottate con la sola maggioranza qualificata dagli Stati membri. La nostra posizione è motivata dal contesto internazionale in evoluzione, difficile e poco prevedibile, nel quale ci troviamo. Tre sono i fattori di rischio: la situazione finanziaria ed economica dell'Europa e mondiale è in una fase di grave e progressivo deterioramento, che compromette la possibilità di effettuare gli investimenti nella misura richiesta; gli impegni europei di contenimento delle emissioni di gas con effetto serra possono creare forti asimmetrie competitive nel confronto economico globale in assenza di un accordo internazionale complessivo sulla strategia di risposta al cambiamento climatico globale; infine, i prezzi delle materie prime energetiche sui mercati internazionali sono in una fase di contrazione e gli investimenti che sono necessari

per disporre di nuove risorse vengono anch'essi differiti e ridotti. Nei prossimi anni potremmo essere posti di fronte a nuove situazioni di crisi dell'offerta. Il Governo italiano chiede pertanto l'inclusione, nelle proposte di direttiva e di decisione, di meccanismi di flessibilità quali la tutela della competitività delle imprese ad alta intensità energetica e delle imprese più esposte alla concorrenza internazionale o a rischio di delocalizzazione; la semplificazione degli obblighi per i piccoli impianti industriali; l'utilizzo esteso dei meccanismi flessibili per la cooperazione con Paesi terzi; l'ampliamento della facoltà di raggiungere gli obiettivi avvalendosi anche di fonti rinnovabili importate da Paesi terzi; la discussione delle proposte di regolamento per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore auto come parte integrante del pacchetto «clima-energia». Le clausole di salvaguardia che l'Italia chiede di inserire nel pacchetto «clima-energia» per consentire l'aggiornamento degli strumenti, degli obiettivi e delle modalità per il loro raggiungimento sono tre: gli obiettivi temporali intermedi, da oggi fino al 2020, devono essere solo indicativi e in nessun caso vincolanti; devono essere aggiornate le stime dell'impatto macro-economico complessivo e sui singoli Paesi delle misure previste, tenendo conto dell'evoluzione del contesto economico e finanziario e modificando di conseguenza strumenti, tempi e obiettivi intermedi; deve essere infine prevista la revisione, entro il 2012 o altra data, degli strumenti e degli obiettivi proposti, anche in relazione ai vincoli imposti dal Patto di stabilità. Su alcune di queste richieste l'Italia ha trovato l'accordo di altri Stati membri. Una significativa convergenza si sta verificando con le posizioni della Germania e lo si è potuto verificare durante l'incontro al Vertice italo-tedesco di ieri a Trieste. Su altri punti la discussione e il negoziato sono ancora aperti in vista delle riunioni decisive del Consiglio Ambiente e del Consiglio Energia del 2 e dell'8 dicembre prossimi, prima della riunione del Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo dell'11 e 12 dicembre.

Il senatore BUBBICO (*PD*), dopo aver ringraziato il sottosegretario Urso per la relazione approfondita, fa presente la necessità di evitare l'isolamento del nostro Paese in ambito europeo assumendo un atteggiamento troppo difensivo. Gli scenari competitivi che si prospettano, a seguito dell'attuazione delle previsioni del pacchetto «clima-energia», costituiscono un sistema di vincoli ma anche di opportunità che l'Italia deve saper cogliere. In tal senso costituiscono considerevoli opportunità il meccanismo di scambio delle quote di emissioni (ETS), la corretta applicazione del decreto legislativo n. 51 del 2008 ed una azione incisiva attraverso il comitato di gestione del sistema ETS. È necessario puntare su processi di innovazione tecnologica che nel medio e lungo periodo accrescano la competitività delle imprese italiane nonché cercare di ottenere nell'ambito delle politiche di coesione un ritorno dei possibili sacrifici richiesti al Paese per adempiere agli obiettivi del pacchetto «clima-energia». Le politiche di efficienza energetica sono anche politiche di ricerca e di sviluppo e di valorizzazione del territorio grazie al potenziamento del

mix energetico ed al ritorno economico derivante dalla microgenerazione distribuita dell'energia.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ringrazia il rappresentante del Governo per aver illustrato la posizione dell'Esecutivo sul pacchetto «clima-energia» e si sofferma sulla necessità di valutare non solo i costi ma anche i benefici e le opportunità che il pacchetto offrirà per l'intera Unione europea. Ricorda che alcuni Stati membri come la Germania e il Regno Unito nonché la California negli Stati Uniti hanno operato negli ultimi anni degli sforzi notevoli per garantire la modernizzazione e lo sviluppo in tale settore. Rileva che le ipotetiche alleanze che l'Italia vuole intraprendere con la Polonia e la Repubblica Ceca potrebbero non essere durature a causa dei diversi interessi di questi Paesi rispetto all'Italia. Da ultimo auspica che in sede di negoziato l'Italia lavori principalmente per ottenere dei meccanismi flessibili sulle clausole del pacchetto «clima-energia».

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice per la 10^a Commissione, osserva che l'Italia non è isolata rispetto agli altri Paesi europei e che la Germania, in ragione degli interessi legati al settore dell'industria manifatturiera, potrebbe assumere posizioni in sintonia con quelle italiane. Evidenza, altresì, la necessità che anche gli altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che figurano tra i principali Paesi inquinatori come gli Stati Uniti, la Cina e l'India adottino delle misure restrittive delle emissioni di CO₂.

Il sottosegretario URSO, in sede di replica evidenzia che il Governo italiano intende migliorare le proposte del pacchetto «clima-energia» ed auspica che su questo il Parlamento possa assumere una posizione unitaria che rafforzi il negoziato delle prossime settimane. Ricorda altresì l'importanza dei nuovi negoziati del prossimo anno nell'ambito del Doha Round che ritiene fortemente connessi non solo con le tematiche commerciali ma proprio con il pacchetto «clima-energia».

Il presidente CURSI ringrazia il rappresentante del Governo e rinvia l'esame congiunto degli atti comunitari ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 novembre 2008

57^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(306) Laura BIANCONI e CARRARA. – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse*

(346) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) propone di convocare per un'audizione il Commissario straordinario sulle persone scomparse.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(831) PICCIONI. – *Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)*

(948) SACCOMANNO ed altri. – *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva*
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra i disegni di legge in titolo. Essi introducono ulteriori disposizioni in favore delle persone non udenti, in coerenza anche con deliberazioni di organismi comunitari e internazionali, promuovendo il loro inserimento sociale, educativo e lavorativo attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (LIS), come lingua

della minoranza linguistica dei sordi, ritenuta meritevole della tutela di cui all'articolo 6 della Costituzione.

I disegni di legge prevedono un regolamento governativo di attuazione, in considerazione del fatto che la materia presenta specificità che richiedono il coinvolgimento di competenze tecniche, oltre all'intesa in sede di Conferenza unificata, a motivo delle competenze regionali in materia di assistenza sociale. Il regolamento dovrà introdurre disposizioni per consentire l'uso della lingua dei segni nei giudizi e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, assicurarne l'insegnamento e favorire la diffusione di strumenti e modalità per l'accesso all'informazione e alla comunicazione televisiva. Il relatore si riserva di proporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo ed esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione esamina finalmente un provvedimento di iniziativa parlamentare.

La senatrice INCOSTANTE (PD) propone di svolgere una serie di audizioni informali sulla materia oggetto dei disegni di legge.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a segnalare esperti e rappresentanti di associazioni e di enti da convocare per audizioni informali in Ufficio di presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 14,40 riprende alle ore 15,25.

(272) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

(278) Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle «unità di prossimità» per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(308) CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(344) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale

(760) SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale

(1039) D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 272, 278, 308, 344 e 760, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1039 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1039, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 272, 278, 308, 344 e 760 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 272, 278, 308, 344 e 760, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore SAIA (*PdL*) informa dell'assegnazione del disegno di legge n. 1039, d'iniziativa del senatore D'Alia, che propone di esaminare congiuntamente agli altri disegni di legge titolo.

Conviene la Commissione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), nominato relatore insieme al senatore Saia, rileva che le disposizioni introdotte recentemente in materia di polizia locale non hanno soddisfatto compiutamente l'esigenza di strumenti efficaci per la collaborazione fra i sindaci e le istituzioni dello Stato nelle politiche integrate di sicurezza. In particolare, resta attuale l'obiettivo di aggiornare e qualificare i compiti delle polizie locali, disciplinati dalla legge n. 65 del 1986, tenendo conto delle mutate condizioni che sono intervenute.

Le iniziative legislative in esame tengono conto della piena attuazione del Titolo V e presuppongono la definizione del «codice delle autonomie»; inoltre, mettono a frutto con sfumature parzialmente diverse l'elaborazione prodotta dalle rappresentanze delle autonomie locali e dalle associazioni del personale delle polizie locali. Esse rappresentano una buona base di partenza ai fini della definizione e qualificazione professionale delle polizie di prossimità (o di comunità).

Conclude, sottolineando la sua disponibilità a definire un testo condiviso, per assicurare strumenti adeguati alle esigenze operative delle amministrazioni locali. Inoltre, condivide la richiesta di svolgere una serie di audizioni, convocando gli esponenti istituzionali e professionali interessati.

Il PRESIDENTE, condividendo l'opportunità di svolgere audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, invita i relatori e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a indicare le persone da convocare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 novembre 2008

24^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea anno 2007

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) illustra uno schema di relazione al disegno di legge n. 1078 favorevole con osservazioni, che si allega al resoconto della seduta odierna.

Il senatore CENTARO (*PdL*) esprime talune perplessità sulla prima delle osservazioni formulate nella relazione testè illustrata, in quanto, a livello comunitario, sono state già avanzate diverse riserve, in sede di discussione della decisione quadro 2006/960/GAI, sulla possibilità di ricomprendere tra le forme di confisca di cui l'autorità giudiziaria italiana possa richiedere il riconoscimento anche quelle di natura patrimoniale.

Il senatore CASSON (*PD*) con riguardo alle perplessità testè palesate osserva come in realtà nello schema di relazione il presentatore si limiti a

chiedere al Governo una valutazione sull'opportunità di ricomprendere tra le forme di confisca anche quelle di cui agli articoli 2-ter e seguenti della legge n. 575 del 1965. Per quel che concerne poi l'ultima delle osservazioni formulate nello schema di relazione suddetto ricorda che la riforma dei servizi segreti è stata varata nel corso della passata legislatura con un'ampia convergenza di tutte le forze politiche.

Dopo un breve intervento del senatore D'AMBROSIO (PD), il presidente CENTARO, al fine di consentire una più attenta valutazione dello schema di relazione illustrato, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 14,55.

**SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAI SENATORI
CAROFIGLIO E CASSON
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1078**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

rilevato che

l'articolo 25 del disegno di legge in titolo delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante le norme necessarie ad implementare le disposizioni sancite dalla decisione quadro 2006/783/GAI in materia di applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Al fine di potenziare la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in questo settore, sarebbe auspicabile includere tra le varie forme di confisca suscettibili di richiesta di riconoscimento, anche la misura ablativa di tipo preventivo prevista dagli articoli 2-ter, 3-quater e 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, atteso il carattere essenzialmente giurisdizionale del procedimento applicativo di tale misura ablativa, riconosciuto da una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Appare altresì opportuno includere, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo si attiene nell'esercizio della delega di cui all'articolo 25, anche l'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche i delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati, alla luce delle considerazioni sottese alla sentenza 25 ottobre 2007 - 6 marzo 2008 n. 10280 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Tale modifica consentirebbe in particolare di rafforzare l'azione di contrasto a tali gravi reati anche qualora siano commessi nell'interesse di persone giuridiche;

l'articolo 26 del disegno di legge in titolo delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante le norme necessarie ad implementare le disposizioni sancite dalla decisione quadro 2006/960/GAI in materia di semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Appare auspicabile precisare – nell'ambito dei principi e criteri direttivi forniti al Governo per l'esercizio della delega legislativa

– che tra i reati in relazione ai quali sia consentito lo scambio di informazioni sono compresi anche i delitti di criminalità organizzata diversi da quelli a finalità terroristica o eversiva, in quanto riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2) della suddetta decisione quadro 2002/584/GAI. Tale precisazione consentirebbe infatti di valorizzare la cooperazione di polizia, giudiziaria e dei servizi di intelligence, anche in relazione a delitti di estrema gravità quali quelli di criminalità organizzata, *lato sensu* intesi;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere, all'articolo 25, comma 1, lettera *c*), dopo le parole: «12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni», le seguenti: «ovvero ai sensi degli articoli 2-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni», così da ricomprendere, tra le forme di confisca di cui l'autorità giudiziaria italiana possa richiedere il riconoscimento, anche la confisca di prevenzione prevista dalla suddetta norma, in ragione del carattere essenzialmente giurisdizionale del procedimento applicativo di tale misura ablativa, riconosciuto tra l'altro da un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte europea dei diritti umani;

consideri inoltre il Governo l'opportunità di aggiungere, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo medesimo si attiene nell'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 25, anche la previsione relativa all'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche i delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati;

valuti infine il Governo la possibilità di aggiungere, al comma 1, lettera *a*), numero 5) dell'articolo 26, dopo le parole: «nella suddetta disposizione», le seguenti: «, nonché i delitti di criminalità organizzata, in quanto riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2) della suddetta decisione quadro 2002/584/GAI», così da consentire lo scambio di informazioni di intelligence anche in relazione a delitti di criminalità organizzata diversi da quelli aventi finalità terroristica o eversiva.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 19 novembre 2008

22^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1073) *Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre scorso.

Interviene il sottosegretario Stefania CRAXI, la quale fornisce i chiarimenti richiesti dal relatore Micheloni nella seduta del 28 ottobre scorso circa il finanziamento e la destinazione del Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, previsto dall'articolo 29 del Protocollo.

Fa presente che il disegno di legge in esame non prevede di stanziare risorse da destinare al citato Fondo. Ciò non esclude la possibilità che, in futuro, quando saranno chiarite le modalità di utilizzo del Fondo stesso, sia possibile destinare contributi da stanziarsi mediante provvedimenti *ad hoc* oppure contributi *una tantum* della cooperazione allo sviluppo. Le modalità di utilizzo del Fondo sono, infatti, stabilite dal Comitato intergovernativo *ad hoc* istituito, che non ha ancora elaborato le relative linee guida.

Ricorda che l'articolo 29 del Protocollo specifica, comunque, che il Fondo in oggetto è volontario e non obbligatorio. Precisa, inoltre, che il suo utilizzo è finalizzato a permettere assistenza finanziaria e non, sia nella fase di predisposizione delle misure prescritte in tempo di pace,

sia per fronteggiare situazioni di emergenza per la protezione dei beni culturali durante o dopo la fine del conflitto armato.

Rileva infine che l'UNESCO, per prassi, destina le risorse dei fondi obbligatori e volontari istituiti dalle Convenzioni internazionali esclusivamente a favore dei Paesi in via di sviluppo. Non dovrebbe essere, pertanto, ipotizzabile ritenere che l'Italia possa, in concreto, essere destinataria di investimenti del Fondo in parola.

Il presidente DINI, dopo aver ricordato che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Micheloni a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1132) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre scorso.

Il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Palmizio a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1133) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre scorso.

Il presidente DINI informa che nel corso dell'esame in sede consultiva è stato formulato dalla Commissione Bilancio un parere non ostativo sul provvedimento, a condizione che, nella disposizione di copertura finanziaria, fosse specificato che l'onere derivante dalla ratifica dell'Accordo a valere sugli accantonamenti ivi indicati decorra dall'anno 2010 in poi.

Fa presente che il relatore Cabras ha presentato, di conseguenza, l'emendamento 3.1 (allegato al resoconto della presente seduta) volto a recepire detta condizione.

Il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Cabras a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche testé approvate.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1133

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2010» con le seguenti:
«a decorrere dall'anno 2010».*

23^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(935) DONAGGIO ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa della senatrice Donaggio ed altri, fatto proprio dal Gruppo Partito Democratico, che reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Con riferimento ai contenuti della Convenzione, ricorda che essa è stata elaborata in seno alle Nazioni Unite e costituisce la prima fattispecie di accordo in sede internazionale in materia di disabilità, per dar vita ad uno strumento vincolante per le parti contraenti, a differenza delle regole standard dell'ONU sulla disabilità del 1993 di contenuto non precettivo. Detta Convenzione si inserisce nell'alveo delle misure volte a dare concreta attuazione alla garanzia della piena tutela dei diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, di cui il prossimo 10 dicembre ricorre il sessantesimo anniversario.

A livello contenutistico, sottolinea che la Convenzione sancisce per le persone con disabilità i principi fondamentali di pari opportunità e di non discriminazione, affinché esse possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati. Il documento si compone di un preambolo e di cinquanta articoli. Scopo della Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno e uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. La condizione di

disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata, hanno il diritto di partecipare su base di uguaglianza alla vita della società.

Tra i principi generali della Convenzione ricorda la dignità, autonomia e indipendenza delle persone con disabilità e la non discriminazione (articolo 3), mentre tra gli obblighi generali degli Stati aderenti vi è l'impegno ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura che si rendano necessarie per realizzare i diritti riconosciuti dalla Convenzione (articolo 4). Particolare attenzione viene riservata alle donne e ai bambini con disabilità, mentre il principio dell'accessibilità viene richiamato in relazione al diritto di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita.

Richiama quindi ulteriori disposizioni che riguardano la sensibilizzazione della società su tali tematiche, la garanzia dell'esercizio della capacità legale, l'effettivo accesso alla giustizia e la tutela dei diritti di libertà e di sicurezza anche attraverso la previsione di adattamenti connessi alla specifica condizione di disabilità. Inoltre, sottolinea il diritto delle persone con disabilità alla libertà di cittadinanza e di residenza, anche attraverso adeguate misure che assicurino la massima indipendenza e mobilità.

Fa notare il particolare rilievo dell'articolo 25 della Convenzione, laddove è riconosciuto alle persone con disabilità il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni in base alla condizione di disabilità, anche attraverso interventi e servizi volti a ridurre al minimo e a prevenire ulteriori disabilità, e a prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Osserva infine che l'ultima parte della Convenzione delinea strumenti e procedure attraverso cui dare effettiva attuazione ai suoi principi, assegnando un ruolo rilevante alla cooperazione internazionale e istituendo un Comitato sui diritti delle persone con disabilità, con il compito di verificare e promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione da parte dei singoli Stati. Alla Convenzione si affianca un Protocollo opzionale che riconosce la competenza di detto Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni di individui o di gruppi sottoposti alla sua giurisdizione, che denunciino violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte dello Stato.

Ciò premesso, propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) sottolinea in premessa come la presentazione del disegno di legge sia diretta conseguenza del proprio impegno, nell'ambito del precedente Esecutivo, nell'elaborazione, stesura e sottoscrizione della Convenzione. Richiama, a tale proposito, l'avvenuto coinvolgimento degli organismi rappresentativi delle problematiche delle persone disabili e la volontà del Governo, nella passata legislatura, di procedere ad una sollecita ratifica della Convenzione.

Esprime l'auspicio che anche l'attuale Esecutivo manifesti analoga intenzione, data la rilevanza dal punto di vista sociale della ratifica di tale importante accordo nell'ambito della tutela dei diritti umani, ferma restando la necessità di una valutazione degli obblighi conseguenti anche in termini di impegno finanziario.

Tra gli aspetti maggiormente significativi della Convenzione richiama l'attenzione dedicata alla tutela delle donne disabili, la quale tiene conto del rischio che la condizione di disabilità risulti ulteriormente aggravata dalla mancanza di pari opportunità tra uomini e donne. Inoltre, sottolinea l'importanza di una particolare tutela anche dei bambini disabili, che reputa meritevoli di poter fruire di percorsi scolastici che ne favoriscano la crescita in un contesto di normalità.

Fa poi osservare come l'Italia sia stata tra i principali promotori della Convenzione e, in generale, si sia sempre impegnata sul tema della tutela dei diritti umani.

Ribadisce l'auspicio di una sollecita ratifica, essenziale per poter garantire la partecipazione attiva dell'Italia al Comitato sui diritti delle persone con disabilità.

Il sottosegretario Stefania CRAXI apprezza la testimonianza fornita dalla senatrice Donaggio circa la genesi della Convenzione e assicura l'impegno dell'Esecutivo affinché si possa giungere ad una ratifica della stessa in tempi brevi.

Preannuncia la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa che, oltre ad autorizzare la ratifica, introduca anche disposizioni di adattamento dell'ordinamento interno, ove possibile entro la data del 3 dicembre prossimo, giornata celebrativa dei diritti dei disabili.

Il presidente DINI prende atto dell'impegno assunto dalla rappresentante del Governo per la sollecita presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa, che potrà essere esaminato congiuntamente alla proposta in titolo.

Il senatore MARCENARO (*PD*) reputa di grande importanza l'impegno del Governo per la presentazione di un proprio disegno di legge entro il 3 dicembre prossimo e ritiene, anche alla luce delle considerazioni svolte dal relatore Compagna, che sussistano tutte le condizioni per una rapida ratifica parlamentare della Convenzione.

Il relatore COMPAGNA (*PdL*) osserva come sia opportuno che il Governo disponga di tempi adeguati per valutare attentamente i contenuti di un proprio disegno di legge, alla luce delle ricadute che l'applicazione della Convenzione potrà avere sull'assetto del sistema socio-assistenziale italiano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1197) Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, d’iniziativa governativa, assegnato in sede referente alla Commissione Istruzione pubblica, che reca la conversione del recente decreto-legge in materia di qualità del sistema universitario e della ricerca.

Ricorda che il provvedimento d’urgenza stabilisce meccanismi di selezione dei finanziamenti destinati ai concorsi e prevede lo svolgimento dei concorsi già banditi o da bandire entro il 30 novembre prossimo, secondo nuovi criteri a garanzia dell’imparzialità delle commissioni per la valutazione comparativa dei candidati. Inoltre, esso promuove il miglioramento qualitativo delle attività delle università statali, con destinazione delle risorse secondo i risultati dei processi formativi e della ricerca scientifica, e garantisce l’attuazione del diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli, mediante la concessione di borse di studio e la realizzazione di alloggi universitari.

Per i profili di competenza della Commissione, segnala anzitutto l’articolo 1 del decreto-legge il quale reca disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca. I commi da 5 a 7 modificano le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari, in attesa di un riordino, prevedendo nuovi criteri per la composizione delle commissioni e per la valutazione dei candidati. Osserva che la valutazione comparativa deve essere effettuata sulla base dei titoli dei candidati, utilizzando parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, da individuarsi con successivo decreto del Ministro dell’istruzione.

Richiama poi l’articolo 4 il quale, nel disporre la copertura finanziaria, stabilisce che agli oneri derivanti dal decreto si provveda mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati in apposito elenco. Dette riduzioni avvengono con esclusione delle spese fisse – secondo quanto stabilito dal decreto-legge n. 112 del 2008, recante un primo intervento di manovra economica – nonché di quelle connesse all’istruzione ed all’università.

Fa notare che il taglio opera in relazione a tutti i Dicasteri, con il medesimo criterio. Per quanto concerne, specificamente, il Ministero degli affari esteri, le missioni oggetto di riduzione sono quelle delineate per il prossimo triennio sono quelle denominate «L’Italia in Europa e nel mondo», «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» e «Fondi da ripartire».

Il sottosegretario Stefania CRAXI ritiene, anche alla luce dei contenuti della manovra di finanza pubblica all’esame del Parlamento, che occorrerà garantire che le riduzioni previste nel disegno di legge in esame,

non vadano ad incidere negativamente sugli impegni internazionali assunti dall'Italia.

Il senatore MARCENARO (*PD*) rileva la singolarità della posizione della rappresentante del Governo rispetto ad un provvedimento proposto proprio dall'Esecutivo. Richiama l'opinione della propria parte politica in senso critico rispetto ai contenuti del provvedimento in materia di università e ricerca nel suo complesso. Con specifico riferimento all'osservazione proposta dal sottosegretario Stefania Craxi si dichiara disponibile a valutarne il contenuto.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) fa presente come, a proprio avviso, la Commissione potrebbe esprimere un parere sul decreto-legge nel complesso favorevole, con un'osservazione relativa alla possibile sottoscrizione di accordi tra università italiane e straniere per ampliare le possibilità di interscambio lavorativo.

Alla richiesta del senatore MARCENARO (*PD*) di chiarimenti sui tempi a disposizione per l'espressione del parere, il presidente DINI risponde osservando che il decreto-legge è calendarizzato per l'esame da parte dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana.

Il senatore NESSA (*PdL*) prende atto dei rilievi formulati dal senatore Marcenaro e ritiene, comunque, opportuno che la Commissione esprima un parere sul provvedimento in esame nella seduta odierna.

Il senatore MARCENARO (*PD*) fa presente che i rilievi sui contenuti del decreto-legge possono tradursi in proposte emendative da presentare nelle competenti sedi e ribadisce che il voto della propria parte politica sul provvedimento sarà comunque contrario.

Il presidente DINI ritiene che la Commissione possa esprimere sul disegno di legge, per i profili di competenza, un parere favorevole rilevando la necessità che i tagli previsti dal provvedimento in titolo non vadano a incidere negativamente sugli impegni internazionali assunti dall'Italia.

Dopo che il senatore MARCENARO (*PD*) ha nuovamente evidenziato i profili di contraddittorietà dell'atteggiamento dell'Esecutivo sul decreto-legge, il relatore PALMIZIO (*PdL*) fa presente come la rappresentante del Governo, lungi dal preannunciare la presentazione di emendamenti al provvedimento, abbia semplicemente auspicato la formulazione, da parte della Commissione, di un parere favorevole con un'osservazione, da sottoporre alla valutazione della Commissione di merito.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta).

Il presidente DINI pone quindi in votazione, dopo aver verificato la presenza del numero legale per deliberare, la proposta del relatore.

La Commissione approva a maggioranza.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili» (COM (2008) 13 def.) (n. 11)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM (2008) 16 def.) (n. 12)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (COM (2008) 17 def.) (n. 13)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM (2008) 18 def.) (n. 14)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM (2008) 19 def.) (n. 15)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Due volte 20 per il 2020. L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (COM (2008) 30 def.) (n. 16)
(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore CALIGIURI (*PdL*) illustra i documenti in titolo. Ricorda che la Commissione è chiamata a rendere parere alle Commissioni riunite Industria e Ambiente sul pacchetto di atti comunitari in materia di clima ed energia. Detti atti costituiscono e delineano il quadro di intervento prospettato dalla Commissione europea, già dall'inizio dello scorso anno, per istituire una nuova politica energetica a livello comunitario, tesa a far fronte ai cambiamenti climatici e a rafforzare la sicurezza energetica e la competitività dell'Unione europea. Il pacchetto di proposte definisce una serie di obiettivi con riferimento alle emissioni di gas serra e all'energia rinnovabile e punta a creare un efficiente mercato interno dell'energia e a rendere sempre più efficace la normativa. Le misure prospettate in materia di lotta ai cambiamenti climatici e promozione delle energie rinnovabili tendono ad incrementare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili negli Stati membri e ad imporre ai Governi obiettivi giuridicamente vincolanti.

Sottolinea che il perno del nuovo assetto sarà la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione, che imporrà un tetto massimo alle emissioni a livello comunitario, per cui i principali responsabili delle emissioni di anidride carbonica saranno stimolati a sviluppare tecnologie

produttive pulite. Il pacchetto legislativo intende consentire all'Unione europea di ridurre di almeno il 20 per cento le emissioni di gas serra e porta al 20 per cento la quota di fonti rinnovabili nel consumo energetico entro il 2020. La riduzione delle emissioni sarà portata al 30 per cento entro il 2020 quando sarà stato concluso un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

Descrive quindi nel dettaglio le proposte politiche formulate dalla Commissione europea in materia di clima ed energia.

Con specifico riferimento ai profili di competenza della Commissione, ricorda che il Consiglio dei ministri dell'Ambiente, riunitosi a Lussemburgo il 20 ottobre 2008, ha inquadrato la problematica dell'adozione di un pacchetto legislativo sul clima a livello comunitario nell'ambito della necessità che l'Unione europea adotti una posizione unitaria in sede di Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che si terrà a Poznan (Polonia) dall'1 al 12 dicembre. Il Consiglio ha pertanto sottolineato l'impegno dell'Unione nel sollecitare un nuovo accordo globale sul clima, da raggiungere entro la Conferenza delle Nazioni Unite di Copenaghen prevista per la fine del 2009, che sia basato su argomenti condivisi dai paesi sviluppati e dai paesi in via di sviluppo, in vista del contenimento dell'aumento della temperatura entro i 2 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali, riducendo a questo scopo le emissioni di gas serra del 50 per cento entro il 2050 rispetto al 1990.

Fa conclusivamente notare che la posizione del Governo italiano in materia è tesa ad evidenziare nelle competenti sedi comunitarie come l'impatto del pacchetto sul sistema produttivo nazionale sia molto significativo. In particolare, gli obiettivi assegnati in termini di fonti rinnovabili di energia e di emissioni nocive produrrebbero gravi ripercussioni nei settori manifatturiero, dei trasporti e dell'edilizia. Ragion per cui l'Esecutivo conduce negoziati volti a stabilire un'applicazione del pacchetto con margini di flessibilità per attenuarne il pericolo di effetti depressivi sull'industria.

Il presidente DINI, alla luce della delicatezza del tema del clima e dell'energia, auspica che il Governo possa individuare i termini di un'intesa nelle competenti sedi comunitarie.

Il sottosegretario Stefania CRAXI ricorda come anche nel recentissimo vertice italo-tedesco il Governo italiano abbia proceduto nell'opera di trattativa, anche a livello diplomatico, per individuare una soluzione condivisa con gli altri Paesi europei.

La senatrice MARINARO (PD) sottolinea come sui temi dell'energia, del clima e dell'ambiente l'Unione europea sia chiamata ad operare delle scelte di fondo che influenzeranno, in prospettiva, tutte le politiche comunitarie. Tali problematiche rivestono inoltre una decisiva importanza nel contesto internazionale.

Ritiene che gli orientamenti proposti dalla Commissione europea siano da condividere e si pongano in linea con la politica ambientale comunitaria sin dai suoi primi passi.

Per quanto concerne la posizione del Governo italiano, auspica che la trattativa in corso, improntata alla difesa di importanti settori dell'industria nazionale, non si sostanzi in totali chiusure, per non isolare il Paese dal contesto europeo.

Reputa altrettanto importante che l'obiettivo di ottenere modalità flessibili di attuazione, per l'Italia, degli obiettivi di riduzione delle emissioni nocive e di individuazione di fonti alternative di energia venga perseguito nel rispetto della tempistica già concordata nelle sedi comunitarie.

Il senatore MARCENARO (*PD*) condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Marinaro e sottolinea a propria volta come la trattativa in materia climatica avvenga proprio alla vigilia della presidenza italiana del G8, in programma per il prossimo anno, vertice nel quale tale tematica assumerà un grande rilievo.

Rileva inoltre come un atteggiamento del Governo di sostanziale chiusura e di esercizio di un diritto di veto nell'ambito dei negoziati sulla normativa ambientale avrebbe negative ripercussioni sulla collocazione stessa e sul ruolo svolto dall'Italia in senso all'Unione europea. Del resto, fa osservare come il pacchetto di proposte della Commissione europea possa produrre anche effetti positivi sull'economia nazionale in termini di nuove opportunità produttive.

Nell'apprezzare quanto riferito dalla rappresentante del Governo circa l'intenzione dell'Esecutivo di raggiungere un accordo in ambito comunitario anche in vista dei prossimi appuntamenti internazionali in materia di clima ed energia, sottolinea l'esigenza che la Commissione sia costantemente informata dell'evoluzione del negoziato.

Il senatore DIVINA (*LNP*) fa presente come, al di là dei contenuti del pacchetto clima ed energia proposto dalla Commissione europea – che non possono non essere condivisi – rivesta una decisiva importanza l'attuazione degli stessi. Osserva, in proposito, che la normativa comunitaria deve essere applicata non solo a livello statale, ma anche senza che le Regioni frappongano ostacoli. E' infatti necessario garantire una uniformità di applicazione a livello territoriale e porre un freno a istanze particolaristiche improntate ad una concezione distorta della tutela ambientale.

Il sottosegretario Stefania CRAXI assicura l'impegno del Governo affinché la Commissione sia costantemente informata dell'andamento delle trattative sul pacchetto comunitario clima-energia.

Fa sin d'ora presente come l'Italia non ponga in discussione gli obiettivi assegnati al Paese nelle politiche ambientali, ma insista per individuare modalità di attuazione flessibili che consentano di attenuare l'impatto delle nuove misure sull'apparato produttivo. È infatti acclarato che

le ripercussioni sul settore industriale italiano delle proposte comunitarie sarebbero notevolmente superiori rispetto agli altri Paesi europei, con una conseguente forte penalizzazione in termini concorrenziali delle imprese nazionali.

Il presidente DINI osserva come a livello di emissioni nocive le imprese italiane già si attestino su di un livello inferiore rispetto agli altri Paesi membri dell'Unione europea e come un'ulteriore riduzione risulti particolarmente onerosa.

Nell'apprezzare l'impegno assunto dalla rappresentante del Governo in termini di informazione della Commissione circa l'andamento delle trattative nelle sedi comunitarie, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI ricorda che la settimana prossima la Commissione dovrà esaminare innanzitutto i disegni di legge finanziaria e di bilancio per le parti di competenza.

La Commissione potrebbe riunirsi martedì 25 novembre alle ore 15 e mercoledì 26 novembre alle ore 15.

Esaurito l'esame dei documenti di bilancio, la Commissione potrà riprendere l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno i quali non abbiano conseguenze finanziarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1197**

La 3^a Commissione (Affari esteri, emigrazione), esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, richiamando la necessità che i tagli previsti dal provvedimento in titolo non vadano ad incidere negativamente sugli impegni internazionali assunti dall'Italia.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 19 novembre 2008

80^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Parere alla 8^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti ulteriori emendamenti, trasmessi dalla Commissione, relativi al disegno di legge in titolo e che la Commissione era in attesa di acquisire i necessari chiarimenti sulle proposte 2.1000, 3.13, 3.0.4 e 3.0.9.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la proposta 2.0.102, in quanto appare suscettibile di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. Segnala, poi, che occorre acquisire una quantificazione degli oneri recati dalla proposta 1.12 (testo 2), nonché valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.0.4 (testo 2), 3.0.7 (testo 2) e 3.0.8 (testo 2). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MOLGORA chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per svolgere i necessari chiarimenti.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, oltre ai chiarimenti sugli emendamenti suindicati, la Commissione ha necessità di acquisire un quadro sistematico sulle risorse ancora disponibili sul fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ed una ricostruzione delle coperture che sempre più frequentemente hanno fatto ricorso a questo fondo. Infatti, la Commissione è spesso chiamata ad esprimere un parere su singoli emendamenti che hanno la copertura sul FAS, tuttavia, stante il frequente ricorso a tale tipologia di copertura, la Commissione deve valutare se i fondi disponibili sono idonei a garantire l'operatività del fondo.

Il senatore MORANDO (PD), apprezzando le considerazioni testé svolte dal Presidente, segnala che un altro problema sta emergendo. Durante la sessione di bilancio, il Regolamento del Senato prevede il divieto di porre all'ordine del giorno provvedimenti che determinano nuovi o maggiori oneri, ad eccezione dei provvedimenti d'urgenza. La *ratio* della norma è chiaramente volta ad evitare che vengano approvate disposizioni onerose prima dell'approvazione del bilancio, con il rischio che l'approvazione finale del bilancio non sia coerente con le spese nel frattempo approvate. La Commissione bilancio sta esaminando in sede consultiva emendamenti presentati ai numerosi decreti-legge all'esame del Parlamento coperti sulla tabella C, sul FAS o sul fondo per interventi strutturali di politica economica. Molto spesso si tratta di emendamenti aggiuntivi che introducono disposizioni del tutto nuove rispetto al decreto-legge stesso. Trattandosi di emendamenti a decreti-legge, non soggetti al vincolo regolamentare di sospendere l'esame durante la sessione di bilancio, non vi è alcuna garanzia che gli stanziamenti finali dei rispettivi capitoli di bilancio abbiano la capienza necessaria ad assicurare la copertura finanziaria delle proposte emendative. Talune di queste hanno anche elevate probabilità di essere approvate. D'altro canto, risulta difficile condizionare il parere sugli emendamenti ai decreti-legge alla previa approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio. Tale ultima prassi è infatti adottata dalle Commissioni bilancio per i disegni di legge ordinari ma non si adatta al caso di specie. Chiede quindi al presidente Azzollini di farsi interprete con il Presidente del Senato per segnalare il problema al fine di contenere gli emendamenti aggiuntivi e non afferenti all'oggetto dei decreti-legge, di natura onerosa e coperti su capitoli il cui ammontare è determinato dalla sessione di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI fornisce ampie garanzie di farsi tramite delle esigenze segnalate dal senatore Morando. Ritiene inoltre opportuno, a gennaio, concentrare parte dei lavori della Commissione sui criteri di costruzione del bilancio per adottare orientamenti sistematici in ordine alla sede consultiva. Inoltre, in assenza di una ricostruzione del FAS, come

già esposto, ricorda che la Commissione non è in grado di rendere il parere sull'emendamento 2.1000.

Il sottosegretario MOLGORA auspica che per la seduta pomeridiana siano disponibili i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

81^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Esame)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere un parere preliminare ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, al Presidente del Senato in ordine alla correttezza della copertura finanziaria del disegno di legge finanziaria in conformità alle norme di contabilità pubblica, rilevando come in sede di prima lettura del provvedimento sia stata svolta la verifica in ordine al rispetto del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, che non risulta dunque oggetto di un'ulteriore valutazione in sede di seconda lettura. Al riguardo, osserva che, per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2009 (comma 5 dell'articolo 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame siano conformi a tale disciplina. In particolare, dall'allegato recante lo schema di copertura nella versione approvata dalla Camera dei deputati si desume che le fonti di copertura

del disegno di legge finanziaria 2009 sono costituite da nuove o maggiori entrate dell'articolato e da riduzioni di spese correnti, sia contenute nell'articolato che disposte dalla tabella E – per il solo 2009 – e, sia pure in misura assai marginale (si tratta di un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio), dalla tabella A. Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul DPEF per il 2009-2013, tenuto conto della relativa Nota di aggiornamento (articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2009) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso risulta infatti coincidente con l'obiettivo fissato nella predetta Nota ed è pari a 33,6 miliardi. Per il 2010 e 2011 la Nota di aggiornamento indica solo i valori programmatici, identici a quelli di cui all'articolo 1, comma 2 del disegno di legge finanziaria. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2009-2011, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2009. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468 modificata.

Il sottosegretario VEGAS, in ordine al prospetto di copertura della finanziaria, concorda con i contenuti dell'illustrazione del Presidente, rilevando la correttezza della copertura del provvedimento. Aggiunge che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato peraltro apportato un miglioramento rispetto al conseguimento dei saldi, pari a circa due milioni di euro. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate presso l'altro

ramo del Parlamento, è stata migliorata la qualità della spesa atteso che si è operata una diminuzione delle spese di natura corrente a fronte invece di un aumento della spesa in conto capitale.

Il senatore MORANDO (*PD*), dopo aver rilevato la correttezza sostanziale dei profili di copertura del provvedimento, evidenzia che, secondo quanto osservato nella nota del Servizio del bilancio, la relazione illustrativa afferma che gli oneri recati dal disegno di legge finanziaria trovano copertura nell'ambito delle risorse già appostate con la manovra estiva recata dal decreto-legge n. 112 del 2008, a valenza triennale. Nel prospetto di copertura viene presentata come una riduzione di spesa effettuata dalla legge finanziaria l'utilizzazione di fondi predisposti o integrati con il decreto-legge n. 112, così configurando, dal punto di vista sostanziale, la parziale utilizzazione del miglioramento del risparmio pubblico realizzato attraverso il citato decreto-legge n. 112. Osserva quindi che ciò costituisce una innovazione, sebbene più di tipo formale che di natura sostanziale, che risulterebbe meritevole di una segnalazione. Aggiunge inoltre che, rispetto alla manovra estiva avente valenza triennale, i dati relativi agli anni 2010 e 2011 recano uno scostamento che implicherà una successiva manovra di correzione, sebbene di importo contenuto. Pone quindi all'attenzione della Commissione la necessità di segnalare tale profilo con una specifica osservazione nell'ambito del parere da rendere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 4, del Regolamento, ancorché non strettamente inerente profili di copertura finanziaria del provvedimento. Si sofferma altresì sulla questione, già segnalata nel corso di precedenti sedute, relativa all'esame da parte della Commissione bilancio, in sede consultiva, di emendamenti recanti coperture a valere su tagli lineari della tabella C. La valutazione di tali emendamenti, ancorché sul piano procedurale non soggetti alla verifica di ammissibilità prevista invece per i disegni di legge collegati alla manovra, pone un problema di effetto complessivo di tali proposte che comporterebbero una riduzione della citata tabella tale da pregiudicare anche l'assetto della copertura del disegno di legge finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS, in ordine alla questione da ultimo posta dal senatore Morando, ricorda che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge finanziaria, il Governo ha assunto una posizione di contrarietà agli emendamenti recanti coperture a valere sulla tabella C, atteso che l'ulteriore riduzione di tale tabella, già dotata di risorse minime, pregiudicherebbe la possibilità di sostenere anche le spese obbligatorie. Osserva dunque che la salvaguardia della funzionalità della tabella C rispetto alle destinazioni della medesima deve valere anche con riferimento ad altri provvedimenti diversi dal disegno di legge finanziaria, e relativi emendamenti. Concorda quindi con la necessità di porre all'attenzione della Presidenza del Senato la questione dei criteri di valutazione degli emendamenti recanti coperture di tale genere, ancorché non sottoposti al regime di inammissibilità strettamente inerente gli emenda-

menti al disegno di legge finanziaria e ai disegni di legge collegati. Al riguardo profila la possibilità di inserire tale tema nell'ambito del parere da rendere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 4, del Regolamento, al fine di segnalare la questione.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che i profili problematici richiamati concernono altresì la valutazione delle coperture a valere sul fondo interventi strutturali e di politica economica, nonché sul fondo per le aree sottoutilizzate, preannuncia che investirà formalmente la Presidenza della questione. Rileva comunque che dal quadro emerso sussistono gli elementi per assumere un atteggiamento di particolare rigore nella valutazione delle proposte emendative in questione, in relazione alle coperture da queste recate.

Illustra quindi una proposta di parere, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 4, del Regolamento, che recepisce anche l'osservazione del senatore Morando in ordine alla necessità che sia operato un avvicinamento tra il saldo netto da finanziare a legislazione vigente ed il corrispondente valore programmatico per ciascuno degli anni 2010 e 2011, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, esprime parere favorevole, osservando che: *a*) per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2009 (comma 5 dell'articolo 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame siano conformi a tale disciplina. In particolare, dall'allegato recante lo schema di copertura nella versione approvata dalla Camera dei deputati si desume che le fonti di copertura del disegno di legge finanziaria 2009 sono costituite da nuove o maggiori entrate dell'articolato e da riduzioni di spese correnti, sia contenute nell'articolato che disposte dalla tabella E – per il solo 2009 – e, sia pure in misura assai marginale (si tratta di un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio), dalla tabella A; *b*) per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul DPEF per il 2009-2013 tenuto conto della relativa Nota di aggiornamento (articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2009) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso risulta infatti coincidente con l'obiettivo fissato nella predetta Nota ed è pari a 33,6 miliardi. Per il 2010 e 2011 la Nota di aggiornamento indica solo i valori programmatici, identici a quelli di cui all'articolo 1, comma 2 del disegno di legge finanziaria. I saldi a legislazione vigente per il 2010 e 2011 risultano invece più elevati di quelli programmatici esposti da ultimo nella Nota di aggiornamento. Al riguardo, si prende atto dell'impegno del Governo ad attivare ulteriori misure di razionalizzazione tali da rendere possibile l'avvicinamento tra il saldo netto da finan-

ziare a legislazione vigente ed il corrispondente valore programmatico per ciascuno dei due anni indicati. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2009-2011, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione; c) le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2009. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della pubblica Amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468 modificata.».

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Parere alla 8^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti ulteriori emendamenti, trasmessi dalla Commissione, relativi al disegno di legge in titolo.

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, illustra quindi gli ulteriori emendamenti pervenuti, rilevando che, per quanto concerne la

proposta 2.1 (testo 2), a differenza del testo del decreto-legge in esame, viene prevista l'indisponibilità per il 2008 delle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, il versamento delle stesse all'entrata e la riassegnazione alla spesa per il 2009: la proposta sembrerebbe quindi suscettibile di violare il principio di annualità del bilancio. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Ricorda che si era in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Governo sulle proposte 3.13, 3.0.4 (testo 2), 3.0.9 e 2.1000.

Il sottosegretario VEGAS, in ordine agli emendamenti 3.13 e 3.0.4 (testo 2) esprime un parere di contrarietà che tuttavia concerne il merito della disposizione piuttosto che i profili strettamente inerenti la copertura della medesima. In ordine all'emendamento 3.0.9, rileva che già esiste un meccanismo di adeguamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmata, per cui l'emendamento non risulterebbe foriero di effetti pratici. Si riserva, invece, di fornire gli elementi richiesti in ordine all'emendamento 2.1000, posto che si svolgerà, peraltro, nella giornata di domani, una riunione del CIPE da cui potrà emergere lo stato delle effettive disponibilità in relazione alle destinazioni delle risorse.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di accantonare l'emendamento 2.1000, mentre propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà in ordine alle proposte 3.13 e 3.0.4 (testo 2).

Il senatore ESPOSITO (*PdL*), in ordine all'emendamento 3.0.9 evidenzia, tuttavia, che viene prevista la decorrenza dall'anno 2002 del meccanismo di adeguamento dei diritti aeroportuali.

Il sottosegretario VEGAS rileva che i diritti in questione sono comunque a carico delle compagnie aeroportuali, risultando tuttavia da considerare l'effetto di tale decorrenza retroattiva a carico di compagnie aeree a totale partecipazione pubblica, che potrebbe effettivamente porre profili problematici. Andrebbero altresì valutati gli effetti di tipo indiretto dell'eventuale aumento dell'imposizione a carico delle compagnie aeree di accresciuti diritti aeroportuali in termini di sostenibilità per le compagnie medesime e per gli eventuali fallimenti che potrebbero determinarsi.

Dopo un intervento del senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), volto a sottolineare che profili problematici potrebbero porsi altresì in termini di contenzioso tra l'ENAC quale ente destinatario di tali diritti e le compagnie di gestione aeroportuale, il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, rileva che pur non sussistendo elementi tali da giustificare un richiamo all'articolo 81 della Costituzione, i profili problematici emersi anche in termini di effetti indiretti inducono all'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.9.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che la criticità degli effetti profila un possibile danno per la finanza pubblica in quanto può configurarsi un aggravio di costi a carico della società Alitalia, interamente partecipata dallo Stato.

Il presidente AZZOLLINI pur preso atto della posizione espressa dal senatore Morando, ribadisce la proposta di espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.0.9. Propone, in ordine agli ulteriori emendamenti testé illustrati, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.102 e 1.12 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*PD*), in ordine a tali emendamenti, pur dichiarando di concordare con la proposta di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ribadisce la necessità che sia adottato un criterio unitario per la valutazione delle coperture mediante tagli lineari, con particolare attenzione all'effetto complessivo di siffatte coperture nel corso della sessione di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato l'impegno assunto a segnalare tale questione alla presidenza del Senato, propone un parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.7 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che, in relazione all'emendamento 3.0.7 (testo 2) sussistono le ragioni per l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posto che l'operazione configurata risulta una violazione dei vincoli posti dal bilancio a legislazione vigente e non risulta in linea con il sistema contabile.

In ordine all'emendamento 3.0.8 (testo 2), il sottosegretario VEGAS si rimette alla Commissione.

Dopo che il senatore ESPOSITO (*PdL*) ha richiamato i contenuti della proposta emendativa che prevede un differimento del termine già previsto per il divieto di ricorso ad arbitrati nell'ambito della pubblica amministrazione, il senatore MORANDO (*PD*) rileva che la proposta appare censurabile, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto il rinvio del termine risulta potenzialmente oneroso, ancorché alla norma originaria non fossero associati specifici risparmi scontati in bilancio, rilevato altresì che l'ulteriore rinvio non risulta di carattere infra-annuale.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.0.8 (testo 2), posto che la proposta non reca una quantificazione dell'onere.

In ordine all'emendamento 2.1 (testo 2), il sottosegretario VEGAS formula un parere contrario del Governo.

Il PRESIDENTE propone dunque l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.1 (testo 2) sia in quanto si prevede l'utilizzo di spese in conto capitale per spese di natura corrente, sia per la violazione del principio dell'annualità del bilancio. Informa che è pervenuto altresì l'emendamento 3.5 (testo 2) che ha ridotto l'entità dell'onere rispetto all'originaria formulazione. Propone quindi su tale proposta l'espressione di un parere di nulla osta posta la sussistenza di tali risorse nell'ambito del richiamato fondo, tuttavia condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione dell'onere come tetto di spesa. Pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione della proposta 2.1000, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.102, 1.12 (testo 2), 3.0.8 (testo 2) e 2.1 (testo 2), nonché parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.0.4 (testo 2), 3.0.7 (testo 2), 3.13 e 3.0.9. Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI rileva che gli emendamenti presentati in Assemblea coincidono con quelli già esaminati per la Commissione, per cui recepisce il dibattito già svolto e pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 3.0.4 e 3.0.7, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.0.3, 2.0.5, 3.2, 3.3, 3.6, 3.11, 3.0.5, 3.2 e 3.3, nonché parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.2, 3.1, 3.4 e 3.0.9. Esprime poi parere di nulla osta sulla proposta 3.5 (testo 2) a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole: "pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 22,1 per l'anno 2009, si provvede", siano sostituite dalle altre: "si

provvede nel limite massimo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 22,1 milioni per l'anno 2009". Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI preannuncia che, in relazione alla imminente apertura della sessione di bilancio, a seguito della trasmissione al Presidente del Senato del parere reso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, ha elaborato una ipotesi di calendario dei lavori per l'esame dei documenti di bilancio. A tal fine, l'inizio dell'esame potrebbe aver luogo nella giornata di martedì 25 novembre, in una seduta serale, con le relazioni introduttive, proseguendo nelle successive giornate sino, all'occorrenza, alla giornata di venerdì 28. Il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe quindi essere fissato per la giornata di venerdì 28 novembre, alle ore 20, al fine di consentire l'inizio dell'esame degli emendamenti medesimi a partire dalla giornata di martedì 2 dicembre.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede di valutare la possibilità di posticipare alla giornata di martedì la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, posto che la giornata di venerdì 28 verrebbe a sovrapporsi con impegni di campagna elettorale per le elezioni previste nella Regione Abruzzo.

Il presidente AZZOLLINI rileva la necessità di mantenere, per tutti i Gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti, per la giornata di venerdì 28, al fine di consentire l'inizio dell'esame dei medesimi emendamenti nella giornata del martedì successivo, posto che l'esame presuppone la previa valutazione circa l'ammissibilità e i profili di copertura degli emendamenti, ferma restando la possibilità per la Presidenza di ammettere talune proposte che possano essere successivamente presentate da i Senatori impegnati nelle elezioni della Regione Abruzzo.

Il senatore MORANDO (*PD*) pone all'attenzione la necessità che valga anche per i relatori ed il Governo la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, secondo la prassi ormai affermatasi nelle precedenti sessioni di bilancio, al fine di garantire una parità di trattamento e una certezza nell'esame dei testi sottoposti alla Commissione.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere il rilievo del senatore Morando, invita quindi i relatori ed il Governo a rispettare il termine per la presentazione degli emendamenti, al più tardi entro la giornata di martedì 2 dicem-

bre, alle ore 12, compatibilmente con l'inizio dell'esame degli emendamenti, concordando con il rilievo circa la necessità di una parità di trattamento nonché circa l'utilità e l'importanza di tale prassi ormai consolidata presso la Commissione bilancio.

La Commissione concorda quindi con le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 novembre 2008

43^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI***La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BALDASSARRI rende noto che, nell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea, sono previste le comunicazioni del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul disegno di legge finanziaria per il 2009 (Atto Senato n. 1209): dopo lo svolgimento di tali comunicazioni avrà pertanto inizio la sessione di bilancio.

Propone pertanto di avviare l'esame in sede consultiva, per l'espressione dei rapporti alla Commissione bilancio, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio in una seduta da convocare alle ore 9 di martedì prossimo, 25 novembre, per proseguirlo nelle sedute da convocare alle ore 15 dello stesso giorno e alle ore 15 di mercoledì 26 e giovedì 27 novembre. Precisa che il termine per la presentazione dei rapporti è fissato alle ore 16 di giovedì 27 novembre.

Informa inoltre che il calendario dei lavori della Commissione potrà essere integrato con l'esame del decreto-legge n. 155 del 2008, in materia di salvaguardia del sistema creditizio, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, ove assegnato in tempo utile.

Conclude facendo presente che il calendario prospettato potrà comunque subire variazioni per tener conto delle sedute che verranno convocate per l'esame dei disegni di legge sul federalismo fiscale da parte delle Commissioni riunite 1^a, 5^a, e 6^a.

La Commissione esprime un assenso di massima per il calendario dei lavori proposto dal presidente Baldassarri per l'esame dei documenti di bilancio.

IN SEDE REFERENTE

(1075) SCIASCIA ed altri. – Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2008

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI dà conto dell'*iter* con il quale la Commissione bilancio sta procedendo all'esame del disegno di legge in titolo per l'espressione del prescritto parere sui profili finanziari, ricordando che ad oggi tale parere non è stato ancora espresso. Dopo aver ravvisato l'esigenza di una celere approvazione parlamentare della misura di incremento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2008, rende noto che il relatore Sciascia ha presentato l'emendamento 1.1 pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta. Dà quindi la parola al relatore perché proceda a illustrarlo.

Nell'illustrare l'emendamento 1.1, il relatore SCIASCIA (*PdL*) rileva che esso è finalizzato a risolvere, sulla scorta del contenuto della relazione tecnica presentata dal Governo alla Commissione bilancio, i profili problematici riscontrati con riferimento al testo del disegno di legge, per quanto riguarda sia l'esatta quantificazione dei complessivi oneri finanziari connessi con la misura di incremento dell'assegno sostitutivo per il 2008 sia l'accertamento del numero effettivo dei percettori del beneficio economico previsto. Precisa infatti che, rispetto alla previsione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge, l'emendamento modifica la quantificazione degli oneri finanziari, stimandoli in 9.361.000 euro.

Si riserva comunque di riformulare l'emendamento nel caso in cui il parere della Commissione bilancio dovesse comportare delle modifiche.

Conclude la propria illustrazione ribadendo l'esigenza di accelerare l'*iter* di approvazione del provvedimento.

In mancanza del parere del rappresentante del Governo sull'emendamento 1.1 e di quello della 5^a Commissione il presidente BALDASSARRI ne rinvia ad altra seduta la votazione. Fa presente, tuttavia, che il disegno di legge, implicando variazioni di spesa, sarà nuovamente iscritto all'ordine del giorno dopo la conclusione della sessione di bilancio.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) dichiara di condividere, anche a nome della senatrice Fontana, già componente del comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge sull'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il tenore dell'emendamento illustrato dal relatore e preannuncia il proprio assenso alla richiesta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Si associa infine alle considerazioni espresse in merito alla tempestiva operatività della misura sull'assegno sostitutivo per il 2008.

A tal proposito, il presidente BALDASSARRI sottolinea che l'emendamento 1.1 soddisfa tale esigenza, posto che esso contiene, in accoglimento di un'indicazione formulata dalla 1^a Commissione, la clausola di immediata entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1075**Art. 1****1.1**

IL RELATORE

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 9.361.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 19 novembre 2008

48^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1197) Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la discussione generale.

Nel dibattito prende la parola la senatrice POLI BORTONE (*PdL*) la quale esprime anzitutto imbarazzo per la redazione del testo, frutto a suo giudizio di modalità eccessivamente burocratiche di stesura che non facilitano la comprensione delle norme.

Precisa poi che, anche alla luce degli spunti offerti dalle interessanti audizioni, svolte in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, occorre definire alcuni parametri di riferimento, a partire dalla nozione di università virtuose. In proposito ritiene insufficiente il mero richiamo al rispetto del limite del 90 per cento per le spese del personale e auspica un impegno dell'Esecutivo a riordinare il complesso intreccio degli atti normativi riguardanti il settore. Non ritiene corretto, infatti, aver inserito importanti disposizioni di riforma dell'università in provvedimenti assai eterogenei, come ad esempio le leggi finanziarie o i cosiddetti «decreti-legge milleproroghe», ispirati evidentemente a finalità di risparmio di spesa. Reputa quindi imprescindibile una valutazione di merito

in ordine al carattere virtuoso degli atenei, atteso che molte spese possono essere destinate agli investimenti.

Giudica inoltre intollerabile che, a fronte di difficili e sofferti percorsi interni di carriera nel mondo accademico, si dia eccessivo spazio a soggetti esterni aventi la presunta qualifica di chiara fama. Al riguardo, sollecita una riflessione sulla questione, anche in vista di una razionalizzazione dei costi, nella prospettiva di svecchiare le università puntando su coloro i quali operano all'interno del comparto.

Si interroga inoltre sulle ragioni che hanno indotto l'Esecutivo a non recuperare la «riforma Moratti», che è stata inattuata per volontà politica dell'ex ministro Mussi, tanto più che essa indicava percorsi seri per l'accesso e la carriera nel mondo accademico.

Domanda infine maggiori chiarimenti in ordine all'articolo 1, comma 3, ritenendo che l'incremento delle assunzioni dal 20 al 50 per cento dovrebbe essere coperto con un taglio inferiore di risorse.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), nel richiamare le accorate riflessioni della senatrice Poli Bortone, invita a trarre spunto dalle preziose audizioni al fine di raggiungere soluzioni condivise, come ad esempio accaduto in occasione della riforma dell'ex ministro Ruberti. Ritiene poi che l'università sia inserita in un contesto più ampio di competizione quanto meno europea, ed è una istituzione dall'autonomia costituzionalmente garantita. È compito perciò del Parlamento, a suo avviso, rilanciare in termini positivi l'immagine del mondo accademico italiano, atteso che esso può contare su indiscutibili eccellenze.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di porre rimedio a disposizioni confuse dal punto di vista giuridico e ordinamentale, ritiene che il decreto-legge n. 180 risenta di una fretta ingiustificata. Il provvedimento, prosegue, bloccherà l'università in conseguenza dei numerosi contenziosi e sarà suscettibile di ledere i diritti acquisiti. Nel lamentare che esso sia motivato esclusivamente da ragioni di carattere finanziario, puntualizza che l'ampliamento del *turn over* ha a sua volta un carattere economico, considerato che a ciascun docente ordinario corrispondono due o più ricercatori. Evidenzia altresì l'inopportunità di riferire la natura virtuosa degli atenei esclusivamente al contenimento delle spese del personale, tanto più che per le università di recente istituzione il rispetto di tali limiti è connesso solo a situazioni contingenti.

Non ritiene peraltro ottimale il meccanismo di reclutamento previsto, dato che la composizione delle commissioni secondo il sistema misto non evita le distorsioni già denunciate dagli organi di stampa e non soddisfa il bisogno di trasparenza; in proposito il sorteggio dei docenti testimonia a suo avviso l'assoluta mancanza di coraggio nella scelta dei candidati migliori. Coglie quindi l'occasione per denunciare i pericoli della doppia idoneità in relazione alla quale si configura una violazione dell'articolo 3 della Costituzione e ribadisce infine la superficiale redazione del provvedimento.

Il presidente POSSA (*PdL*) esprime innanzitutto un convinto apprezzamento per gli indubbi miglioramenti che il decreto-legge n. 180 introduce sul funzionamento del sistema universitario, come ad esempio il cospicuo incremento della possibilità di reintegrare il *turn over*, la promozione della meritocrazia nel reclutamento nonché dell'accesso dei giovani, lo stimolo ad una equilibrata gestione delle risorse pubbliche, le maggiori dotazioni per le residenze universitarie e per il diritto allo studio.

Soffermandosi in dettaglio sulle disposizioni, rileva che, a partire dall'anno 2002, sono state disposte deroghe al limite del 90 per cento inerenti gli adeguamenti della retribuzione stabiliti per il personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori) e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro del personale tecnico ed amministrativo, i cui oneri non sono pertanto computati ai fini della determinazione della predetta soglia. Il richiamo contenuto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge all'ultima deroga disposta, valida fino al 31 dicembre 2008, fa tuttavia sì che dopo tale data molte università risulteranno eccedere il «tetto» e quindi rientreranno nelle penalizzazioni. Poiché è realistico che il suddetto termine sarà ulteriormente prorogato, magari nell'ennesimo «decreto milleproroghe» di fine anno, egli ritiene preferibile disporre il differimento fin d'ora, onde chiarire più precisamente la portata della norma. Ciò non toglie, puntualizza, che occorre comunque prevedere un termine certo per la fine delle continue proroghe, onde dare certezza al comparto universitario.

Quanto poi ai criteri di valutazione degli atenei, egli conviene con il senatore Ceruti che la virtuosità economica non sia esaustiva. Lamenta tuttavia l'assenza di parametri certi e condivisi per un'analisi di maggiore dettaglio.

Invita altresì a tener conto che il sistema universitario non è costituito da una mera aggregazione di università, bensì risponde ad una logica di sistema, che ha la funzione di acculturare la società italiana. Occorre quindi che esso, nel suo complesso, si faccia carico di esigenze anche minori, purchè non si ecceda nella moltiplicazione del numero delle discipline, tanto più che occorre valutare anche le esigenze del mercato.

In quest'ottica, appare evidente come in certe situazioni sia oggettivamente impossibile rispettare il limite del 90 per cento ed occorra svolgere una verifica più approfondita per garantire un'offerta formativa completa in una visione di sistema.

Passando alle procedure di reclutamento dei ricercatori, rileva che si tratta di assunzioni a tempo indeterminato, per le quali appare insufficiente la valutazione dei soli titoli. A differenza degli altri Paesi avanzati, dove l'assunzione dei ricercatori è a tempo determinato e può quindi svolgersi solo sulla base delle pubblicazioni, per un contratto a tempo indefinito ritiene indispensabile un colloquio che consenta la valutazione personale del candidato.

Quanto alla composizione delle commissioni di concorso per prima e seconda fascia, ritiene preferibile l'elezione del doppio dei commissari in luogo del triplo, atteso che in alcuni settori disciplinari i docenti risultano di numero insufficiente. Si interroga altresì sulla possibilità di ammettere

nelle commissioni per la valutazione comparativa dei ricercatori anche professori associati.

Dopo aver ribadito a sua volta l'esigenza di modificare i termini per l'adozione dei relativi decreti ministeriali aventi natura non regolamentare, passa all'articolo 2. Al riguardo, giudica eccessiva la discrezionalità sottesa al comma 1, secondo cui una quota «non inferiore» al 7 per cento dei finanziamenti è destinata al merito, manifestando inoltre perplessità sull'ipotesi di riuscire a valutare la qualità della ricerca scientifica; in proposito, suggerisce comunque di posticipare il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di ripartizione delle risorse.

In ordine all'articolo 3, chiede conclusivamente se gli stanziamenti previsti siano riferiti prevalentemente alle aree sottoutilizzate, atteso che le risorse sono prelevate dal relativo Fondo per il periodo 2007-2013.

Il senatore RUSCONI (*PD*) riconosce l'onestà intellettuale degli interventi di maggioranza, alla luce dei quali si chiede tuttavia se il provvedimento sia all'altezza delle aspettative.

Ad esempio, prende atto della disponibilità a prevedere la partecipazione degli associati nelle commissioni di concorso, onde favorirne la composizione, e dà atto del miglioramento connesso all'ampliamento dei limiti posti al *turn over*.

Il decreto-legge gli pare tuttavia un modesto accordo raggiunto con la Conferenza dei rettori, tale da richiedere un consistente intervento emendativo.

Osserva altresì che la discussione di merito non può prescindere dal drammatico taglio operato dal decreto-legge n. 112, che mette in crisi la natura pubblica del sistema universitario italiano. In proposito, rileva altresì che l'indagine conoscitiva sull'università deliberata di recente dalla Commissione suscita qualche perplessità, rischiando di porsi in rapporto funzionale proprio con il predetto decreto n. 112. Né vale l'argomentazione secondo cui le riduzioni di spesa saranno operative solo dal 2010, in quanto esse impediscono comunque una corretta programmazione dell'attività ordinaria. In questo modo, prosegue, viene meno la funzione dell'università come ascensore sociale, quale elemento centrale dello sviluppo del Paese, e si incrina la natura cooperativa del sistema, fondato sulla libera circolazione dei saperi e sulla virtuosa competizione di meriti scientifici.

Dopo aver rilevato che gli aspetti positivi del decreto-legge incontrano un limite insormontabile nel finanziamento solo annuale, egli rimarca poi l'incongruenza fra il comma 1 dell'articolo 1 e il successivo comma 3. La penalizzazione delle università che hanno superato il limite del 90 per cento, infatti, non solo non tiene conto dell'indebitamento ma trascura la circostanza che alcune sedi più recenti hanno avuto trasferimenti reali inferiori rispetto al calcolo virtuale. Con l'applicazione del comma 3, in costanza dei tagli disposti dal decreto-legge n. 112, sforerebbero anch'esse il predetto limite.

Pur apprezzando l'incremento dal 20 al 50 per cento del limite al *turn over* e la riserva del 60 per cento a favore dei giovani ricercatori, giudica pertanto solo apparentemente serio il comma 1 dell'articolo 1, che non rispecchia le condizioni economiche imposte. Dichiarandosi contrario a qualunque forma di ripiano a fondo perduto, esprime indi la propria preferenza a favore di piani di rientro che consentano agli atenei di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario.

Passando ai criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, rammenta che il sorteggio era già applicato ai tempi del ministro Fontana a metà degli anni Ottanta, ma fu superato alla luce dei discutibili risultati che conseguiva.

Dopo aver ribadito che anche il ricorso ai settori affini non risolve appieno le difficoltà di composizione delle commissioni, sollecita una riapertura dei termini di presentazione delle domande, al fine di evitare un proliferare di ricorsi giudiziari. Come sottolineato anche nel corso delle audizioni, non è infatti tanto il sorteggio in quanto tale a suscitare perplessità, quanto le conseguenze della sua applicazione. In quest'ottica, egli lancia una doppia provocazione: procedere per cooptazione, conseguendo quanto meno il risultato di un'assunzione di responsabilità, ovvero con il sorteggio puro.

Alla luce delle numerose criticità del provvedimento, condivise anche dalla maggioranza, suggerisce dunque il ritiro del decreto-legge e la proposizione di un disegno di legge ordinario, che consenta una riflessione approfondita sul reclutamento della docenza. Mantiene tuttavia la più ferma contrarietà rispetto ai tagli operati dal decreto-legge n. 112.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) dà atto al Governo di aver saputo correggere il tiro rispetto alla diffusa opposizione manifestata dal Paese ai provvedimenti sul sapere, anche se la risposta è stata piuttosto frettolosa, a giudizio della stessa maggioranza.

In particolare, esprime soddisfazione per l'innalzamento dal 20 al 50 per cento del limite al *turn over*, che supera una penalizzazione davvero eccessiva per gli atenei. Condivide altresì le norme sul diritto allo studio, positivamente volte a rafforzare le pari opportunità, anche se la copertura finanziaria risulta purtroppo infelice.

Nell'associarsi alla proposta del senatore Rusconi di un ritiro del decreto-legge a favore di un disegno di legge ordinario, conviene sull'esigenza di porre rimedio alle criticità del sistema per ridare senso alla missione dell'università. Rigetta tuttavia la tendenza ad una condanna generalizzata, volta esclusivamente a fornire un'immagine dell'università tale da giustificare le riduzioni di spesa imposte. Al contrario, l'università italiana nel suo complesso funziona e ne sono prova costante i nostri cervelli così spesso apprezzati all'estero. Invita quindi a rovesciare la prospettiva, dando valore alle eccellenze per meglio superare le criticità.

Rileva tuttavia a sua volta come risulti impossibile affrontare un percorso riformatore in costanza di tagli insostenibili per la sopravvivenza degli atenei.

Quanto alle modalità concorsuali, concorda con il senatore Ceruti che qualunque procedura sia inefficace in assenza di una moralità di sistema. Sollecita quindi l'introduzione di reali premialità, idonee a stimolare un'etica diffusa. Lamenta peraltro che il decreto-legge in esame non sia stato l'occasione per ridurre ad una le idoneità conseguibili con i concorsi.

Dopo essersi associata a coloro i quali hanno già invocato una prova orale per il reclutamento dei ricercatori, lamenta che i criteri di valutazione adottati penalizzino le università non virtuose sul piano economico senza tenere conto di altri, determinanti fattori quali la didattica o la ricerca. Né va sottaciuto che l'impovertimento degli atenei in difficoltà risulterà d'ostacolo ad eventuali piani di rientro, con la conseguenza della loro inevitabile decadenza.

Pone poi l'accento su un problema concreto relativo ai giovani ricercatori che hanno già vinto il concorso ma non sono stati assunti nel 2007. Atteso che la loro assunzione era prevista entro il 2008, ma gli atenei non sono in grado di inquadrarli, chiede che sia loro garantita certezza professionale.

Si augura altresì che alle università che possono presentare piani di rientro in accordo con il Governo sia consentito di accedere a risorse premiali, con particolare riferimento alla ricerca internazionale.

Il senatore CECCANTI (*PD*) dà conto in primo luogo del parere espresso sul provvedimento dalla Commissione affari costituzionali, che invita a riferire i termini previsti all'articolo 1 alla data di conversione del decreto-legge, piuttosto che alla sua entrata in vigore.

Invita poi a distinguere la disciplina dei concorsi già banditi, di carattere necessariamente transitorio, da quella a regime.

Quanto alla composizione delle commissioni, riconosce che un eccessivo ricorso ai settori affini non sia positivo. Manifesta tuttavia perplessità anche sulla partecipazione degli associati, alla luce degli sviluppi di carriera che essi devono ancora compiere.

Si esprime poi a favore della riapertura dei termini per la presentazione delle domande, reputando politicamente preferibile che l'inevitabile contenzioso si rivolga verso una posizione di apertura piuttosto che di chiusura. Ritiene comunque indispensabile un'attenta analisi del rapporto costi-benefici.

Il senatore DE ECCHER (*PdL*) manifesta irritazione nei confronti dei gruppi studenteschi minoritari che negli ultimi giorni si sono comportati come se l'università appartenesse loro, dimenticando che essa appartiene invece alla comunità sociale che, attraverso la fiscalità generale, consente loro di studiare e conseguire titoli di studio.

Con riguardo al sistema di reclutamento, si esprime a favore di un meccanismo nazionale che garantisca uniformità e criteri di selezione efficaci, evitando i condizionamenti locali, in analogia allo svolgimento degli esami conclusivi del ciclo di studi secondari.

Quanto alla selezione dei commissari, ritiene che il sorteggio tra gli aventi titolo offra maggiori garanzie di omogeneità.

Passando al limite del 90 per cento, si chiede perché esso non sia stato rispettato e agli atenei sia stato finora consentito di disattendere un preciso vincolo di legge.

Si associa altresì alle considerazioni del Presidente sul reclutamento dei ricercatori, reputando preferibile mantenere lo svolgimento di un colloquio, anche se si tratta certamente della parte più discrezionale del concorso.

Dopo essersi espresso in favore dell'idoneità unica, al fine di evitare l'insorgenza del precariato, si sofferma sull'articolo 2 e sui requisiti ivi previsti, interrogandosi sull'effettiva possibilità di certificare la qualità. Al riguardo, osserva che le attuali classifiche non corrispondono sempre ad elevati livelli qualitativi, a testimonianza di un funzionamento quanto meno incerto dei vigenti meccanismi di valutazione.

Pone infine l'accento sull'articolo 3, evidenziando la necessità di ridurre le sedi universitarie in un'ottica di razionalizzazione che tenga conto del rapporto costi-benefici nell'apertura di nuovi atenei.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 novembre 2008

48^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO avverte che il Relatore ha presentato tre nuovi emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 e che il Ministro della difesa ha dato la sua disponibilità ad intervenire nella seduta pomeridiana odierna per fornire chiarimenti in ordine all'emendamento 2.0.1 (testo 2) relativo alla proposta di istituire la società Difesa servizi S.p.A.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), relatore, si sofferma brevemente sugli emendamenti 2.0.100, 2.0.101 e 2.0.102. In particolare l'emendamento 2.0.100 mira a snellire l'organizzazione ed il funzionamento dell'albo degli autotrasportatori. Dopo aver illustrato brevemente l'emendamento 2.0.101, fa presente che l'emendamento 2.0.102 consente alle imprese tenute alla restituzione del credito di imposta usufruito per gli anni 1992, 1993 e 1994 di poter dilazionare in un arco temporale più ampio le ingenti somme da versare allo Stato.

A seguito delle richieste di chiarimento dei senatori RANUCCI (*PD*) e DE TONI (*IdV*) in ordine alla portata dell'emendamento 2.0.101, il senatore CICOLANI (*PdL*) evidenzia come la proposta contenuta nel predetto emendamento persegue l'obiettivo di sopprimere una norma – quella di cui all'articolo 83 *bis*, comma 8 del decreto-legge n. 112 del 2008 – che può ritenersi superflua, in quanto l'articolo 2951 del codice civile disciplina comunque in modo analogo la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto. La norma inoltre potrebbe ingenerare incertezze applicative sotto il profilo della possibilità di estensione dell'azione di rivalsa prevista dalla citata disposizione del decreto-legge n. 112 anche ai contratti stipulati in forma scritta.

Dopo un breve intervento del sottosegretario GIACHINO volto a sostenere la proposta espressa nell'emendamento 2.0.101, ha la parola il senatore Marco FILIPPI (*PD*) il quale, riferendosi alla proposta contenuta nell'emendamento 2.0.100, esprime l'esigenza di un approfondimento anche in relazione alla preoccupazione che, in tal modo, si possano introdurre deregolamentazioni nel settore ed automatismi che potrebbero innescare meccanismi non controllabili. Conclude segnalando l'esigenza dell'intensificazione dei controlli in materia.

Si passa quindi alla formulazione dei pareri del RELATORE riferiti agli emendamenti sui quali lo stesso si era riservato. Dichiaro quindi di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno G/1152/1/8 (testo 2).

Il presidente GRILLO modifica l'emendamento 1.14/*bis* in un testo 2, che reca un espresso riferimento al decreto legislativo n. 153 del 1999. Ricorda che la proposta in esso contenuta è volta ad escludere dall'ambito applicativo del codice dei contratti pubblici, con riferimento alle procedure ad evidenza pubblica in esso previste, taluni enti trasformati in associazioni o fondazioni che, si precisa, non rientrerebbero nell'elenco degli organismi di diritto pubblico.

Seguono brevi interventi del senatore IZZO (*PdL*) – per formulare la richiesta di avere ulteriori chiarimenti in ordine alla proposta emendativa in esame – del senatore RANUCCI (*PD*) – che esprime perplessità sul contenuto della proposta – e della senatrice DONAGGIO (*PD*), la quale invita a verificare con attenzione l'ambito applicativo delle disposizioni che l'emendamento propone di introdurre, potendo le stesse escludere dal ricorso a procedure ad evidenza pubblica una serie di soggetti per i quali invece permarrebbe in modo ineludibile l'esigenza di applicare le disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Ha quindi la parola il senatore Marco FILIPPI (*PD*) il quale, in relazione alla preannunciata disponibilità del Ministro della difesa ad intervenire nel corso della seduta pomeridiana odierna per fornire chiarimenti sull'emendamento 2.0.1 (testo 2), ritiene non opportuna tale partecipa-

zione, ed anzi preannuncia per tale eventualità l'indisponibilità della sua parte politica a prendere parte ai lavori della seduta pomeridiana. L'emendamento in questione andrebbe assolutamente espunto dall'esame del provvedimento in titolo in quanto lo stesso andrebbe approfondito nelle sedi più opportune, sulle quali l'opposizione assicurerebbe la massima disponibilità ad affrontare proficuamente il tema sollevato dalla proposta emendativa in questione.

Dopo che il senatore DE TONI (*IdV*) ha dichiarato di concordare pienamente con la posizione testè espressa dal senatore Marco Filippi, il presidente GRILLO si dichiara sorpreso per l'atteggiamento espresso dall'opposizione in ordine alla preannunciata partecipazione del Ministro della Difesa. Certo, il numero e la eterogeneità degli emendamenti presentati hanno posto delicate questioni, ponendo l'indubbia esigenza di approfondimenti. La preannunciata presenza del Ministro della Difesa, peraltro, era volta a far chiarezza sul merito della citata proposta emendativa, volendo esprimere un approccio costruttivo volto anche a ribadire la condivisione di un metodo che è quello per il quale ciascuna commissione è chiamata ad esaminare nel merito le proposte che rientrano nella sua competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

49^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore ASTORE (*IdV*), intervenendo per una precisazione sull'emendamento 3.11, richiama su di esso l'attenzione in relazione alla proposta, in esso contenuta, di estendere anche in favore delle aree terremotate della regione Molise e della regione Puglia le misure che sono state previste per gli analoghi eventi calamitosi che hanno riguardato la regione Marche. Viene in rilievo infatti la medesima esigenza che si è inteso soddisfare con il provvedimento in esame, soprattutto per le difficoltà che incontra la popolazione interessata in conseguenza delle misure introdotte con il decreto-legge n. 112 del 2008 che ha anticipato al 30 giugno il venir meno di taluni benefici concessi in relazione all'evento calamitoso.

Il senatore BALDINI (*PdL*) riformula l'emendamento 2.1 in un testo 2.

Il presidente GRILLO, tenendo conto delle osservazioni espresse nel corso dell'odierna seduta antimeridiana, riformula l'emendamento 1.14/*bis* (testo 2) in un testo 3. Riformula altresì l'emendamento 3.0.8 (testo 2) in un testo 3.

Ha quindi la parola il senatore ZANETTA (*PdL*) il quale, dopo aver riferito brevemente circa i chiarimenti rilevati dal Governo a proposito della proposta di costituzione della società Difesa servizi S.p.A., ritira l'emendamento 2.0.1 (testo 2), pur nella consapevolezza che la proposta in esso contenuto risponda ad una reale esigenza e che la società di cui si propone l'istituzione sia realmente necessaria. È peraltro prevalsa la considerazione della opportunità che tali apprezzabili disposizioni siano esaminate compiutamente dalla Commissione di merito in occasione dell'esame di iniziative più appropriate, e ciò anche alla luce dell'atteggiamento assunto dall'opposizione.

Il Relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), sciogliendo la riserva in ordine all'espressione del parere riferito a talune proposte emendative, anche alla luce dei pareri resi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.14/*bis* (testo 3), 2.1 (testo 2), 3.10 e 3.0.8 (testo 3). Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.0.3 e 3.5, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.0.2 (testo 2) e 3.0.5. Invita quindi i senatori Mura e Stiffoni a ritirare l'emendamento 1.12 (testo 2), così da rendere possibile un approfondimento dei profili finanziari di tale proposta emendativa, prima dell'esame in Assemblea. Con riferimento poi all'emendamento 3.4, pur esprimendo interesse ed apprezzamento per i contenuti di tale proposta emendativa, invita la Commissione a disporre una reiezione tecnica, allo scopo di consentire, in vista dell'esame in Assemblea, un approfondimento dei profili finanziari dell'emendamento stesso. Stante l'assenza del senatore Izzo, aggiunge la propria firma e riformula gli emendamenti 2.6 e 3.9, così da tener conto delle condizioni poste, rispettivamente, dalla 5^a e dalla 1^a Commissione permanente.

Il senatore MURA (*LNP*), accogliendo l'invito del Relatore, ritira l'emendamento 1.12 (testo 2).

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), accogliendo l'invito del Relatore, ritira l'emendamento 2.0.2 (testo 2).

Il senatore ZANETTA (*PdL*) ritira l'emendamento 1.1, riservandosi di presentare eventualmente in Assemblea un ordine del giorno derivante dalla sua trasformazione.

Il senatore BALDINI (*PdL*) ritira l'emendamento 3.0.9, riservandosi di presentare eventualmente in Assemblea un ordine del giorno derivante dalla sua trasformazione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, all'unanimità, l'ordine del giorno n. 1 (testo 2).

La Commissione, con separate votazioni, respinge l'emendamento 1.2, approva l'emendamento 1.3 (testo 2), respinge l'emendamento 1.4 ed approva l'emendamento 1.5.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) a nome della propria parte politica, annuncia l'astensione sull'emendamento 1.6 (testo 2).

Anche il senatore DE TONI (*IdV*) annuncia l'astensione dei senatori dell'Italia dei Valori sull'emendamento 1.6 (testo 2).

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.6 (testo 2).

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) annuncia l'astensione dei senatori del PD sull'emendamento 1.7.

L'emendamento 1.7, posti ai voti, risulta approvato.

L'emendamento 1.8 risulta pertanto precluso.

In esito a distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.13 e 1.14. Viene quindi approvato l'emendamento 1.14/*bis* (testo 3).

La Commissione, con separate votazioni, respinge poi gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.0.1 identico all'emendamento 1.0.2 e 1.0.3, mentre approva l'emendamento 2.1 (testo 2).

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO ritira l'emendamento 2.1000, riservandosi eventualmente di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) annuncia l'astensione dei senatori del PD sull'emendamento 2.5.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.5 e 2.6 (testo 2).

Il senatore BORNACIN (*PdL*) ritira l'emendamento 2.0.3 (testo 2).

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) annuncia l'astensione dei senatori del PD sull'emendamento 2.0.6.

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 2.0.6, 2.0.100, 2.0.101 e 2.0.102, mentre respinge l'emendamento 3.1.

Il senatore OLIVA (*Misto-MPA*) ritira l'emendamento 3.2.

Con separate votazioni la Commissione approva all'unanimità l'emendamento 3.100, mentre respinge gli emendamenti 3.3 e 3.4.

Dopo che le senatrici MAGISTRELLI (*PD*) e FIORONI (*PD*) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 3.5, questo, posto ai voti, risulta respinto.

Dopo che il senatore OLIVA (*Misto-MPA*) ha ritirato l'emendamento 3.6, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.7 e 3.8, mentre sono approvati, all'unanimità, gli emendamenti 3.9 (testo 2) e 3.10.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.11 e 3.12.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) annuncia l'astensione dei senatori del PD sull'emendamento 3.0.1, dopo che il RELATORE ha preannunciato l'intenzione sua e del Governo di mettere a punto, in vista dell'esame in Assemblea, un nuovo testo di tale proposta emendativa, così da venire incontro alle esigenze rappresentate dai senatori dell'opposizione.

L'emendamento 3.0.1 viene quindi approvato.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) annuncia il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 3.0.2 (testo 2).

Con separate votazioni gli emendamenti 3.0.2 (testo 2) e 3.0.3 (testo 2) vengono quindi approvati.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) annuncia l'astensione dei senatori del PD sull'emendamento 3.0.4 (testo 2).

La Commissione approva l'emendamento 3.0.4 (testo 2).

Il senatore BALDINI (*PdL*) ritira l'emendamento 3.0.5.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) annuncia l'astensione dei senatori del PD sull'emendamento 3.0.7 (testo 2).

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 3.0.7 (testo 2) e 3.0.8 (testo 3).

La Commissione conferisce al Relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del provvedimento in titolo, con gli emendamenti approvati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter riferire oralmente.

In considerazione del fatto che la 5^a Commissione permanente non si è ancora espressa su tutti gli emendamenti presentati, la Commissione conferisce altresì al Relatore mandato a modificare o ritirare gli emendamenti approvati, qualora fosse necessario, in ottemperanza al parere eventualmente reso dalla Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1152

G/1152/1/8 (testo 2)

RANUCCI, Marco FILIPPI, IZZO, DE TONI, MAGISTRELLI, CICOLANI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1152, di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;

premessi che:

gli Atti assunti dal Governo, insieme agli Accordi di programma Stato-Regioni, prevedono per il Mezzogiorno ed in particolare per la Calabria uno sviluppo economico, produttivo e occupazionale fondato sulla realizzazione delle grandi infrastrutture, in modo particolare quelle per la movimentazione delle genti e delle merci;

il piano di spesa, a sostegno di tutti gli Atti di programmazione, per la Calabria, prevede un impegno economico di 21,480 miliardi di Euro; a fronte di tale impegno di spesa, la disponibilità finanziaria è di 7,543 miliardi di Euro, pari al 35,61 per cento;

il progetto di ammodernamento e messa in sicurezza della Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria costituisce una priorità di assoluta valenza strategica nella politica infrastrutturale del Paese; ciò nonostante lo svolgimento dei lavori continua a registrare grande lentezza, con continui rinvii e forti ritardi nell'effettivo inizio delle opere e nei finanziamenti;

le imprese che operano nel settore dei lavori pubblici al sud, e in particolare in Calabria, lamentano diverse criticità, ed in particolare: ritardi intercorrenti dall'aggiudicazione dell'appalto all'avvio dei lavori che mediamente superano i 24 mesi; rescissioni degli Atti contrattuali a causa di inadempienze alle vigenti norme di legge; continui attentati a mezzi meccanici o alla logistica in molti cantieri, a seguito dei quali i lavori subiscono notevoli rallentamenti; difficoltà di approvvigionamento di forniture e materiali nei cantieri in produzione e di riflesso notevoli incertezze operative che limitano anche lo sviluppo occupazionale;

le richieste di estorsioni e le intimidazioni delle organizzazioni criminali sono diventate soffocanti al punto che molte ditte impegnate nei lavori sull'A3, e in altre grandi opere pubbliche, hanno manifestato l'intenzione di interrompere i lavori e abbandonare i cantieri;

le inchieste Tamburo e Arca condotte dalla DIA e avvenute in periodi diversi, dimostrano ad esempio come le modalità di infiltrazione delle cosche nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria non cambiano e passano innanzitutto attraverso il pagamento di una tangente pari al 3 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che i sistemi, attraverso i quali le imprese imposte dalla malavita organizzata accantonano le somme per pagare le tangenti, sono innanzi tutto la sovrapproduzione, in secondo luogo l'emissione di fatture a copertura di operazioni inesistenti, infine la fornitura di materiale non corrispondente, per qualità e quantità al capitolato d'appalto;

considerato che:

la realizzazione di un Piano di infrastrutture organico, necessario e urgente per tutto il Sud e in particolare per la Calabria rappresenta, per la «società civile», una sfida concreta tesa ad avviare un circuito virtuoso fatto di certezze e di prospettive di sviluppo economico, produttivo e occupazionale;

trasferire i finanziamenti disponibili per le opere infrastrutturali, destinati alla Calabria, o alle Regioni del Sud, in altri programmi per altre regioni, non è certo il rimedio per non «sovvenzionare» la malavita organizzata, anzi creerebbe ulteriori impedimenti allo sviluppo di queste aree già fortemente sottosviluppate e per questo sottoutilizzate;

è nelle fasi della sub-contrattazione che la malavita organizzata determina il suo massimo interesse per controllare o tentare di controllare, ogni forma di cessione a terzi;

per controllare e governare, in trasparenza, tutte le fasi della sub-contrattazione a terzi, la norma del subappalto «di tipo passante» o del pagamento attraverso bonifico bancario, significherebbe un forte deterrente per le organizzazioni malavitose;

la portata strategica delle opere per le infrastrutture del sud deve prevedere un accurato e ben strutturato sistema di controllo dei cantieri e dei subcantieri, a garanzia della piena regolarità dei lavori e per assicurare concrete condizioni di sicurezza tali da prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie al fine di realizzare un piano straordinario teso alla corretta e tempestiva realizzazione delle opere, nel quadro di massima vigilanza e controllo sui cantieri e nei sub-cantieri nelle aree territoriali del mezzogiorno e a garantire la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti con particolare attenzione ai subappalti;

a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle grandi opere infrastrutturali di interesse nazionale in corso di realizzazione nel mezzogiorno, con specifico riferimento all'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, prevedendo a tal fine anche presidi di pubblica sicurezza all'interno dei cantieri;

ad istituire in ogni Prefettura degli Osservatori preposti al monitoraggio, in collaborazione con l'ispettorato del lavoro, dei flussi di manodopera e al controllo della regolarità dei rapporti di lavoro, anche allo scopo di evitare le sempre più frequenti frodi di identità.

G/1152/1/8

RANUCCI, Marco FILIPPI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1152, di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;

premessi che:

gli Atti assunti dal Governo, insieme agli Accordi di programma Stato-Regioni, prevedono per il Mezzogiorno ed in particolare per la Calabria uno sviluppo economico, produttivo e occupazionale fondato sulla realizzazione delle grandi infrastrutture, in modo particolare quelle per la movimentazione delle genti e delle merci;

il piano di spesa, a sostegno di tutti gli Atti di programmazione, per la Calabria, prevede un impegno economico di 21,480 miliardi di Euro; a fronte di tale impegno di spesa, la disponibilità finanziaria è di 7,543 miliardi di Euro, pari al 35,61 per cento;

il progetto di ammodernamento e messa in sicurezza della Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria costituisce una priorità di assoluta valenza strategica nella politica infrastrutturale del Paese; ciò nonostante lo svolgimento dei lavori continua a registrare grande lentezza, con continui rinvii e forti ritardi nell'effettivo inizio delle opere e nei finanziamenti;

le imprese che operano nel settore dei lavori pubblici al sud, e in particolare in Calabria, lamentano diverse criticità, ed in particolare: ritardi intercorrenti dall'aggiudicazione dell'appalto all'avvio dei lavori che mediamente superano i 24 mesi; rescissioni degli Atti contrattuali a causa di inadempienze alle vigenti norme di legge; continui attentati a mezzi meccanici o alla logistica in molti cantieri, a seguito dei quali i lavori subiscono notevoli rallentamenti; difficoltà di approvvigionamento di

forniture e materiali nei cantieri in produzione e di riflesso notevoli incertezze operative che limitano anche lo sviluppo occupazionale;

le richieste di estorsioni e le intimidazioni delle organizzazioni criminali sono diventate soffocanti al punto che molte ditte impegnate nei lavori sull'A3, e in altre grandi opere pubbliche, hanno manifestato l'intenzione di interrompere i lavori e abbandonare i cantieri;

le inchieste Tamburo e Arca condotte dalla DIA e avvenute in periodi diversi, dimostrano ad esempio come le modalità di infiltrazione delle cosche nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria non cambiano e passano innanzitutto attraverso il pagamento di una tangente pari al 3 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che i sistemi, attraverso i quali le imprese imposte dalla malavita organizzata accantonano le somme per pagare le tangenti, sono innanzi tutto la sovrapproduzione, in secondo luogo l'emissione di fatture a copertura di operazioni inesistenti, infine la fornitura di materiale non corrispondente, per qualità e quantità al capitolato d'appalto;

considerato che:

la realizzazione di un Piano di infrastrutture organico, necessario e urgente per tutto il Sud e in particolare per la Calabria rappresenta, per la «società civile», una sfida concreta tesa ad avviare un circuito virtuoso fatto di certezze e di prospettive di sviluppo economico, produttivo e occupazionale;

trasferire i finanziamenti disponibili per le opere infrastrutturali, destinati alla Calabria, o alle Regioni del Sud, in altri programmi per altre regioni, non è certo il rimedio per non «sovvenzionare» la malavita organizzata, anzi creerebbe ulteriori impedimenti allo sviluppo di queste aree già fortemente sottosviluppate e per questo sottoutilizzate;

è nelle fasi della sub-contrattazione che la malavita organizzata determina il suo massimo interesse per controllare o tentare di controllare, ogni forma di cessione a terzi;

per controllare e governare, in trasparenza, tutte le fasi della sub-contrattazione a terzi, la norma del subappalto «di tipo passante» o del pagamento attraverso bonifico bancario, significherebbe un forte deterrente per le organizzazioni malavitose;

la portata strategica delle opere per le infrastrutture del sud deve prevedere un accurato e ben strutturato sistema di controllo dei cantieri e dei subcantieri, a garanzia della piena regolarità dei lavori e per assicurare concrete condizioni di sicurezza tali da prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie al fine di realizzare un piano straordinario di vigilanza e controllo sui cantieri e nei sub-cantieri nelle aree territoriali del mezzogiorno e a garantire la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti con particolare attenzione ai subappalti;

a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle grandi opere infrastrutturali di interesse nazionale in corso di realizzazione nel mezzogiorno, con specifico riferimento all'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, prevedendo a tal fine anche presidi di pubblica sicurezza all'interno dei cantieri;

ad istituire in ogni Prefettura degli Osservatori preposti al monitoraggio, in collaborazione con l'ispettorato del lavoro, dei flussi di manodopera e al controllo della regolarità dei rapporti di lavoro, anche allo scopo di evitare le sempre più frequenti frodi di identità.

Art. 1.

1.1

MENARDI, ZANETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «Per fronteggiare» con le seguenti: «Nelle more della rideterminazione delle modalità di adeguamento dei prezzi nei lavori pubblici così come regolate dall'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni per renderle omogenee alle previsioni dell'articolo 115 dello stesso decreto legislativo, per fronteggiare nell'immediato».

1.2

MENARDI, ZANETTA

Al comma 1, sostituire le parole da: «le variazioni percentuali su base annuale» sino a: «più significativi» con le seguenti: «per ciascuno dei trimestri dell'anno 2008 il livello dei prezzi dei materiali di costruzione più significativi determinandone le variazioni percentuali rispetto ai prezzi annualmente rilevati ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni».

1.3 (testo 2)

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 1, sostituire le parole: «su base annuale» con le seguenti: «su base semestrale».

Conseguentemente al comma 10, dopo le parole: «dopo 300 milioni di euro,» aggiungere le seguenti: «che costituisce tetto massimo di spesa,».

1.3

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 1, sostituire le parole: «su base annuale» con le seguenti: «su base trimestrale».

1.4

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per i materiali di cui al comma 1 impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. L'importo della compensazione è determinato applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei relativi prezzi, successive alla presentazione dell'offerta, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto di cui al comma 1 e con quelli già adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le variazioni percentuali sono diminuite dell'8 per cento se riferite esclusivamente al 2008 e del 10 per cento complessivo se riferite a più anni.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

1.5

MENARDI, ZANETTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni».

1.6 (testo 2)

BALDINI, GALLO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento».

1.6

BALDINI, GALLO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.».

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 133:

1) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-ter»;

2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

''1-ter. Ai fini dell'adeguamento dei prezzi, l'appaltatore al momento della presentazione dell'offerta sceglie tra le seguenti modalità:

a) revisione prezzi di cui al comma 2;

b) adeguamento annuale di cui ai commi 3 e 3-bis;

c) compensazioni dei materiali da costruzione di cui ai commi 4, 5, 6, 6-bis.

1-quater. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.'';

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si procede alla revisione dei prezzi pattuiti qualora la stazione appaltante riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione della offerta. La revisione si intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la percentuale suddetta. Sul nuovo importo dei lavori risultante dalla revisione si applica il ribasso contrattuale. Le domande di revisione, a pena di decadenza, sono presentate prima della firma del certificato di collaudo dei lavori. Ove ritenga di dover procedere alla revisione dei prezzi in diminuzione, la stazione appaltante ne dà notizia all'impresa prima che siano approvati gli atti di collaudo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce con proprio decreto, distintamente per le categorie di lavoro, le quote percentuali d'incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della mano d'opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma sia eguale a 100, nonché la composizione della squadra tipo. Per i materiali, i trasporti e i noli il decreto ministeriale assume ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo, in numero com-

plexivo non superiore a dieci, più rappresentativi secondo la natura dei lavori rientranti in ciascuna categoria. Per determinare le variazioni di costo della mano d'opera si tiene conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra tipo, comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, sono rilevate le variazioni dei prezzi, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT e dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'adeguamento annuale consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione annuo reale nel settore delle costruzioni e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori eseguiti nell'anno considerato. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. A tal fine l'ISTAT provvede a rilevare gli indici di costo di costruzione delle più significative tipologie di lavori.»;

5) al comma 3-*bis*, le parole: «del prezzo chiuso» sono sostituite dalle seguenti: «dell'adeguamento annuale»;

6) al comma 4, le parole: «In deroga a quanto previsto dal comma 2,» sono soppresse e dopo le parole: «singoli materiali da costruzione» le parole: «, per effetto di circostanze eccezionali,» sono soppresse;

7) al comma 7, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-*ter*»;

8) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.»;

b) all'articolo 253, dopo il comma 24 è inserito il seguente:

«24-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 133, comma 1-*ter*, si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2009. Per le offerte presentate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2009, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la modalità scelta tra quelle previste all'articolo 133, comma 1-*ter*.».

1.7

MENARDI, ZANETTA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni».

1.8

DE TONI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale regime normativo si applica anche per l'anno 2009 e seguenti».

1.9

MENARDI, ZANETTA

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare, anche per più di una annualità, gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011».

1.10

MURA, STIFFONI

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 8 e 9» inserire le seguenti: «e comunque per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

1.11

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 10, sostituire le parole: «fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalità di cui al comma 11» con le seguenti: «da parte delle amministrazioni aggiudicatrici con le risorse ancora non impegnate presenti sui rispettivi programmi che hanno deter-

minato il finanziamento dell'opera e qualora non sufficienti con l'accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, il cui onere è posto a totale carico dello Stato, nei limiti degli importi fissati in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2009».

Conseguentemente sopprimere il comma 11.

1.12 (testo 2)

MURA, STIFFONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso».

Agli oneri derivanti dalla presente norma pari a 195 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1.12

MURA, STIFFONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso».

1.13

STIFFONI, MURA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per i lavori di importo complessivo non superiore a

250.000 euro, con invito rivolto ad almeno 5 soggetti, ovvero di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, con invito rivolto ad almeno 15 soggetti”».

1.14

STIFFONI, MURA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, il comma 8 è sostituito dal seguente:

”8. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione, di valore inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), previste all’interno di piani attuativi”».

1.14/bis (testo 3)

GRILLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli Enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e gli Enti trasformati in Associazioni o in Fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture».

1.14/bis (testo 2)

GRILLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli Enti di cui al de-

creto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e gli Enti trasformati in Associazioni o in Fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

1.14/bis

GRILLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli Enti trasformati in Associazioni o in Fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

1.15

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire il comma 11, con i seguenti:

«11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con dotazione di 300 milioni per l'anno 2009.

11-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita con la seguente: "6,5".

11-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse».

1.16

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di 150 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011» e conseguentemente sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

1.17

OLIVA, PISTORIO

Al comma 11, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«11-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.18

DE TONI

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

1.19

DE TONI

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».

1.0.1

BALDINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle forniture edili)

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera».

1.0.2

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle forniture edili)

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera».

1.0.3

MARCO FILIPPI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 22-*sexies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rifinanziato di euro 350.000,00 per l'anno 2008 e di euro 650.000,00 per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede per l'anno 2008 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e per l'anno 2009 mediante utilizzo della somma rinveniente nell'esercizio finanziario 2008 dalla medesima autorizzazione di spesa che allo scopo viene mantenuta in bilancio in conto residui per essere versata all'entrata del Bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 650.000,00 per l'anno 2009».

1.0.4

MENARDI, ZANETTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di arbitrati)

1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, già differiti dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 giugno 2008 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008 n. 129 sono ulteriormente differiti sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina applicabile alle controversie arbitrali nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme che prevedono mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture o contemplano arbitrati obbligatori diversi da quelli disciplinati dalla parte IV del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, ivi comprese quelle richiamate all'articolo 253, comma 34, lettera *d*) del medesimo decreto legislativo».

Art. 2.**2.1 (testo 2)**

BALDINI, GALLO

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 marzo 2009".

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.».

2.1

BALDINI, GALLO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «ed utilizzate entro il 31 marzo 2009».

2.1000

IL GOVERNO

All'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009, di 520 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1.120 milioni di euro per l'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative risorse.

2-ter. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.A., è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto viene individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.

2-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009, 1.000 milioni per l'anno 2010 e 1.600 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al fondo per le aree sottoutilizzate.

2-quinquies. Al comma 1020 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo la parola "destina" è inserita la seguente: "prioritariamente" e dopo la parola "concessionari" sono inserite le seguenti: "fino alla concorrenza dei relativi costi".

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2009 le entrate derivanti dall'applicazione del secondo periodo, corrisposte direttamente ad ANAS S.p.A., al netto di quelle destinate alle attività di vigilanza e controllo, sono incluse nel contratto di programma - parte servizi e possono essere destinate a tutti i servizi oggetto del medesimo contratto"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2 sostituire le parole: «e autotrasporto» con le seguenti: «autotrasporto, servizi ferroviari e destinazione del canone relativo ai pedaggi autostradali».

2.2

PAPANIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono inseriti i seguenti commi:

''1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, per le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri, l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è ridotta ad euro 302 per mille litri.

1-ter. Per ottenere il rimborso della maggiore accisa versata, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui al comma 1-bis presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni''.

2-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita con la seguente: ''7,5''.».

2.3

PAPANIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per fronteggiare la grave crisi conseguente all'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria a favore delle imprese di trasporto col-

lettivo di persone su strada, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio 2009. Entro il successivo 30 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure sono stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita con la seguente: "7,5"».

2.4

PAPANIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli interventi di cui all'articolo 2, comma 135 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di fare fronte ai danni e quindi al mancato reddito dovuto al manifestarsi della malattia fungina *Plasmopara viticola* meglio nota come "Peronospora", si provvede per l'anno 2008 per 20 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 102 del 2004, relativa al "Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi" e fino a 30 milioni di euro nell'ambito delle disponibilità del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

2.5

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

2.6 (testo 2)

Izzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, nei limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.6

Izzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo di 68 unità, nei limiti di un importo massimo di 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.1 (testo 2)

ZANETTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Difesa Servizi S.p.A.)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte o modificate dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Foze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.A.».

2. Il Ministro della difesa è autorizzato a costituire, anche con atto unilaterale, la società di cui al comma 1. La società ha sede in Roma. Il capitale iniziale è pari a 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

3. La società, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Ministero della difesa, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministra-

tivo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

6. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto prevede:

a) la proprietà esclusiva del Ministero della difesa del capitale sociale e il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del "controllo analogo" sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

11. All'onere derivante dal comma 2, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. Il Ministero della difesa, attraverso la società di cui al comma 1, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interes-

sate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.

13. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 12 i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

14. Ai fini di cui al comma 12, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo deve essere allegato un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.

15. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

16. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle interese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, la quale svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale.

17. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 16 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

18. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

19. Il Ministero della difesa può, anche avvalendosi della società di cui al comma 1, consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 18 me-

dante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.

20. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

21. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 18 in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

22. Le disposizioni di cui ai commi da 18 a 23 non si applicano ai collezionisti e agli armatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

23. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18, e le modalità attuative dei commi da 18 a 22 del presente decreto.

2.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente;

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione ambientale degli immobili militari e costituzione della società Difesa Servizi S.p.a.)

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può affidare in concessione o in locazione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, fatti salvi i diritti dei terzi, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, non-

ché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente.

2. Non possono essere utilizzati, ai fini del comma 1, i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, osservando i principi e le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo deve essere allegato un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente.

4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca la conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, la quale svolge i suoi lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ivi incluse le disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di VIA. Restano ferme, qualora previste dalla normativa vigente, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove previsto, è reso in base alla normativa vigente.

6. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, delle disposizioni introdotte o modificate dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è costituita la società per azioni denominata "Difesa Servizi S.p.a."

8. Il Ministro della difesa è autorizzato a costituire, anche con atto unilaterale, la società di cui al comma 1. La società ha sede in Roma.

Il capitale iniziale è pari a 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

9. La società, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Ministero della difesa, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblica.

10. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità della convenzione di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

11. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

12. Ai fini di cui al comma 9, lo statuto prevede:

a) la proprietà esclusiva del Ministero della difesa del capitale sociale e il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del "controllo analogo" sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

13. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

14. La pubblicazione del decreto di cui al comma 11 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

15. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

16. Ai fini del funzionamento della società "Difesa Servizi S.p.a.", in deroga a quanto previsto dal comma 9, dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

17. All'onere derivante dalla costituzione della società "Difesa Servizi S.p.a.", pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «pesca professionale,» inserire le seguenti: «di attività funzionali alle Forze armate».

2.0.2 (testo 2)

LEGNINI, MARCO FILIPPI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di terzi abilitati al trasporto, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O che siano provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.

1-ter. È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O che siano muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità."».

2.0.2

LEGNINI, MARCO FILIPPI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito ai veicoli muniti di foglio di via di trasportare altri veicoli, o loro parti, destinati anch'essi all'esportazione o a partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6"».

2.0.3 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI, BORNACIN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 99 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, è consentito, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N e O che siano provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.

1-ter. È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, che siano muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di vei-

coli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità.".

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 98 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è abrogato».

2.0.3

BENEDETTI VALENTINI, BORNACIN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito ai veicoli muniti di foglio di via di trasportare altri veicoli, o loro parti, destinati anch'essi all'esportazione o a partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati».

2.0.4

ZANETTA, GALLO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

*(Disposizioni relative all'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie)*

1. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, è disciplinato nell'ambito del comparto degli enti di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. All'articolo 4, comma 6, lettera *a*), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, le parole: "individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono soppresse.».

2.0.5

ZANETTA, GALLO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162)

1. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

''*c*) definizione delle procedure di inquadramento nell'organico dell'Agenzia, da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento, del personale di cui al comma 8, lettera *b*), del presente articolo e disciplina del reclutamento, per i posti vacanti e disponibili, delle risorse umane individuate mediante procedure selettive, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, e dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dell'esigenza di favorire l'aggiornamento e la mobilità del personale dell'Agenzia anche mediante lo scambio di esperienze e di professionalità con i gestori delle reti e le imprese ferroviarie;''».

2.0.6

BALDINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio pubblico di trasporto esercitato in regime di concessione, nell'allegato A, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante ''Disposizioni abrogate ex articolo 24'' la riga 2071 contenente il riferimento alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, è soppressa».

2.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Nel testo del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono soppressi: all'articolo 6, la lettera *h*) del comma 1 ed il comma 12; all'articolo 7, comma 2, primo periodo, le parole: "e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con il Comitato regionali dell'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11" e l'ultimo periodo; all'articolo 9, la lettera *b*); l'articolo 11; all'articolo 12, comma 2, l'ultimo periodo».

2.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 83-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del Codice civile" sono soppresse».

2.0.102

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 2, comma 7 della legge 17 maggio 2002, n. 96, di conversione del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi"».

Art. 3.**3.1**

SANNA, SCANU, CABRAS, SBARBATI, ZANDA, MARCO FILIPPI

Al comma 1, sostituire le parole: «233 milioni» con le seguenti: «755 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) 111,044 milioni di euro nell'ambito delle risorse del programma interregionale FAS 2007/2013, di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 123 del 13 maggio 2008, da erogare a titolo di anticipazione alla regione Sardegna per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.»;

b) dopo le lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) 522 milioni di euro nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 123 del 13 maggio 2008, da erogare a titolo di anticipazione alla regione Sardegna per la realizzazione della nuova "trasversale del Nord Sardegna" fra Sassari e Olbia, delle sue due ramificazioni, nonché della viabilità secondaria necessaria allo svolgimento del G8».

3.2

OLIVA, PISTORIO

Al comma 1 sopprimere le parole: «a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 233 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «24 aprile» con le seguenti: «23 aprile».

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nella Gazzetta Ufficiale n. 123» con le seguenti: «nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 111».

3.3

SANNA, CABRAS, SCANU, SBARBATI, ZANDA, MARCO FILIPPI

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita per le popolazioni della Sardegna colpite dagli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008 e del 4 e 5 novembre 2008, e sostenere la ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche nei territori interessati, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in favore della regione Sardegna per il finanziamento degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3711, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 2008, con particolare riguardo al riconoscimento di contributi:

a) in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione e per il ripristino delle unità immobiliari;

b) in favore delle imprese, in rapporto ai danni subiti da impianti, strutture, macchinari e attrezzature e per l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;

c) in favore delle attività agricole, in relazione ai danni subiti dalle produzioni, impianti strutture e macchinari, con particolare riguardo all'agricoltura di qualità.

1-ter. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, è riconosciuta la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti a qualunque titolo dai contribuenti residenti nelle aree interessate dall'ordinanza di cui al comma 1-bis e aventi titolo a ricevere gli interventi finanziari di cui al comma precedente. I medesimi soggetti possono corrispondere l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni di cui al presente comma, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dall'anno 2012.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2009, 2010 e 2011, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

3.4

FIORONI, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO, AMATI, MAGISTRELLI, MORRI, SBARBATI, TONINI

Al comma 2, sostituire la parola: «interessati» con le seguenti: «pubblici e privati che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi prevista dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive proroghe ed integrazioni.»

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «5,6».

3.5

CASOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «gennaio 2009» con le seguenti: «gennaio 2010».

Conseguentemente, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 22,1 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2 sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro nel 2008, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.7

DE TONI

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3.8

DE TONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».

3.9 (testo 2)

IZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei "produttori ed utilizzatori", al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.».

3.9

IZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei "produttori ed utilizzatori", al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.».

3.10

IZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.";

b) al comma 1 sono soppresse le parole: "al familiare".

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica delle quote di partecipazione."».

3.11

ASTORE, DI GIACOMO, DE TONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, i versamenti tributari e dei con-

tributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, sono ridotti al 40 per cento, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6-ter del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Le riscossioni, sospese dall'anno 2002, decorrono dal 1° gennaio 2010 e l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale è corrisposto al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, con la riduzione di cui al presente comma, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002.

5-ter. Entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni e gli Enti creditori, tributari o previdenziali, provvederanno a comunicare gli importi dei rispettivi crediti, dell'intero periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, ai soggetti di cui al comma 5-bis che si siano avvalsi della sospensione medesima. La restituzione verrà effettuata a cura degli stessi soggetti o, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituto di imposta. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al comma 5-bis si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

5-quater. Ai datori di lavoro e ai dipendenti pubblici aventi residenza legale o domicilio nel luogo dell'evento sismico del 31 ottobre 2002, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 325/2008, è concessa, su richiesta degli interessati, secondo i criteri e le modalità stabiliti ai commi 5-bis e 5-ter, la facoltà di rateizzare quanto dovuto all'Erario.

5-quinquies. Ai fini dell'applicazione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, gli eventuali versamenti tributari e contributivi già eseguiti dai soggetti interessati, sono considerati imputabili a titolo di acconto.

5-sexties. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

3.12

FIORONI, AGOSTINI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, AMATI, MAGISTRELLI, MORRI, SBARBATI, TONINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del settembre 1997, di cui al decreto legge 30

gennaio 1998, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile, è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

3.13

GRILLO, ZANETTA, GALLO, BORNACIN, MUSSO, CAMBER, BUTTI, IZZO, MURA, STIFFONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le regioni e le province autonome interessate, individua con propri decreti le infrastrutture strategiche di cui al Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni per le quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico del territorio, al rispetto di impegni assunti in sede internazionale, all'impiego di risorse assegnate in sede comunitaria ovvero al superamento di criticità anche ambientali.

7. Alle infrastrutture individuate ai sensi del comma 6 si applicano le norme di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.

8. Fermo quanto previsto al successivo comma 9 il Commissario Delegato assume tutti gli atti e i provvedimenti, espleta tutte le procedure, stipula tutti i contratti e cura tutte le attività occorrenti alla realizzazione dell'infrastruttura utilizzando le risorse disponibili assegnate dal CIPE e dai soggetti aggiudicatori.

9. Il progetto preliminare dell'infrastruttura è comunque approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni.

I termini previsti dal medesimo articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni sono ridotti alla metà.

10. Ciascun Commissario Delegato si avvale di una struttura di supporto nei limiti disposti dal decreto di delega, con oneri a carico dei finanziamenti assentiti per l'infrastruttura.

11. Il Commissario Delegato si avvale altresì degli uffici del soggetto aggiudicatore dell'infrastruttura».

3.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in tema di imprese in amministrazione straordinaria)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

''4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27 non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c''.

3.0.2 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica».

3.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La seconda parte dell'articolo 20, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto

1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica».

3.0.3 (testo 2)

BALDINI, GRILLO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 25 del Regolamento per la navigazione marittima)

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è così modificato:

dopo le parole: "scaduto il termine della concessione," aggiungere le seguenti: "ove non sia stata automaticamente rinnovata ai sensi della legislazione vigente».

3.0.3

BALDINI, GRILLO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 25 del Regolamento per la navigazione marittima)

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è così modificato:

dopo le parole: "scaduto il termine della concessione," aggiungere le seguenti: "ove non sia stata automaticamente rinnovata",».

3.0.4 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Collaborazione con la BEI per la realizzazione delle infrastrutture strategiche)

1. Al fine di accedere al finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti (Bei) delle opere di cui al comma 2, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la Bei stessa.

2. L'area di collaborazione con la Bei riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel piano decennale delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 e supportato finanziariamente dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva europea 2004/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sulle Reti TEN e nella parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della Bei stessa e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.

3. Ai sensi di quanto previsto nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla Bei una lista di progetti, tra quelli individuati dal documento di programmazione economica e finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della Bei.

3.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Collaborazione con la BEI per la realizzazione delle infrastrutture strategiche)

1. Al fine di poter accedere al finanziamento eventuale da parte della Banca europea per gli investimenti (Bei) delle opere di cui al comma se-

guente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la Bei stessa.

2. L'area di collaborazione con la Bei riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel piano decennale delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2001 e supportato finanziariamente dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva europea del 21 aprile 2004 sulle Reti TEN e nella parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della Bei stessa e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.

3. Ai sensi di quanto previsto nel comma precedente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla Bei una lista di progetti, tra quelli individuati dal documento di programmazione economica e finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della Bei.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i soggetti beneficiari dei limiti di impegno eventualmente deliberati sono autorizzati a richiedere il finanziamento da parte della Bei secondo le forme documentali e contrattuali della Bei stessa per le proprie operazioni di finanziamento di scopo».

3.0.5

BALDINI, GALLO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel primo periodo del comma 1 dopo le parole: "Autorità indipendenti" sono inserite le seguenti: "e delle società non quotate di cui al successivo comma 7".

b) Nel primo periodo del comma 5 dopo le parole: "legge 30 dicembre 2004, n. 311," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle società non quotate di cui al successivo comma 7,".

c) Nel comma 6, dopo le parole: “legge 30 dicembre 2004, n. 311,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione delle società non quotate di cui al successivo comma 7,”».

3.0.6

BALDINI, GALLO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esigenze indifferibili)

1. Nel secondo periodo del comma 1020 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: “destina” è inserita la parola: “prioritariamente” e dopo la parola: “concessionari” sono inserite le parole: “fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie”».

3.0.7 (testo 2)

ZANETTA, GALLO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Programmi Nazionali Urban Italia – Azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati raggiunti e studi di fattibilità)

1. Le risorse di cui all'articolo 145, comma 86, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative all'attuazione dei 20 Programmi Nazionali Urban Italia, assegnate presso il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposita unità previsionale di base per essere riassegnate, nell'anno 2009, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere utilizzate per azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati raggiunti e studi di fattibilità a favore dei 20 comuni interessati ai suddetti programmi Urban.

2. Le disponibilità giacenti al 31 dicembre 2008 sulle contabilità speciali di tesoreria intestate ai comuni, in applicazione del predetto articolo 145, comma 86, della legge n. 388 del 2000, sono riversate, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a cura dei rispettivi fun-

zionari delegati, all'entrata del bilancio dello Stato, sulla stessa unità previsionale di base di cui al comma precedente, per essere riassegnate nell'anno 2009 al predetto Ministero per le finalità di cui al comma 1.».

3.0.7

ZANETTA, GALLO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Programmi Nazionali Urban Italia – Azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati raggiunti e studi di fattibilità)

1. Le risorse di cui all'articolo 145, comma 86 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative all'attuazione dei 20 Programmi Nazionali Urban Italia, assegnate presso il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, capitolo 7493 (ex 8620) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e residue alla data del 31 dicembre 2008, sono spese dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2009 per azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati raggiunti e studi di fattibilità a favore dei 20 comuni Urban Italia – legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le somme residue a valere sull'articolo 145, comma 86 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dall'attuazione dei 20 Programmi Nazionali Urban Italia, giacenti al 31 dicembre 2008 nelle contabilità speciali dei 20 comuni Urban Italia, sono riversate a cura del funzionario delegato, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, capitolo 7493 (ex 8620) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e sono spese dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2009 per le finalità di cui al comma 1.».

3.0.8 (testo 3)

BALDINI, ZANETTA, GRILLO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di arbitrati)

1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differito dall'articolo 4-*bis*, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 sino al 31 dicembre 2008, è ulteriormente differito fino al 30 giugno 2009.».

3.0.8 (testo 2)

BALDINI, ZANETTA, GRILLO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di arbitrati)

1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differito dall'articolo 4-*bis*, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 sino al 31 dicembre 2008, è ulteriormente differito fino al 30 aprile 2009.».

3.0.8

BALDINI, ZANETTA, GRILLO

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche in tema di accordo bonario e arbitrato per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)*

1. All'articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 10, prima delle parole "oltre al rimborso delle spese documentate", sono inserite le parole ", senza alcun incremento,";

b) il comma 16 è così sostituito: "Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13 per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario da parte della stazione appaltante. In questa seconda ipotesi gli arbitri o il giudice ordinario possono essere aditi previa notifica alla stazione appaltante di diffida a pronunciarsi sulla proposta, con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni".

2. All'articolo 241, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 12, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale n. 398 del 2000, sono dimezzati. Il collegio arbitrale, con espressa motivazione in merito alla eccezionale complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, può elevare in misura non superiore al 25 per cento i compensi massimi, come ridotti al periodo precedente, stabiliti nella tariffa allegata al decreto ministeriale n. 398 del 2000".

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

"14-bis. Fermi gli altri mezzi di impugnazione del lodo stabiliti dagli articoli 827 e seguenti del codice di procedura civile, il lodo è impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, anche se le parti non lo abbiano previsto o lo abbiano escluso.

14-ter. Il termine breve di impugnazione del lodo è di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del lodo. Il ricorso va depositato ai sensi dell'articolo 434 del codice di procedura civile e al giudizio di impugnazione si applicano gli articoli 435, 436, 437, 438 con esclusione della possibilità di deferimento del giuramento estimatorio e decisorio, e 441 del codice di procedura civile, nonché le altre regole procedurali di cui agli articoli da 827 a 831 del codice di procedura civile, in quanto non derogate dal presente comma. Fermo quanto disposto dall'articolo 830, comma

4, del codice di procedura civile, nei casi di eccezionale urgenza sulla domanda cautelare provvede il Presidente della Corte di appello con decreto reso in calce al ricorso, da notificarsi, a pena di inefficacia, ai sensi dell'articolo 435, comma 2, del codice di procedura civile. In caso di sospensione del lodo arbitrale con decreto presidenziale, l'udienza di merito, in cui il collegio provvede anche a confermare o revocare, con ordinanza, il decreto presidenziale, è fissata per una data non successiva a trenta giorni dalla scadenza del termine di notifica del decreto cautelare.".

3. Nella tariffa allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, sono soppresse le parole: "La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, può incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto riportati".

4. All'articolo 252, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "che si rendano necessarie" sono inserite le parole "limitatamente all'adeguamento dei criteri e delle tariffe al tasso di inflazione".

5. Sono abrogati i commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

3.0.9

BALDINI, GALLO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente

«Art. 3-bis.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, provvede all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmata a decorrere dal 28 febbraio 2002, data di cessazione degli effetti del decreto ministeriale 14 novembre 2000, concernente la determinazione dei diritti aeroportuali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2001, n. 36.».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 19 novembre 2008

26^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposte di regolamento e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM(2008) 306 def.) (n. 1)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di risoluzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stato illustrato uno schema di risoluzione in ordine all'atto comunitario in esame, a propria firma, nonché a firma dei senatori Sanciù, Allegrini, Comincioli, Delogu, Fasano, Giordano, Mazzaracchio, Piccioni, Piccone e Santini (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 29 ottobre 2008).

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) propone di riformulare lo schema di risoluzione illustrato dal Presidente, in particolare inserendo nelle premesse una precisazione del seguente tenore: «le materie di confronto nell'integrazione dei sistemi economici, quindi anche agroalimentari, rappresentano una basilare competenza istituzionale dell'Unione europea». L'oratore propone inoltre una riformulazione del dispositivo del predetto schema di risoluzione, del seguente tenore: «si impegna il Governo ad avviare concrete azioni, riferendone nelle more della legge comunitaria 2009 e della relazione sull'Unione europea 2008, nei confronti dei settori competenti delle istituzioni europee ai fini dell'introduzione di sistemi di

controllo alle dogane e di procedure di attuazione delle verifiche, in analogia a quanto esistente in altri Paesi, ponendo a carico degli importatori gli oneri della dimostrazione preventiva del rispetto degli standard in vigore nell'Unione Europea per i prodotti agro-alimentari; a perseguire con determinazione, a livello internazionale, l'obiettivo di un innalzamento generale della qualità e della trasparenza e di una riduzione di norme dettagliate, salvo quelle di natura igienico sanitaria».

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riformula lo schema di risoluzione precedentemente illustrato, recependo tutte le proposte avanzate dal senatore Di Giovan Paolo.

Tutti i membri della Commissione presenti aggiungono le proprie firme allo schema di risoluzione nella nuova versione conseguente alle modifiche da ultimo apportate.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di risoluzione, nella versione conseguente alle modifiche da ultimo introdotte (pubblicata in allegato al resoconto sommario dell'odierna seduta).

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1175) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è svolta la discussione generale e sono intervenuti in sede di replica il relatore e il rappresentante del Governo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in esame, compresi gli aggiuntivi.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) illustra gli emendamenti a propria firma evidenziando, in riferimento agli emendamenti 1.1 e 1.3, che gli stessi sono finalizzati ad ampliare il campo operativo del credito di imposta, nella prospettiva di estendere l'ambito di applicabilità di tale misura, a beneficio delle associazioni imprenditoriali agricole, nonché dei consorzi o delle associazioni temporanee di imprese.

Per quel che concerne l'emendamento 1.5, va sottolineato che la soppressione del requisito della riferibilità diretta del credito d'imposta all'impresa, previsto all'articolo 1 lettera a) del decreto – legge in esame,

si giustifica alla luce dell'esigenza di estendere i potenziali fruitori del beneficio fiscale in questione. Analoga *ratio* ispira l'emendamento 1.4.

L'oratrice si sofferma, inoltre, sull'emendamento 1.0.7, relativo ai fabbricati rurali, evidenziando che lo stesso ha lo scopo di escludere l'assoggettabilità all'ICI dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità, di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-*bis* del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994.

Il senatore ANDRIA (*PD*), dopo aver dato conto dei contenuti e delle finalità sottese all'emendamento 1.0.2, si sofferma sull'emendamento 1.0.3, relativo al Fondo di solidarietà nazionale, evidenziando che tale misura risulta necessaria in considerazione della situazione di sofferenza in cui versa l'intero comparto agroalimentare.

L'emendamento 1.0.9, prosegue l'oratore, è finalizzato a garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, mentre l'emendamento 1.0.10 si giustifica alla luce dell'esigenza di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile. L'emendamento 1.0.11 – prosegue l'oratore – estende a tutto il territorio nazionale i contratti di filiera del settore agroalimentare.

Dopo aver riformulato l'emendamento 1.0.12 nel testo 2, l'oratore evidenzia che lo stesso è orientato nella direzione del rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta, quanto mai importante e essenziale. L'emendamento 1.0.13 inerisce ai profili attinenti all'utilizzo delle biomasse, mentre l'emendamento 1.0.14 disciplina le attività di selvicoltura.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1, compresi gli aggiuntivi, vengono dati per illustrati.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, si passa all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi rispetto a tale articolo.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) illustra l'emendamento 2.0.1, dando conto dei contenuti dello stesso e sottolineando gli obiettivi sottesi a tale disciplina.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) illustra l'emendamento 2.0.2, evidenziando che lo stesso è finalizzato a consentire una celere applicazione del nuovo sistema di incentivazione rivolto alla produzione di energia elettrica da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i cosiddetti «sottoprodotti». Analoga *ratio* è sottesa all'emendamento 2.0.3.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) illustra l'emendamento 2.0.4, recante disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla cosiddetta «vinaccia esausta» e al biogas, evidenziando che lo stesso recepisce gli orienta-

menti espressi dalla Commissione ambiente nell'ambito di una risoluzione recentemente approvata in riferimento ai profili in questione, come pure le indicazioni contenute in una direttiva dell'Unione europea, in fase di pubblicazione, relativa ai cosiddetti «sottoprodotti».

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, compresi gli aggiuntivi .

Il senatore DI NARDO (*IdV*) riformula l'emendamento 3.1 nel testo 2, evidenziando che l'Ente per lo sviluppo e l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), soppresso nella scorsa legislatura dal Governo allora in carica, ha un passivo di circa 116 milioni di euro. A fronte di tale situazione finanziaria, il contributo di 5.600.000 euro, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge, non conseguirebbe l'obiettivo di risanare l'Ente e risulterebbe quindi del tutto inutile. In tale prospettiva, quindi, il predetto emendamento 3.1 (testo 2) prevede la soppressione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge.

La senatrice ALLEGRI (PdL) illustra l'emendamento 3.0.1, in materia di variazioni colturali, sottolineando le finalità sottese a tale proposta emendativa.

Dopo aver dato conto dei contenuti dell'emendamento 3.0.2, in materia di società agricole, la senatrice Allegrini si sofferma sugli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4, entrambi relativi agli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, evidenziando che gli stessi sono finalizzati a superare le difficoltà che gli imprenditori agricoli stanno incontrando in merito all'applicazione del decreto ministeriale n. 454 del 2001, relativo all'assegnazione del carburante agevolato.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3, compresi gli aggiuntivi, vengono dati per illustrati.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi rispetto a tale articolo.

Dopo aver dato conto dei contenuti dell'emendamento 4.0.4, il senatore SANCIU (*PdL*) fa presente che tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4, presentati dalle forze politiche di maggioranza, sono finalizzati a trovare idonee soluzioni ai problemi e alle criticità riscontrabili nel settore agroalimentare, che riveste una valenza strategica per l'economia del paese. Gli emendamenti 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24, 4.0.25, 4.0.26, 4.0.27, 4.0.28, 4.0.29, 4.0.30, 4.0.32, 4.0.33, 4.0.34, 4.0.35, 4.0.36, 4.0.37, 4.0.38 e 4.0.39, sono tutti orientati nella prospettiva di consentire il rilancio del settore della pesca e dell'acquacoltura – anch'esso di fondamentale importanza per il sistema economico italiano – recentemente investito da una crisi ascrivibile alla congiuntura economica internazionale.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) illustra l'emendamento 4.0.5, evidenziando che lo stesso è finalizzato alla semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso acquacoltura.

L'emendamento 4.0.7 estende un beneficio previsto per il settore agricolo al comparto dell'acquacoltura, mentre l'emendamento 4.0.8 consente la possibilità di utilizzo dell'acqua, per gli impianti di acquacoltura, anche al fine di produrre energia idroelettrica.

La senatrice Allegrini si sofferma poi sull'emendamento 4.0.10, in materia di canoni demaniali marittimi, e sull'emendamento 4.0.11 inerente all'allevamento ittico. Tutti gli altri emendamenti aggiuntivi presentati relativamente all'articolo 4 vengono dati per illustrati dall'oratrice.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) illustra l'emendamento 4.0.20, evidenziando che lo stesso reca interventi finalizzati a far fronte ai danni derivanti dalla malattia fungina «peronospora della vite», che ha colpito il settore vitivinicolo nelle aree territoriali della Sicilia. Tali interventi si inquadrano nell'ambito degli aiuti cosiddetti «*de minimis*», previsti dalla normativa comunitaria.

Il senatore ANDRIA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al settore della pesca, evidenziando preliminarmente che gli stessi sono finalizzati a promuovere politiche di supporto e di modernizzazione dell'intero comparto ittico. In particolare l'emendamento 4.0.12 istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mentre l'emendamento 4.0.10 prefigura la promozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dei contratti di filiera destinati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. L'emendamento 4.0.15 sopprime il registro delle imprese di pesca, inutile in quanto è già previsto il registro delle imprese, nel quale quindi sono inserite anche le aziende del settore ittico.

Il relatore PICCIONI (*PdL*) illustra l'emendamento 4.0.21 evidenziando che lo stesso è finalizzato a rafforzare l'attività operativa territoriale del Corpo forestale dello Stato, nella prospettiva di garantire nell'ambito del settore agroalimentare la sicurezza del consumatore e la biosicurezza in genere.

Tutti gli altri emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 4, vengono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per il clima proficuo in cui si è svolto il dibattito, orientato nella prospettiva di migliorare ulteriormente il testo normativo in esame, in modo tale da individuare le risposte più idonee alla crisi che ha investito il settore agroalimentare, imputabile

soprattutto al crollo dei prezzi dei prodotti agroalimentari accompagnato da un consistente aumento dei costi di produzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 1

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. 1, concernente le proposte di regolamento e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale,

premessi che:

le materie di confronto nell'integrazione dei sistemi economici, quindi anche agroalimentari, rappresentano una basilare competenza istituzionale dell'Unione europea;

mentre da un lato l'Unione Europea intensifica la cooperazione nei rapporti commerciali e la azioni di apertura agli scambi per l'integrazione dei sistemi economici, diversi Paesi attivano misure di restrizione sia in forma di contingentamento dei quantitativi, sia soprattutto in forma di adozione unilaterale di atti e procedure che impongono agli importatori onerosi adempimenti per operare nei medesimi Paesi, come di seguito esemplificato;

negli Stati Uniti d'America è in vigore dal giugno del 2002 il *bio-terrorism act*, che ha inasprito le norme in materia di importazione di merci e che obbliga non solo gli esportatori, ma anche tutti coloro che sono impegnati in una delle fasi di lavorazione di un prodotto, a sottostare a specifici adempimenti a cominciare dalla registrazione presso la Food and Drug Administration (FDA) passando per la comunicazione con largo anticipo delle caratteristiche delle merci oggetto di importazione. Alcune di tali restrizioni sono eventualmente e successivamente oggetto di accordi in deroga che esonerano determinate categorie di prodotti dalle suddette procedure;

il Giappone prevede procedure restrittive per l'importazione di prodotti alimentari richiedendo l'effettuazione di analisi preventive da parte di laboratori autorizzati e riconosciuti, per certificare preventivamente caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche dei prodotti. Come nel caso statunitense, il sistema giapponese pone a carico dell'importatore oltre a questi oneri, anche la comunicazione anticipata delle spedizioni per consentire l'effettuazione di ispezioni e controlli sulle operazioni segnalate. Per l'importazione di alcune categorie di prodotti è inoltre prevista il possesso di una licenza a salvaguardia della salute dei consumatori;

nella Federazione Russa permangono difficoltà nell'importazione dovute a complesse procedure di registrazione, riconoscimento e certificazione che devono essere armonizzate con la regolamentazione interna;

tenuto conto che:

i casi citati sono alcuni esempi che denotano uno scenario di imposizioni unilaterali da parte di importanti *competitors* commerciali, che intervengono sugli standard per assicurare la sicurezza alimentare, introducendo in più di un caso barriere al commercio e misure per proteggere i mercati interni;

la recrudescenza dei fenomeni di importazione illegale, in Europa e quindi anche nel nostro Paese, di alimenti è dimostrata dai recenti sequestri di ingenti quantitativi di latte in polvere di provenienza cinese contaminato da melamina e di altri prodotti alimentari già vietati per scongiurare i rischi di influenza aviaria, nonché di alimenti deteriorati;

considerato che:

appare inderogabile anche per l'Unione Europea rafforzare ed uniformare il controllo alle dogane e stabilire un sistema di regole a salvaguardia della sicurezza dei cittadini che preveda procedure che agevolino la verifica del rispetto degli standard vigenti sui prodotti di provenienza extra comunitaria. Occorre prevedere il coinvolgimento diretto di coloro che esportano prodotti alimentari verso l'Europa, attribuendo loro e ai relativi importatori comunitari l'onere di dimostrare dal punto di vista tecnico, igienico-sanitario e amministrativo che le merci rispondano alle specifiche stabilite a livello comunitario;

impegna il Governo:

ad avviare concrete azioni, riferendone nelle more della legge comunitaria 2009 e della relazione sull'Unione europea 2008, nei confronti dei settori competenti delle istituzioni europee ai fini dell'introduzione di sistemi di controllo alle dogane e di procedure di attuazione delle verifiche, in analogia a quanto esistente in altri paesi, ponendo a carico degli importatori gli oneri della dimostrazione preventiva del rispetto degli *standard* in vigore nell'Unione europea per i prodotti agroalimentari;

a perseguire con determinazione, a livello internazionale, l'obiettivo di un innalzamento generale della qualità e della trasparenza e di una riduzione di norme dettagliate, salvo quelle di natura igienico-sanitaria.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1175**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

ALLEGRI NI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e alle piccole e medie imprese,», inserire le seguenti: «, anche riunite in consorzi o associazioni temporanee,».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001» con le seguenti: «regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008».

1.3

ALLEGRI NI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche se costituite in forma cooperativa», inserire le seguenti: «nonché alle associazioni imprenditoriali agricole».

1.4

ALLEGRI NI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «purché non rivolto al singolo marchio commerciale».

1.5

ALLEGRINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o riferito direttamente ad un'impresa».

1.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «primo comma» con le seguenti: «primo periodo».

1.0.1

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, D'AMBROSIO LETTIERI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PALMIZIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga agevolazioni previdenziali)

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289 -10 milioni; articolo 1, comma 936 -25 milioni; articolo 1, comma 1075 -25 milioni».

1.0.2

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

1.0.3

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di solidarietà)

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno successivo a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è stabilita, per l'anno 2009, nella somma di euro 230 milioni. All'onere di 230 milioni di euro, derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni».

1.0.4

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO,
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 della somma di euro 200 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

1.0.5

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO,
GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica in materia di Ici)

1. Il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, deve interpretarsi anche quale esclusione dei fabbricati rurali indicati dal citato articolo 9 dall'imposta comunale sugli immobili ai fini dell'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

1.0.6

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica in materia di Ici)

1. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993».

1.0.7

ALLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fabbricati rurali)

1-bis. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994».

1.0.8

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1075, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "a tutto il territorio nazionale".

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

1.0.9

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

1.0.10

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «5,7».

1.0.11

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare)

All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agro alimentare e il rafforzamento dei distretti agro alimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi

carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura'».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

1.0.12

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta)

1. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi dei contributi di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria "dei produttori ed utilizzatori", al loro ingresso nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai Consorzi di Tutela delle singole produzioni DOP ed IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

2. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n.138, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

''Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti CE n. 509 e n. 510 del 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti''».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

1.0.12 (testo 2)

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta)

1. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi dei contributi di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria "dei produttori ed utilizzatori", al loro ingresso nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai Consorzi di Tutela delle singole produzioni DOP ed IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

2. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti CE n. 509 e n. 510 del 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti"».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

1.0.13

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Promozione della produzione di energia elettrica da biomasse)

1. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato il comma 382-ter.

2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: "biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

b) la riga 7 è sostituita dalla seguente "biocombustibili liquidi" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 22 euro cent/kWh;

c) la riga 8 è sostituita dalla seguente: "gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 18 euro cent/kWh.

3. All'articolo 2, comma 150 punto c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "e 3" sono eliminate.

4. All'articolo 2, comma 145, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte" sono eliminate.

5. All'articolo 2, comma 152, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole "in conto interessi con capitalizzazione anticipata." è aggiunto il seguente periodo: "Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento."».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

1.0.14

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO,
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle attività selvicolturali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono approvati i ''Criteri e buone pratiche di gestione ''forestale'', nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.''

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.**2.0.1**

DI NARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2009''».

2.0.2

ALLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tariffa omnicomprensiva e certificati verdi)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 143, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti.”;

b) al comma 144, primo periodo, la tabella 2 allegata, è sostituita dalla seguente:

TABELLA 2
(Articolo 2, comma 144)

FONTI	Coefficiente
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW .	1,00
Eolica <i>offshore</i>	1,10
Solare *	*
Geotermica	0,90
Moto ondoso e maremotrice	1,80
Idraulica	1,00
Rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle al punto successivo	1,10
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti	1,80
Gas di scarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente	0,8

* Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

c) al comma 145, primo periodo, la tabella 3 allegata, è sostituita dalla seguente:

TABELLA 3
(Articolo 2, comma 145)

FONTE	Entità della tariffa (euro cent/kWh)
Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW . .	30
Solare *	*
Geotermica	20
Moto ondoso e maremotrice	34
Idraulica diversa da quella al punto precedente . . .	22
Rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle al punto successivo	22
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti	30
Gas di discarica e gas residuati dai processi di de- purazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente	18

* Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

d) al comma 145, primo periodo, sono soppresse le parole: da ”, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente” fino alla fine del periodo;

e) al comma 147, primo periodo, sono soppresse le parole: da ”, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente” fino alla fine del periodo;

f) al comma 150, alla alinea, secondo periodo, le parole: ”per le lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: ”per la lettera b)”;

g) al comma 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti”».

2.0.3

ALLEGRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Energia da biomasse e biogas da prodotti agricoli)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 382 è sostituito dal seguente:

''382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.'';

b) al comma 382-*quinquies*, secondo periodo, le parole: ''Per i medesimi impianti'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382'';

c) il comma 382-*septies* è sostituito dal seguente:

''382-*septies*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa, al fine di accedere agli incentivi di cui al comma 382-*bis*. Il decreto di cui sopra si applica, limitatamente all'olio vegetale puro, al comma 382-*ter*».

2.0.4

D'ALÌ, ORSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)

1. Le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerarsi sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato nel medesimo ciclo produttivo alla combustione ai sensi all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 6, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

Art. 3.**3.1**

DI NARDO, BELISARIO

Sopprimere l'articolo.

3.1 (testo 2)

DI NARDO, BELISARIO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la» con le seguenti: «attribuito all'Ente per lo sviluppo

dell'irrigazione e della» e le parole: «medesimo articolo» con le seguenti: «medesimo comma 6».

3.3

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole da: «all'articolo 1, comma 1056» fino alla fine del comma con le seguenti: «all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001 n. 441, le parole: "è prorogato di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di otto anni"».

3.0.1

ALLEGRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Variazioni colturali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2009».

3.0.2

ALLEGRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Società agricole)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 42-bis, comma 1, lettera a), numero 5, del decreto-legge 1° agosto 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le società agricole, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'ar-

articolo 2135 del codice civile, possono adeguare alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la propria ragione o denominazione sociale e il proprio statuto, ove redatto, entro il 31 dicembre 2010».

3.0.3

ALLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Oli minerali impiegati nei lavori agricoli)

1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2001, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno. Conseguentemente, il termine per le dichiarazioni di variazione riferite all'anno 2008 è prorogato al 30 giugno 2009.».

3.0.4

ALLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Oli minerali impiegati nei lavori agricoli)

1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2001, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno».

Art. 4.**4.0.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2010».

4.0.2

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'art. 9 del decreto legislativo n. 454 del 1999 dopo il comma 8 è inserito il seguente:

''8-bis. Il Consiglio, per l'esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili, può assumere operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'operaio assunto ai sensi del presente comma non acquista la qualifica di operaio dello Stato''».

4.0.3

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: "legge 17 febbraio 1982, n. 41", sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per l'articolo 27-ter".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

4.0.4

SANCIU, SCARPA BONAZZA BUORA, MAZZARACCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: "legge 17 febbraio 1982, n. 41", sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per l'articolo 27-ter"».

4.0.5

ALLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso acquacoltura)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite di-

sposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura».

4.0.6

ALLEGRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».

4.0.7

ALLEGRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Restituzione acqua ad uso acquacoltura)

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica, ad uso acquacoltura, sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda».

4.0.8

ALLEGRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Energia idroelettrica da acquacoltura)

1. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi».

4.0.9

ALLEGRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Denunce pozzi)

1. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009"».

4.0.10

ALLEGRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

1. A decorrere dal 7 luglio 2004, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154».

4.0.11

ALLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Allevamento ittico)

1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: "o vallive", sono soppresse».

4.0.31

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

1. È istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10/1004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start up* e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

4.0.12

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la strutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10/1 004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start-up* e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6»

4.0.13

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.32

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Accordi di filiera)

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma I sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.14

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO,
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono destinate per il 40 per cento al settore ittico».

4.0.30

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO,
GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo Imprenditoria Giovanile)

Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il 40 per cento sono destinate al settore ittico».

4.0.15

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO,
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è abrogato».

4.0.28

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Esenzione dell'imposta di bollo)

1. Al numero 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e al settore della pesca e dell'acquacoltura".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

4.0.16

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al numero 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e al settore della pesca e dell'acquacoltura"».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

4.0.17

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le indennità ed i premi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette nè alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, dello stanziamento di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.18

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, le parole: «anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2009»

2. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

''1-*ter*. Destinatari dell'intervento sono i soggetti di cui al comma 3, articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 per la realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti *d*), *e*), *g*) e *h*), comma 1 del medesimo articolo''».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

4.0.19

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "24 novembre 2003, n. 326" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli conclusi in via definitiva ma per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione di quanto dovuto,"».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

4.0.20

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi nel settore della produzione agricola)

1. Con riferimento al Regolamento (CE) n. 1535/2007, della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione agricola, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivante dalla malattia fungina *Peronospora* della vite (*Plasmopara viticola*), si provvede per l'anno 2008 per 20 milioni di euro. mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 luglio 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi e fino a 30 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori,

di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.21

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nell'ambito del rilancio competitivo del settore agroalimentare anche sotto il profilo della sicurezza del consumatore e della biosicurezza in genere ed ai fini di rafforzate l'attività operativa territoriale del Corpo forestale dello Stato nel controllo volto al rispetto della normativa in materia, ivi compreso il contrasto alla contraffazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge viene effettuato uno scrutinio per merito comparativo per la copertura dei posti vacanti alla data medesima nella qualifica di dirigente superiore al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva del Corpo medesimo.

2. Le promozioni di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

3. Con i medesimi criteri e modalità di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi della vacanza, si provvederà per i posti che si rendono vacanti nella qualifica di dirigente superiore entro il 31 dicembre 2009».

4.0.22

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazione del settore pesca)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639'" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, comma 1, punto n. 5, al fine di agevolare l'accesso alla professione"».

4.0.23

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

2. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, e successive modificazioni, ratificato con legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relative all'awenuta derattizzazione o di esenzione della stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930».

4.0.24

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per il personale di bordo dei pescherecci lo visita biennale sostituisce ed integra quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. L'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è soppresso».

4.0.25

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rimborsabilità dell'IVA nell'ambito dello sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca)

1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento con i Fondi Strutturali comunitari e per non arrecare pregiudizio alle spese sostenute dai soggetti non passivi IVA di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, così come integrata dalla direttiva 2006/112/CEE del Consiglio del 28 novembre 2006, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a rimborsare, su richiesta degli organismi pagatori istituiti ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, l'importo dell'IVA non recuperabile sostenuta dai suddetti soggetti non passivi IVA per le operazioni realizzate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005, del 20 settembre 2005 e del Fondo europeo per la pesca di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006».

4.0.26

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Programmazione negoziata)

1. Sono estese alle imprese del settore della pesca professionale marittima le disposizioni in materia di programmazione negoziata previste dall'articolo 2, comma 203, lettera e) e comma 206 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le procedure di attuazione dello strumento previsto dal precedente comma».

4.0.27

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 8 comma 1 della legge 6 giugno 2008, n. 101 è sostituito dal seguente:

”1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, con una tolleranza del 10 per cento rispetto alla quantità pescata.

2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari sotto taglia anche se in misura percentuale superiore a quella indicata al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca”».

4.0.29

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 3 è sostituito dal seguente:

''3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, compresa la pesca ed il trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti''.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base ''Fondo speciale'' di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

4.0.33

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

''Art. 2. - (*Tavolo azzurro*). - 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura è istituito il 'Tavolo azzurro'.

2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai rappresentanti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai rappresentanti di cia-

scuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ne ravvisi l'opportunità».

2. L'articolo 5, comma 2, l'articolo 11, comma 2-*bis* e l'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, sono soppressi».

4.0.34

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

»Art. 2. - (*Tavolo azzurro*). – 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura è istituito il 'Tavolo azzurro'.

2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai rappresentanti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ne ravvisi l'opportunità».

4.0.35

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca)

1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze».

4.0.36

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Nuove norme in materia di previdenza)

1. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, i marittimi addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa su nautanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore possono optare per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. L'opzione di cui al comma 1 ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.

3. All'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: "», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione;" sono soppresse.

4. La lettera *d*), comma 1, dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413 è soppressa».

4.0.37

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è sostituito dai seguenti:

''5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

5-bis. All'imprenditore ittico sono altresì applicabili, allorquando più favorevoli, le disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, previste per l'imprenditore agricolo''».

4.0.38

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *l*) è sostituita dalla seguente: ''dieci rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale'';

b) la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: ''cinque rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale'';

c) la lettera *q*) è soppressa».

4.0.39

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO,
GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''4. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'art. 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154''».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 19 novembre 2008

28^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI**

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso. Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Matteo Marzotto, presidente dell'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PARAVIA (*PdL*), sottolinea come il disegno di legge n. 1195, approvato dalla Camera dei deputati, e assegnato alla Commissione industria, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» deriva dallo stralcio, votato il 5 agosto scorso dall'Assemblea di Montecitorio, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», presentato dal Governo il 2 luglio scorso e collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009. Il provvedimento, è stato esaminato dalla Commissione attività produttive della Camera in varie sedute tra il 16 settembre e il 22 ottobre, mentre l'Aula ha proceduto all'esame in quattro sedute dal 22 ottobre al 4 novembre apportando diverse modificazioni rispetto al testo originario. In considerazione della complessità del provvedimento in esame – che si compone di 33 articoli – procede nell'illustrazione partendo dalla ricognizione delle peculiari aree di intervento in cui si inseriscono le misure proposte.

A tal fine, premesso che l'iniziativa governativa prefigura una serie di strumenti per favorire lo sviluppo economico e, in particolare, la com-

petitività delle imprese, anche attraverso una razionalizzazione e una semplificazione della normativa nei settori interessati, sembra possibile individuare i seguenti ambiti di intervento: distretti produttivi e reti di impresa; innovazione e agevolazioni per la reindustrializzazione, compreso il tema del riordino degli incentivi; commercio internazionale e internazionalizzazione delle imprese; rafforzamento del contrasto alle violazioni della proprietà industriale, tutela dei marchi dei brevetti e lotta alla contraffazione; potenziamento del settore energetico attraverso un maggiore ricorso alle fonti rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico, nonché alla ripresa di produzione di energia nucleare.

Con riferimento alla prima parte dell'articolato, è prevista una delega al Governo per disciplinare la configurazione giuridica delle reti di impresa: l'obiettivo è quello di semplificare le norme, agevolando l'accesso al credito, specie per le piccole e medie imprese, e ridurre gli oneri per le stesse. Il rilancio dell'economia reale passa anche attraverso interventi per le aree di crisi: a tal fine oltre all'estensione su tutto il territorio nazionale, degli accordi di programma di cui alla legge 181 del 1989, sono previste priorità di intervento in settori particolarmente strategici per l'economia, che sono l'*Information and Communication Technology* (ICT), l'aerospaziale e l'ambiente. A tale proposito, rileva che le iniziative mirate sui settori ad alto contenuto tecnologico e di ricerca innovativa consentono il superamento della vecchia logica degli interventi a pioggia. Allo scopo di perseguire l'innovazione tecnologica viene previsto il riordino dell'Istituto per la promozione industriale (articolo 29).

L'incentivazione del sistema produttivo al fine di stimolare le energie anche più nascoste dei vari settori imprenditoriali deve essere accompagnata dalla necessaria semplificazione delle norme e delle procedure, che comporta il riordino di quegli organismi che affollano il quadro operativo, minando alla radice l'efficacia del sistema.

Con riguardo al commercio internazionale e agli interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese è indispensabile il riordino degli enti e degli istituti del settore che dovranno essere funzionali per dare un impulso determinante al commercio estero ma più in generale anche all'intera produzione industriale. A tale proposito particolarmente significative risultano le misure contenute negli articoli 7 e 8 del provvedimento, volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese. In particolare l'articolo 8 istituisce presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, affidandone la gestione alla SIMEST S.p.A. Tale fondo potrà essere alimentato dalle risorse derivanti dagli utili di competenza del Ministero dello Sviluppo economico, in quanto socio della SIMEST.

Uno spazio rilevante dell'articolato è dedicato alla lotta alla contraffazione, anche mediante l'inasprimento delle sanzioni per la violazione della proprietà industriale, in modo da tutelare più efficacemente i diritti inerenti i marchi e i brevetti. Particolarmente significative sono le misure di contrasto alla contraffazione contenute nell'articolo 10 del provvedi-

mento e nell'articolo 11 che apporta numerose modifiche al codice della proprietà industriale e istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione. A tale riguardo, richiama i gravi danni non solo economici ma anche di immagine sofferti dalle aziende italiane a causa della circolazione dei prodotti contraffatti. Tale fenomeno ha inoltre immediate ripercussioni sull'affidamento che i consumatori ripongono nelle garanzie di qualità dei prodotti stessi. La gravità del fenomeno della contraffazione, specie nel settore agro-alimentare, può seriamente compromettere istanze superiori, come la salute pubblica. Per tali ragioni, le misure previste dal disegno di legge in materia di lotta alla contraffazione, unite alle iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi in materie di energia e telecomunicazioni (articolo 12), rappresentano degli efficaci strumenti a garanzia delle imprese che operano correttamente, tutelando altresì i consumatori utenti.

In tale ambito, si inserisce anche l'interessante novità (di cui all'articolo 30) della legge annuale per il mercato e la concorrenza che il Governo dovrà presentare alle Camere entro 60 giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La legge annuale dovrà chiaramente tener conto delle segnalazioni fornite dall'Autorità Antitrust, mentre il contenuto proprio del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza sarà suddiviso in diverse sezioni contenenti sia le norme di immediata applicazione sia le eventuali deleghe conferite al Governo per l'emanazione di decreti legislativi.

Parte preponderante dell'articolato riguarda l'energia e non a caso tale settore concorre a qualificare il merito del provvedimento in esame, in considerazione della notevole importanza delle disposizioni per il potenziamento del settore energetico, per l'efficienza e l'innovazione in questo campo, dove si riapre al nucleare. A tale proposito, si segnalano le previsioni contenute, in materia di energia nucleare, negli articoli 14 e 15. Il Governo, una volta approvato il provvedimento in esame, potrà adottare una serie di decreti legislativi recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale degli impianti di produzione elettrica-nucleare e dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi. È di particolare rilievo il ruolo che viene affidato, nella fase precedente all'emanazione dei relativi decreti, alle Commissioni parlamentari competenti, le quali dovranno esprimere il proprio parere anche sulle proposte relative alle tipologie di impianti di produzione di energia elettrica nucleare che potranno essere realizzati nel territorio nazionale, nonché sulle procedure organizzative e i requisiti per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti. Il rilancio dell'energia nucleare, accompagnato dalle numerose misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico di cui all'articolo 16, consentiranno nei prossimi anni all'Italia di limitare gli attuali livelli di acquisto di energia dall'estero.

Per quanto concerne i profili della sicurezza, il relatore richiama l'attenzione sull'articolo 17, che prevede l'istituzione di un'apposita Agenzia per la sicurezza nucleare con il compito di controllare e autorizzare, valu-

tando appunto i profili relativi alla sicurezza, tutte le attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare nonché la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi. In tale ambito, inoltre, viene prevista, all'articolo 20, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico-sostenibile – ENEA – che opererà sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico svolgendo attività di ricerca nonché la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia con particolare riguardo al settore nucleare. L'Agenzia potrà avvalersi delle risorse finanziarie e di personale dell'ENEA, Ente che sarà soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Da ultimo, segnala che il provvedimento in esame reca anche disposizioni, in diversi settori di intervento, quali: i consorzi agrari (art. 4); l'utilizzo di immobili militari per l'installazione di impianti energetici (art. 22); iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale (art. 13); e, infine delle disposizioni in materia di editoria (art. 33).

Il presidente CURSI rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del presidente dell'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, Matteo Marzotto, in relazione all'affare assegnato concernente: «L'offerta turistica in Italia»

Riprende il seguito della procedura informativa in titolo, sospesa nella seduta del 4 novembre scorso.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Marzotto per la sua presenza in Commissione e si sofferma brevemente sui recenti impegni assunti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega al turismo, in merito alla rideterminazione dei canoni concessori corrisposti dagli stabilimenti balneari.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) lamenta la sostanziale riduzione dei finanziamenti statali al settore del turismo per l'anno 2009 che rischia di aggravare ulteriormente la difficile situazione che il settore sta affrontando. Si sofferma quindi sulla necessità di utilizzare al meglio le sinergie delle Regioni, delle province e dei comuni e ricorda che le realtà territoriali richiedono sempre più all'Enit di supportarle in occasione di eventi promozionali all'estero.

La senatrice ARMATO (*PD*) ritiene che la riforma dell'Enit darà sicuramente nuovo slancio all'attività dell'Ente. Rileva, invece, che i recenti

interventi di decentramento delle competenze in materia di turismo, rischiano di frammentare gli interventi in tali settori penalizzando soprattutto le iniziative di promozione dell'Italia all'estero. Da ultimo si sofferma sulla necessità di sfruttare al meglio i flussi turistici provenienti da Paesi emergenti come la Cina e l'India ed auspica che nei prossimi mesi venga creata una rete tra le diverse Regioni anche per utilizzare al meglio i fondi a disposizione.

Il dottor MARZOTTO fornisce alcuni elementi – sollecitati dal senatore Vetrella nella precedente seduta – sulla società Promuovitalia, a totale partecipazione dell'Enit, impegnata nella realizzazione di progetti specifici di formazione degli operatori. Dà inoltre conto delle attività che correntemente l'Ente che presiede svolge con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al turismo.

Il senatore BUBBICO (*PD*) richiede quindi alcune ulteriori precisazioni sull'attività svolta da Promuovitalia con particolare riguardo al supporto fornito alle pubbliche amministrazioni ed auspica che nel settore del turismo possa essere adottata sempre più una strategia condivisa tra il livello centrale di Governo e le singole realtà territoriali.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) richiede alcuni chiarimenti sulle attività svolte dall'Enit in collaborazione con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al turismo e si sofferma sui rischi che il taglio di risorse finanziarie al settore potrà comportare per le regioni del Mezzogiorno.

Il dottor MARZOTTO fornisce quindi ulteriori informazioni sulla società Promuovitalia, riservandosi di fornire elementi a corredo sull'attività svolta da tale società, nei prossimi mesi. Lamenta quindi che l'attività di promozione all'estero dalle Regioni risulta spesso carente di un adeguato coordinamento. Si sofferma da ultimo sul processo di riorganizzazione dell'Enit che, una volta realizzato compiutamente, potrà assicurare una maggiore funzionalità dell'Ente stesso.

Intervengono brevemente il senatore SANGALLI (*PD*), che evidenzia la necessità di assicurare nel settore del turismo un «gioco di squadra» tra tutti i diversi soggetti istituzionali, il senatore VETRELLA (*PdL*) che evidenzia la necessità di una futura audizione del presidente dell'Enit per valutare i risultati conseguiti dall'Ente e il senatore MESSINA (*PdL*) che si sofferma sulla opportunità di coordinare le diverse iniziative promozionali all'estero avviato dalle Regioni.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Marzotto ed evidenzia come nel prosieguo dell'esame dell'affare assegnato in titolo la Commissione dovrà approfondire gli aspetti relativi alle attività di promozione svolta al-

l'estero dalle Regioni con particolare riguardo ai punti di criticità e all'assenza di un adeguato coordinamento tra le Regioni stesse.

Dichiara quindi conclusa l'audizione del presidente dell'Enit.

Il seguito dell'esame dell'affare assegnato è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI rende noto che, nell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea, sono previste le comunicazioni del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul disegno di legge finanziaria per il 2009 (Atto Senato n. 1209): dopo lo svolgimento di tali comunicazioni avrà pertanto inizio la sessione di bilancio.

Propone pertanto di avviare l'esame in sede consultiva, per l'espressione dei rapporti alla Commissione bilancio, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio in una seduta da convocare domani giovedì 20 novembre alle ore 8,30, per proseguirlo nelle sedute da convocare la prossima settimana, precisando all'uopo che il termine per la presentazione dei rapporti è fissato alle ore 16 di giovedì 27 novembre. Ricorda infine che con l'inizio della sessione di bilancio è preclusa ogni altra attività della Commissione.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente CURSI avverte che le sedute già convocate domani giovedì 20 novembre alle ore 8,30 e 14,30 per il seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dei prodotti petroliferi, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 19 novembre 2008

36^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del dottor Antonio Finocchiaro a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) (n. 20)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) illustra la proposta, evidenziando i requisiti del dottor Finocchiaro e gli incarichi da lui finora ricoperti. Conclusivamente propone di esprimere parere favorevole, ritenendo il candidato pienamente idoneo.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole alla nomina è quindi posta ai voti a scrutinio segreto.

Partecipano alla votazione i senatori: ADRAGNA (*PD*), CASTRO (*PdL*), FLERES (*PdL*) (in sostituzione del senatore GASPARRI), GHEDINI (*PD*), GIULIANO (*PdL*), MARAVENTANO (*LNP*), MORRA (*PdL*), NEROZZI (*PD*), PASSONI (*PD*), ESPOSITO (*PdL*) (in sostituzione del senatore PICHETTO FRATIN), COLLI (*PdL*) (in sostituzione del senatore PONTONE), ROILO (*PD*), SPADONI URBANI (*PdL*), TREU (*PD*) e VALLI (*LNP*).

La proposta di nomina è approvata con 15 voti favorevoli e nessun voto contrario.

Proposta di nomina del ragioniere Eligio Boni a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) (n. 21)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) illustra il *curriculum* relativo agli studi e alle esperienze professionali del ragionier Boni, sottolineando

che in questo caso si tratta di una conferma nell'incarico di commissario Covip e ritenendo che la proposta del Governo possa essere condivisa.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole alla nomina è quindi posta ai voti a scrutinio segreto.

Partecipano alla votazione i senatori: ADRAGNA (PD), CASTRO (PdL), FLERES (PdL) (in sostituzione del senatore GASPARRI), GHEDINI (PD), GIULIANO (PdL), MARAVENTANO (LNP), MORRA (PdL), NEROZZI (PD), PASSONI (PD), ESPOSITO (PdL) (in sostituzione del senatore PICHETTO FRATIN), PONTONE (PdL), ROILO (PD), SPADONI URBANI (PdL), TREU (PD) e VALLI (LNP).

La proposta di nomina è approvata con 15 voti favorevoli e nessun voto contrario.

IN SEDE REFERENTE

(406) MONGIELLO. – *Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 novembre scorso.

Il presidente GIULIANO informa che allo scadere del termine non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge, ma che non può procedersi oltre, in assenza del parere della Commissione Bilancio.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Giuliano avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 19 novembre 2008

37^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BOSONE

indi del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario FAZIO, rispondendo all'interrogazione n. 3-00134, comunica che il Governo è a conoscenza dei profili problematici che, in via generale, connotano le procedure per l'inserimento dei farmaci nei prontuari terapeutici di ciascuna Regione, e intende assumere le opportune iniziative per ovviare, in particolare, alla situazione determinatasi in Sicilia, nel rispetto delle competenze della Regione.

Il ritardo nell'inserimento del farmaco orfano indicato nell'interrogazione nel prontuario della Regione siciliana è, a suo giudizio, dettato da preoccupazioni finanziarie: egli sottolinea, tuttavia, come la normativa vigente non preveda meccanismi sanzionatori per i casi, come quello in questione, di inadempienza da parte delle Regioni nell'adeguare i propri prontuari alle indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Conclude comunicando l'intendimento del Governo di definire normativamente procedure e meccanismi volti a prevenire o comunque a sanzionare eventuali inadempienze o ritardi, e di convocare una sede di confronto con le Regioni per individuare misure concrete e immediate che garantiscano l'accesso uniforme ai farmaci autorizzati su tutto il territorio nazionale, assicurando in particolare un efficace raccordo tra il tariffario definito dall'AIFA e quello regionale.

L'interrogante, senatrice BIANCHI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta, censurando l'inadempienza regionale che impedisce l'accesso ai farmaci autorizzati in condizioni di uguaglianza, tanto più grave quando riguarda farmaci salva vita. La considerazione che i ritardi da parte delle Regioni possano essere determinati da esigenze di bilancio e non di sicurezza, lungi dal costituire una valida esimente, desta grave preoccupazione in quanto suscettibile di determinare ingiustificate e intollerabili disparità di trattamento.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

(284) BAIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico

(Esame e rinvio)

Il relatore GUSTAVINO (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, sottolineando come esso sia volto a individuare forme di tutela nei confronti di quei soggetti – pari a circa due milioni – che contraggono una dipendenza patologica con il gioco d'azzardo. Dopo aver fatto presente come in ambito scientifico sia stato dimostrato che le dinamiche della dipendenza da gioco d'azzardo sono del tutto assimilabili alla fenomenologia delle dipendenze da droga e alcool, anche in termini di trattamento e terapie farmacologiche, rileva come la nuova frontiera dei giochi diffusi *on line* su *internet* costituisca un serio pericolo soprattutto per le fasce più giovani e deboli della popolazione.

Illustra quindi le disposizioni che compongono il disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare sull'articolo 2, che offre una definizione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico; sull'articolo 3, che prevede l'inserimento di tale patologia nei livelli essenziali di assistenza, nonché l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; ed infine sull'articolo 4, che prevede la possibilità di accedere alla cura in ambulatori *ad hoc* individuati all'interno dei Dipartimenti di salute mentale (DSM) già presenti sul territorio.

Dà quindi conto delle disposizioni che prevedono interventi di sostegno per le conseguenze di ordine economico che da tale patologia possano derivare, con particolare riferimento al gratuito patrocinio ed all'assistenza legale per il risanamento del debito, al blocco dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, e all'istituzione di un apposito fondo per aiutare le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico.

Sottolinea infine l'utilità di promuovere campagne informative di sensibilizzazione in merito alle conseguenze della dipendenza dal gioco d'azzardo, nonché di istituire un Osservatorio nazionale di monitoraggio sull'andamento di tale fenomenologia.

Conclude auspicando una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(56) TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario

(Esame e rinvio)

Il relatore DI GIACOMO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo che propone una revisione della disciplina delle attività nel settore funerario. Dà quindi conto delle principali disposizioni che compongono il disegno di legge in titolo concernenti in particolare l'individuazione territoriale dei cimiteri e dei crematori, effettuata dalle Regioni d'intesa con gli enti locali interessati, la gestione e la sorveglianza igienico-sanitaria degli stessi.

Sottolinea quindi l'articolo 3, che ridefinisce la normativa sui limiti minimi di distanza tra i cimiteri ed i centri abitati, e l'articolo 4, che introduce un principio di separazione rigida tra la gestione del servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura e del servizio obitorioale, da una parte, e l'esercizio di attività funebre, dall'altra. Illustra infine l'articolo 8, in base al quale i Comuni adottano un autonomo regolamento in materia funeraria, distinto da quelli di igiene e sanità, e il successivo articolo 9, in materia di dispersione e conservazione delle ceneri. Al riguardo, sottolinea come rispetto alla legge n. 130 del 2001, recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri», venga riconosciuta una maggiore autonomia ai Comuni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(573) CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1142) BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BIANCONI (*PdL*) riferisce congiuntamente sul disegno di legge n. 573 – d'iniziativa del senatore Caforio ed altri, fatto proprio dal Gruppo Italia dei Valori – e sulla proposta n. 1142 – d'iniziativa della senatrice Boldi ed altri – intesi a dettare una disciplina organica in materia di professioni sanitarie. Al riguardo sottolinea la necessità di tale intervento normativo soprattutto in considerazione della mancata attuazione, per scadenza dei termini, della delega conferita al Governo dall'articolo 4 della legge n. 43 del 2006, per l'istituzione di appositi ordini professionali per ciascuna area organica di professioni sanitarie.

Dopo aver richiamato le ragioni che hanno ostacolato l'esercizio della delega nei termini prescritti, evidenzia come i disegni di legge in titolo, in linea con le finalità della citata legge 43 del 2006, siano diretti a superare la situazione di disparità di trattamento tra le professioni sanitarie organizzate in ordini e collegi e quelle non articolate in tal senso, nonché ad arginarne la pratica abusiva e a promuovere la qualità delle prestazioni erogate.

Nel segnalare preliminarmente come i provvedimenti in titolo presentano un contenuto normativo sostanzialmente analogo, dà quindi sinteticamente conto delle principali disposizioni che li compongono, soffermandosi in particolare su quelle norme che istituiscono gli ordini delle professioni sanitarie e i relativi albi e che regolano le modalità di iscrizione agli stessi. Sottolinea quindi le disposizioni che disciplinano il funzionamento degli organi interni, l'articolazione territoriale degli ordini professionali e le modalità di coordinamento nell'ambito delle relative federazioni nazionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 19 novembre 2008

20^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE dà conto alla Commissione dei contenuti della lettera del presidente Schifani, pervenutale lo scorso 12 novembre e riguardante l'esame dei documenti di bilancio, sui quali la Commissione si pronuncerà nella prossima seduta del 25 novembre.

La Commissione prende atto.

Interviene, successivamente, il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) per lamentare il fatto che la Commissione politiche dell'unione europea non abbia potuto esprimere il proprio parere sul decreto legge n. 149, recante adempimenti comunitari in materia di giochi, rilevando criticamente come, peraltro, le disposizioni in esso contenute avrebbero potuto essere inserite *de plano* nello stesso disegno di legge comunitaria per il 2008.

IN SEDE REFERENTE

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La presidente BOLDI (*LNP*), prima di riprendere la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 novembre, comunica che, come preannunciato la scorsa settimana dal ministro Ronchi, il prossimo mercoledì, 26 novembre, il suo capo di Gabinetto, avvocato Maurizio Fiorilli, è di-

sponibile ad essere audito dalla Commissione sulle varie questioni riguardanti la «direttiva servizi».

In tale occasione, lo stesso presenterà un'apposita proposta di emendamento del Governo contenente i criteri di delega specifici per l'attuazione della direttiva in argomento.

Si tratta, continua la Presidente, di una utile opportunità che risponde all'esigenza di approfondimento delle varie tematiche connesse all'adeguamento del diritto italiano alla direttiva 2006/123/CE, esigenza segnalata da alcuni componenti della Commissione.

Per quanto riguarda l'elaborazione dei pareri e delle relazioni da parte delle altre Commissioni permanenti, la Presidente informa che, fino a questo momento, essi sono pervenuti dalle Commissioni 1^a, 3^a, 4^a, 7^a, 9^a, 11^a, 12^a, 13^a e Questioni regionali.

Avuto riguardo alla Commissione bilancio, informa altresì che, il relativo parere sarà inoltrato, molto probabilmente, solo alla fine della sessione di bilancio, ovvero dopo l'8 dicembre.

Ciò comporterà necessariamente che la ripresa dell'esame del disegno di legge comunitaria da parte della Commissione – ossia, l'illustrazione e la votazione degli emendamenti – potrà avvenire solamente nella settimana 9-12 dicembre.

Ricorda infine che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per il prossimo venerdì 21 novembre, alle ore 12.

La senatrice MARINARO (*PD*) esprime apprezzamento per la disponibilità del ministro Ronchi a contribuire al necessario approfondimento delle implicazioni connesse con l'attuazione della «direttiva servizi», anche se attraverso l'audizione del suo capo di Gabinetto.

Riterrebbe, comunque, utile che la Commissione sia messa in grado di audire anche il Ministro per le pari opportunità, considerate le notevoli ricadute che l'attuazione della direttiva in questione potrà avere in tema di parità di trattamento tra i due sessi.

Nel constatare, inoltre – secondo le informazioni fornite dalla stessa presidente in merito ai tempi dell'imminente sessione di bilancio – che l'*iter* del disegno di legge comunitaria tende ad estendersi temporalmente rispetto ai termini all'uopo fissati dal Regolamento del Senato, prospetta l'opportunità di una ulteriore posticipazione della scadenza per la presentazione degli emendamenti.

La presidente BOLDI (*LNP*), condividendo l'osservazione testé svolta, propone, quindi, di rideterminare ulteriormente il termine per la presentazione degli emendamenti all'Atto Senato 1078 per le ore 12 del prossimo venerdì 28 novembre 2008.

La Commissione concorda.

La discussione congiunta sui documenti in titolo riprende, quindi, con il senatore PEDICA (*IdV*), il quale richiama l'attenzione della Commis-

sione sul recepimento della direttiva 2006/54, prevista dall'articolo 8 del disegno di legge comunitaria, che disciplina il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego.

L'oratore, dopo aver sottolineato l'importanza dell'atto comunitario in argomento, pone in rilievo gli aspetti problematici che potranno scaturire dalla sua attuazione nell'ordinamento italiano, in particolar modo per quanto concerne i profili previdenziali derivanti da una completa realizzazione della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile.

Preannuncia, infine, che presenterà una proposta emendativa che permetta un recepimento non «minimale» della direttiva stessa, che si augura venga condivisa dagli altri componenti della Commissione.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) si sofferma sull'adeguamento della legislazione nazionale alla direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti di azionisti di società quotate, prevista all'allegato B del disegno di legge comunitaria 2008.

A suo avviso, è necessario rendere esplicito, sia in via generale che attraverso l'eventuale formulazione di un emendamento, uno specifico criterio di delega in base al quale le società cooperative devono essere del tutto escluse dal campo di applicazione della direttiva, così come espressamente consentito dalla stessa all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).

Secondo il senatore LUSI (*PD*), la segnalazione del collega Boschetto può ritenersi condivisibile a condizione che vengano definiti, in via preliminare, i limiti entro i quali la suddetta direttiva può essere recepita nell'ordinamento italiano, specificando, nella fissazione dei criteri di delega, se, ad esempio, la relativa normativa comunitaria debba riferirsi all'intero mondo della cooperazione o, invece, alle società cooperative quotate.

A suo avviso, inoltre, risulterebbe oltremodo utile conoscere – anche mediante un apposito studio che veda coinvolti gli uffici del Senato – l'impatto, sul sistema economico italiano, derivante dalla possibile esclusione di un modello societario ampiamente collaudato come quello delle cooperative dal campo di applicazione della medesima direttiva.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) tiene a precisare che la direttiva in argomento prevede la facoltà di esclusione per gli Stati membri, per cui il problema si pone nei termini di una scelta netta ed onnicomprensiva: ci si può avvalere o non avvalere di tale facoltà, non potendo, in un caso come nell'altro, operare ulteriori «distinguo» che riguardino le varie fattispecie di società cooperative.

Il senatore LUSI (*PD*), nel ribadire di avere svolto delle considerazioni meramente prodromiche sulle diverse opzioni di attuazione della direttiva 2007/36/CE, prefigura comunque l'opportunità che, in seno alla

Commissione, ferma restando la possibilità per ogni senatore di presentare propri emendamenti, si possa addivenire a formule emendative condivise.

Segue, quindi, un ulteriore scambio di opinioni tra la senatrice MARINARO (*PD*), che condivide pienamente la sollecitazione di pervenire ad una convergenza tra i vari Gruppi sul maggior numero di proposte emendative al disegno di legge comunitaria in esame, il senatore SANTINI (*PdL*), che mette in evidenza la realtà diversificata del mondo cooperativo italiano, e la presidente BOLDI (*LNP*), la quale fa notare che l'interessante dibattito sulla direttiva 2007/36 potrà proficuamente continuare in sede di illustrazione e votazione degli emendamenti che i commissari vorranno al riguardo formulare.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato alla prossima seduta.

DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 144, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO, SULL'ATTO COMUNITARIO N. 5

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità che il parere che la Commissione ha espresso il 29 ottobre scorso, sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di Co2 dei veicoli leggeri (Atto comunitario n. 5), venga inoltrato direttamente, per il tramite del Presidente del Senato, al governo affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che il parere formulato sull'Atto comunitario n. 5 sia inviato al governo, secondo quanto disposto dall'articolo 144, comma 5, del Regolamento.

La Commissione conviene all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledì 19 novembre 2008

Presidenza del Presidente

Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale

Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Prospero De Franchi
(Svolgimento e conclusione)

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Prospero DE FRANCHI, presidente del Consiglio regionale della Basilicata, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Mario PEPE (*PD*) e i senatori Maria ANTEZZA (*PD*) e Gianvittore VACCARI (*LNP*).

Prospero DE FRANCHI, presidente del Consiglio regionale della Basilicata, fornisce ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 19 novembre 2008

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 14,40.

Audizione dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Ing. Aldo Ricci
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Maurizio LEO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Maurizio LEO, *presidente*, introduce l'audizione dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Ing. Aldo Ricci.

L'ing. RICCI, svolge quindi una relazione al termine della quale risponde alle domande poste dal *presidente* Maurizio LEO, dalla senatrice Maria Ida GERMONTANI (*PDL*), nonché dai senatori Lucio D'UBALDO (*PD*), Rosario Giorgio COSTA (*PDL*) e Candido DE ANGELIS (*PDL*).

Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia l'ing. RICCI e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 19 novembre 2008

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,30.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali

Seguito dell'audizione del Consiglio direttivo dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP)

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che per l'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) sono presenti: l'avvocato Maurizio de TILLA, presidente, il dottor Mario SCHIAVON, vice presidente, il dottor Antonio PASTORE, vice presidente vicario, il dottor Vincenzo MICELI e il dottor Emilio CROCE, membri del Consiglio direttivo.

Il dottor Antonio PASTORE, *vice presidente vicario dell'ADEPP*, illustra alla Commissione un documento recante taluni dati richiesti nella seduta del 12 novembre scorso.

Il dottor Maurizio de TILLA, *presidente dell'ADEPP*, svolge considerazioni integrative sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giorgio JANNONE, *presidente*, e Antonino LO PRESTI (PdL), ai quali replica il dottor Maurizio DE TILLA, *presidente dell'ADEPP*.

Il dottor Antonio PASTORE, *vice presidente vicario dell'ADEPP*, e Mario SCHIAVON, *vice presidente dell'ADEPP*, svolgono considerazioni integrative sui temi oggetto di audizione.

Il deputato Pietro FRANZOSO (PdL) interviene a più riprese per porre domande e formulare osservazioni.

Il dottor Maurizio de TILLA, *presidente dell'ADEPP*, e il dottor Antonio PASTORE, *vice presidente vicario dell'ADEPP*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il dottor Vincenzo MICELI, *consigliere direttivo dell'ADEPP* svolge un intervento sui temi oggetto di audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giorgio JANNONE, *presidente*, e Giulio SANTAGATA (PD), ai quali replicano il dottor Maurizio DE TILLA, *presidente dell'ADEPP* e il dottor Antonio PASTORE, *vice presidente vicario dell'ADEPP*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il documento consegnato dai rappresentanti del Consiglio direttivo dell'ADEPP sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 19 novembre 2008

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 9.

Esame del Regolamento interno

Il presidente MARINO, ricorda che l'articolo 7, comma 1, della deliberazione istitutiva della Commissione stabilisce che l'attività e il funzionamento di quest'ultima sono disciplinati da un Regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

Comunica di aver predisposto, sulla base delle disposizioni dettate dalla deliberazione istitutiva, uno schema di Regolamento che è stato inviato a tutti i Commissari. Tale schema sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il PRESIDENTE, dopo aver illustrato lo schema di Regolamento interno, dichiara aperta la discussione.

La senatrice BIANCONI chiede alcuni chiarimenti in merito all'articolo 8, comma 2, con riferimento al termine entro il quale può essere convocata la Commissione. A tale riguardo, illustra l'emendamento 8.1. Inoltre, reputa necessario svolgere un approfondimento anche sull'articolo 20, comma 1 che rende possibile alla Commissione presentare relazioni ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Infine, illustra l'emendamento 23.1 che, sulla falsariga di quanto disciplinato nel regolamento interno della precedente legislatura, mira a consentire al Presidente la designazione dei collaboratori della Commissione, sulla base delle indicazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore COSENTINO, con riferimento alle relazioni di cui all'articolo 20, ritiene utile che la Commissione, in presenza di determinate situazioni, abbia la facoltà di presentare apposite relazioni.

Il senatore MAZZARACCHIO concorda sull'esigenza che la Commissione possa presentare relazioni anche nel corso della propria attività e non solo al termine della stessa.

Il senatore CALABRÒ reputa opportuno che sia chiarito che le relazioni di cui all'articolo 20 siano approvate dalla maggioranza dei componenti della Commissione.

Il senatore SACCOMANNO sottolinea la necessità di chiarire con più esattezza le modalità con le quali la Commissione presenta relazioni ai sensi dell'articolo 20.

In merito alla formulazione dell'articolo 20 intervengono quindi anche i senatori ASTORE e MASSIDDA.

Il Presidente MARINO dichiara quindi chiusa la discussione ed avverte che si procederà all'esame degli articoli e degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1, 2, 3 e 4.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.1.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 5.1 e, successivamente, l'articolo 5 nel testo emendato.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 6 e 7.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.1 e, successivamente, l'articolo 8, come emendato.

In esito a distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli 9 e 10.

Il Presidente MARINO, sulla base di quanto emerso durante la discussione, presenta ed invita la Commissione ad approvare l'emendamento 11.1.

La Commissione approva quindi l'emendamento 11.1 e, successivamente, l'articolo 11 nel testo emendato.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 23.1 e, quindi l'articolo 23 come emendato.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 24.

La Commissione approva, quindi, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, all'unanimità dei presenti, il testo del Regolamento interno, come emendato, che è pubblicato in allegato al resoconto

La seduta termina alle ore 9,30.

ALLEGATO 1

Schema di Regolamento interno

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 30 luglio 2008, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura stabilita dall'articolo 4 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del

personale del Senato, specificamente addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, e dei collaboratori di cui all'articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

2. Dei risultati dell'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo, nonché nei casi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze può togliere la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione della relazione di cui al successivo articolo 20 ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di due componenti.

2. All'inizio di ogni seduta la Commissione può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.

3. Nel corso della medesima seduta, la Commissione può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 2.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

5. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si redige e pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL'INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone imputate o indiziate o indagate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questa si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla

Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi. Il Presidente può autorizzare di volta in volta la consultazione di atti e di documenti coperti da segreto da parte dei collaboratori della Commissione, previa annotazione in apposito registro a cura dell'ufficio di segreteria.

Art. 20.

(Relazioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della deliberazione istitutiva, nonché ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato, la Commissione presenta una relazione sulle risultanze delle indagini e degli esami svolti.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. La Commissione si avvale, a seguito di richiesta formulata dal Presidente per motivate esigenze connesse allo svolgimento dei lavori, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

2. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 6 della deliberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

3. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine, che il Presidente designa comunicandone i nominativi alla Commissione.

4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, su proposta del Presidente, può fissare un compenso omnicomprensivo, destinato anche al rimborso delle spese sostenute per attività della Commissione, da corrispondere ai collaboratori. Può altresì fissare la misura massima dello stesso rimborso per i collaboratori ai quali non è corrisposto un compenso.

5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun membro della Commissione può proporre modifiche alle disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. Il testo e l'eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

ALLEGATO 2

Emendamenti allo schema di Regolamento interno

Articolo 5

5.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «può convocare» con la seguente: «convoca».

Articolo 8

8.1

BIANCONI

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «In situazioni di urgenza la Commissione può essere convocata *ad horas*».*

Articolo 11

11.1

PRESIDENTE

Al comma 2, sostituire le parole: «della relazione» con le seguenti: «delle relazioni».

Articolo 23

23.1

BIANCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla deliberazione istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.».

ALLEGATO 3

Testo del Regolamento interno approvato dalla Commissione

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 30 luglio 2008, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura stabilita dall'articolo 4 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del

personale del Senato, specificamente addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, e dei collaboratori di cui all'articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

2. Dei risultati dell'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo, nonché nei casi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. In situazioni di urgenza la Commissione può essere convocata *ad horas*.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze può togliere la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione delle relazioni di cui al successivo articolo 20 ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di due componenti.

2. All'inizio di ogni seduta la Commissione può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.

3. Nel corso della medesima seduta, la Commissione può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 2.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

5. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si redige e pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL'INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone imputate o indiziate o indagate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questa si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi. Il Presidente può autorizzare di volta in volta la consultazione di atti e di documenti coperti da segreto da parte dei collaboratori della Commissione, previa annotazione in apposito registro a cura dell'ufficio di segreteria.

Art. 20.

(Relazioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della deliberazione istitutiva, nonché ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato, la Commissione presenta una relazione sulle risultanze delle indagini e degli esami svolti.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla deliberazione istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.
2. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 6 della deliberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.
3. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine, che il Presidente designa comunicandone i nominativi alla Commissione.
4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, su proposta del Presidente, può fissare un compenso omnicomprensivo, destinato anche al rimborso delle spese sostenute per attività della Commissione, da corrispondere ai collaboratori. Può altresì fissare la misura massima dello stesso rimborso per i collaboratori ai quali non è corrisposto un compenso.
5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun membro della Commissione può proporre modifiche alle disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. Il testo e l'eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 19 novembre 2008

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Interviene il presidente dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo, avvocato Antonio Parlato, accompagnato dal direttore generale, dottoressa Palmira Petrocelli.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo.

La Commissione conviene su tale proposta.

Audizione del Presidente dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo

Il presidente TOFANI introduce l'audizione dell'avvocato Parlato, presidente dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Segnala che l'avvocato Parlato ha inviato alla sua attenzione una lettera, in data 12 novembre scorso, contenente una memoria sui problemi specifici del settore marittimo e sul ruolo dell'IPSEMA, con particolare riguardo ai temi della prevenzione e gestione assicurativa degli infortuni sul lavoro. Nella lettera, tra l'altro, si richiama l'esigenza di una razionalizzazione ed unificazione delle competenze in materia, la cui attuale frammentazione tra vari enti crea notevoli problemi e sovrapposizioni.

Prende quindi la parola l'avvocato PARLATO, il quale ricorda come il settore marittimo di competenza dell'IPSEMA registri un numero di infortuni in media più elevato di quello di altri settori, per le peculiari caratteristiche delle attività svolte in esso. Sottolinea come i maggiori problemi si riscontrano nel settore della pesca, che presenta connotazioni organizzative ed operative del tutto diverse da altri tipi di attività, sia per le condizioni contrattuali che per i tempi di lavoro particolarmente lunghi e gravosi.

Si sofferma poi sugli incidenti in navigazione che coinvolgono il personale delle navi passeggeri (ad esempio sulle navi da crociera), tema che meriterebbe maggiore attenzione. Sollecita ancora una volta l'esigenza di razionalizzazione e riunificazione delle competenze sul fronte della prevenzione e della gestione assicurativa per l'intero settore della navigazione, al quale dovrebbero essere associati anche gli addetti alle attività di terra, il personale aeronavigante (attualmente coperto solo da assicurazioni di tipo privato), e più in generale i lavoratori impegnati nelle varie attività acquatiche.

Interviene quindi la dottoressa PETROCELLI, che illustra diffusamente i dati sugli incidenti e gli infortuni occorsi nel 2006 e nel 2007 nel settore marittimo, compresi quelli con esito mortale, suddivisi per tipologia di attività e di conseguenza dannosa, approfondendo altresì il problema della riunificazione delle competenze nel settore.

Il presidente TOFANI ringrazia gli auditi per il loro contributo, impegnandosi ad approfondire i problemi da loro segnalati, al fine di promuovere, per quanto di competenza della Commissione, soluzioni adeguate e condivise.

Dichiara infine conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione effettuerà un sopralluogo in provincia di Bologna dal 23 al 24 novembre p.v., mediante l'invio di una propria delegazione ristretta. Tale missione è finalizzata ad acquisire elementi conoscitivi circa il grave incidente verificatosi lo scorso 17 novembre presso lo stabilimento di Marconigomma di Sasso Marconi, che ha causato numerose vittime, di cui due mortali.

Invita quindi i senatori eventualmente interessati a partecipare alla missione a segnalare la loro disponibilità.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 19 novembre 2008

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Parere alla 8^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*PdL*), nel riferire sugli ulteriori emendamenti al decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1197) Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra brevemente il decreto-legge in titolo. Anche alla luce del dibattito svolto in sede di esame sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, propone un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare se i termini previsti all'articolo 1 del decreto non debbano essere più op-

portunamente riferiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La Sottocommissione concorda.

(1175) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con condizioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nel riferire sugli emendamenti al decreto-legge in titolo, propone di esprimere, sull'emendamento 1.0.12, un parere non ostativo, a condizione che l'adozione del decreto ministeriale sia preceduta dall'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 19 novembre 2008

1^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 1^a e 11^a riunite:

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441: parere favorevole;

alla 7^a Commissione:

(1197) Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca: parere non ostativo condizionato.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 19 novembre 2008

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
RIZZI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(1197) Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca: parere non ostativo.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 19 novembre 2008

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha svolto un esame preliminare dei progetti di atti comunitari trasmessi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(6^a - Finanze e tesoro)

Giovedì 20 novembre 2008, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (316).

DIFESA (4^a)

Giovedì 20 novembre 2008, ore 8,30 e 14,45

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e *relativa* Nota di variazioni (1210 e 1210-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2009 (Tabb. 11 e 11-bis).

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (1209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 20 novembre 2008, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (1152).

II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (1175).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (1197).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (1152).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 20 novembre 2008, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e *relativa* Nota di variazione (1210 e 1210-*bis*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 2 e 2-*bis*).
 - Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2009 (Tabb. 7 e 7-*bis*).
 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2009 (Tabb. 13 e 13-*bis*).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (1209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 20 novembre 2008, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (1175).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 20 novembre 2008, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e *relativa* Nota di variazioni (1210 e 1210-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009 (Tabb. 3 e 3-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (1209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 20 novembre 2008, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e *relativa* Nota di variazioni (1210 e 1210-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 4 e 4-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (1209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 20 novembre 2008, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e *relativa* Nota di variazioni (1210 e 1210-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 4 e 4-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (1209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 20 novembre 2008, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e *relativa* Nota di variazioni (1210 e 1210-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 2 e 2-bis).
- Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2009 (Tabb. 9 e 9-bis).
- Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 10 e 10-bis).
- Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 13 e 13-bis)
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (1209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 20 novembre 2008, ore 13,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale:

ORE 13,30

Audizione dell'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Giunta regionale Toscana, Gianfranco Simoncini.

ORE 14,30

- Audizione del presidente della Regione autonoma della Sardegna Renato Soru e dell'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Eliseo Secci.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 20 novembre 2008, ore 14,15

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza:

- Elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.
-

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 20 novembre 2008, ore 14

- I. Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.
 - II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 124, dello schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2008, n. 1, concernente l'ordinamento del personale addetto al DIS e ai Servizi di informazione per la sicurezza.
-



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 19 novembre 2008

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE	<i>Pag.</i> 223
--	-----------------

DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Mercoledì 19 novembre 2008

Presidenza del Presidente
Riccardo MIGLIORI

La seduta inizia alle ore 8,35.

Comunicazioni sugli esiti della missione di osservazione elettorale negli Stati Uniti d'America

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, rileva come la seduta odierna della Delegazione sia finalizzata ad un confronto sulla recente missione di osservazione delle elezioni presidenziali e parlamentari negli Stati Uniti d'America, cui hanno partecipato la senatrice Allegrini, cui è stato conferito dal Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE l'incarico di guidare l'osservazione elettorale in Florida, il deputato Barbieri e il senatore Randazzo, che hanno svolto l'osservazione elettorale in Missouri, i deputati D'Amico e Mantini e il senatore Marcucci, che hanno svolto l'osservazione elettorale in New Hampshire.

Prima di dare la parola ai colleghi che hanno partecipato alla missione, informa in ordine ai prossimi impegni della Delegazione. Il prossimo 3 dicembre, si svolgerà ad Helsinki il *bureau* dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, che precede, nei successivi 4 e 5 dicembre, il Consiglio ministeriale dell'OSCE. Egli parteciperà personalmente al *bureau*, in quanto relatore per la prima Commissione generale Affari politici e sicurezza, e seguirà i lavori del Consiglio ministeriale: riguardo ai temi che verranno affrontati in quest'ultima sede, ha invitato la competente dirigente del Ministero degli Affari esteri a partecipare, domani alle 13, ad un incontro con la Delegazione.

Nel mese di dicembre, verrà inoltre organizzato un incontro tra la Delegazione e l'Ambasciatore a Roma della Repubblica ellenica, che illustrerà le linee della Presidenza in esercizio del 2009. Ricorda quindi che, il 19-20 febbraio 2009, si svolgerà a Vienna la Riunione invernale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, cui farà seguito, il successivo 21

febbraio, una visita a Bratislava presso il Parlamento della Repubblica slovacca.

Avverte quindi che la Dichiarazione di Astana e le risoluzioni approvate alla XVII sessione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE è stata trasmessa alle Presidenze della Camera e del Senato affinché se ne disponga la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia: nelle prossime settimane, potrà quindi svolgersi una discussione in Commissione sulle materie in esse affrontate.

Con riferimento alle prossime missioni di osservazione elettorale, rileva come non sia stata ancora decisa la partecipazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE all'osservazione elettorale in Turkmenistan, il prossimo 14 dicembre, e come le elezioni in Ucraina siano state rinviate al 2009.

Invita quindi la senatrice Allegrini a riferire in ordine all'attività di osservazione elettorale negli Stati Uniti ed in particolare in Florida.

Laura ALLEGRINI (PdL) evidenzia come l'attività di osservazione delle elezioni presidenziali e parlamentari negli Stati Uniti d'America sia stata caratterizzata da alcuni elementi di diversità rispetto alle sue precedenti esperienze di osservazione elettorale. Rileva in proposito come i questionari da compilare nei seggi fossero piuttosto generici rispetto a quelli ben più specifici utilizzati in precedenti occasioni e come l'intera attività sia risultata poco strutturata, con particolare riferimento alla concreta osservazione nei seggi. L'effettiva possibilità di entrare nei seggi, infatti, è stata spesso negata, mancando nel caso della Florida una specifica normativa che prevedesse l'osservazione internazionale delle attività elettorali. Nel contempo, anche l'osservazione elettorale di lungo termine dell'ODIHR (con i cui rappresentanti si è collaborato nel corso dell'osservazione in Florida) si è svolta per un periodo di tempo più breve rispetto a quello ordinariamente previsto ed ha incontrato analoghi impedimenti.

Ritiene pertanto che dovrebbe essere meglio approntata la normativa federale e nei singoli Stati per migliorare lo svolgimento dell'osservazione internazionale delle elezioni negli Stati Uniti. Nel caso specifico della Florida, dunque, in alcuni casi, è stato negato l'accesso ai seggi ma il gruppo di parlamentari da lei guidato ha potuto comunque approfondire, attraverso una serie di incontri, la disciplina elettorale e la sussistenza di una effettiva libertà di accesso ai mezzi di comunicazione e di propaganda. Inoltre, sia il 2 novembre, ultimo giorno dell'*early votino*, sia il 4 novembre, l'*election day*, sono stati effettuati una serie di sopralluoghi nei seggi della contea di Broward e nella città di Fort Lauderdale, per verificare l'andamento delle operazioni elettorali.

Sottolinea in proposito come, nell'ambito di tale attività, si sia registrato un generale clima di partecipazione ed entusiasmo, in particolare nella comunità afroamericana, clima evidenziato dalle lunghe code ai seggi. Evidenzia altresì come il sistema elettorale, per quanto nel complesso attendibile e certamente caratteristico di una democrazia matura, presenti certamente alcuni aspetti di vulnerabilità che potrebbero essere

migliorati. Ricorda in proposito che, oltre al voto nei seggi il 4 novembre, era prevista la possibilità del cosiddetto *early voting* (dal 20 ottobre al 2 novembre, per consentire la partecipazione a quanti avrebbero avuto difficoltà a votare nel giorno feriale delle elezioni), l'*absentee vote*, che consente di inviare per posta il proprio voto a chi sia impossibilitato a recarsi nei seggi, il *provisional ballot*, cioè la possibilità di esprimere il proprio voto in attesa che venga verificata l'effettiva titolarità del diritto (occorre produrre la necessaria documentazione sulla cittadinanza e la residenza entro due giorni dal voto). Si tratta effettivamente di possibilità aggiuntive che ampliano la partecipazione, ma che possono produrre alcuni inconvenienti, non tutelando per esempio completamente la segretezza.

In generale, l'esigenza della segretezza viene tenuta poco presente, considerato che vengono utilizzate cabine aperte, spesso molto vicine tra loro. Ulteriori aspetti di vulnerabilità possono porsi con riferimento alla gestione del *software* utilizzato per i sistemi di lettura automatica dei risultati, considerato che i programmi impiegati sono diversi nei vari Stati ed affidati attraverso gare pubbliche ad aziende private.

Il gruppo di parlamentari presenti in Florida per l'osservazione elettorale, a conclusione del proprio lavoro, ha redatto un rapporto che ha inviato al Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, nel quale, rilevando il clima di pacifica e serena partecipazione al voto, ha tuttavia evidenziato nelle difficoltà di accesso ai seggi per l'osservazione internazionale una carenza di trasparenza. Ribadisce peraltro, conclusivamente, il proprio giudizio complessivo di democraticità di un processo elettorale considerato negli Stati Uniti innanzitutto un'espressione di libertà, in base ad un concetto parzialmente diverso da quello del voto come diritto-dovere proprio del sistema italiano.

Massimo LIVI BACCI (PD) ringrazia la senatrice Allegrini per la sua dettagliata relazione sull'attività di osservazione elettorale svolta in Florida, rilevando l'esigenza di uniformare i principi dell'attività di osservazione elettorale nei Paesi membri dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Andrea MARCUCCI (PD) evidenzia come i parlamentari italiani presenti all'osservazione elettorale negli Stati Uniti d'America abbiano registrato situazioni diversificate in relazione alle diverse discipline normative negli Stati. Nel caso del New Hampshire, in cui egli insieme ai colleghi D'Amico e Mantini, ha effettuato l'osservazione elettorale, vi è stata da parte di tutti gli organismi preposti al procedimento elettorale un'ampia disponibilità a fornire le necessarie informazioni e a facilitare l'accesso nei seggi. L'osservazione elettorale ha consentito di porre in luce alcune carenze, che tuttavia non intaccano l'esito della votazione e l'atmosfera generale di libertà e fiducia. Il gruppo di parlamentari presenti in New Hampshire ha notato, per esempio, schede dell'*early voting* lette dallo scanner senza rispetto delle esigenze di segretezza e ha rilevato il rischio del doppio voto in relazione alla possibilità di registrarsi al voto per i cit-

tadini statunitensi che si trovino temporaneamente per motivi di studio od anche di vacanza nel New Hampshire, i quali conservano però la propria residenza in un altro Stato. Rileva altresì come forti differenze siano state notate tra i seggi dotati di uno scanner per la lettura dei risultati elettorali e quelli invece in cui si seguono le procedure tradizionali di spoglio manuale. Formula infine un giudizio sostanzialmente positivo sullo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari negli Stati Uniti d'America, rilevando tuttavia come sarebbero opportuni ulteriori miglioramenti tecnici nelle procedure elettorali.

Emerenzio BARBIERI (PdL) riferisce in ordine all'attività di osservazione elettorale svolta in Missouri insieme con il senatore Randazzo, rilevando come a suo avviso l'anomalia più evidente riguardi la segretezza del voto, rispetto alla quale ha peraltro notato una sincera inconsapevolezza da parte degli stessi responsabili dei seggi. Evidenzia al riguardo come i seggi si trovassero nelle localizzazioni più disparate, dal locale comune di un condominio ad una palestra, con attrezzature che in molti casi non assicuravano la segretezza del voto.

Pierluigi MANTINI (PD) esprime una valutazione conforme a quella del senatore Marcucci, insieme al quale ha svolto l'osservazione elettorale nel New Hampshire.

Claudio D'AMICO (LNP) aggiunge alcune considerazioni, sempre con riferimento all'osservazione elettorale nel New Hampshire, riferendo, in particolare, sulla piccola realtà rurale di Grafton, dove il seggio elettorale era allestito nel capannone dei vigili del fuoco e non sembravano porsi particolari esigenze di segretezza per la piccola comunità dei cittadini: ricorda peraltro come nella realtà di Grafton fossero presenti rappresentanti e candidati di una particolare forza politica liberataria sostenitrice di principi di democrazia diretta. Ritiene peraltro che questa esperienza sia esemplificativa delle grandi differenze che possono registrarsi negli Stati Uniti tra realtà cittadine e rurali, nonché, come già sottolineato, tra i diversi Stati.

Evidenzia quindi la diversità dei moduli utilizzati per l'osservazione delle elezioni negli Stati Uniti d'America rispetto a quelli utilizzati nella sua precedente esperienza in Bielorussia, rilevando in proposito come dovrebbero utilizzarsi moduli uniformi per tutte le osservazioni elettorali.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, evidenzia come l'esperienza compiuta con l'osservazione elettorale negli Stati Uniti d'America abbia mostrato come il cosiddetto *early voting*, su cui si erano incentrate alcune critiche nel corso dell'osservazione elettorale in Bielorussia, consenta in realtà una più ampia partecipazione al voto. Rileva, quindi, come, sebbene gli organi di informazione abbiano posto in risalto l'ampia partecipazione al voto negli Stati Uniti, in realtà la partecipazione sia stata comunque percentualmente molto inferiore a quella che si registra in Italia.

Andrea MARCUCCI (PD) evidenzia come la partecipazione sia stata molto alta nei cosiddetti *swing state*, in cui l'esito della votazione era dubbio, ed invece molto più bassa negli Stati in cui l'esito della votazione era considerato scontato.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, rileva infine come la valutazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE contenga rilievi corrispondenti all'osservazione dei parlamentari italiani che hanno partecipato all'osservazione elettorale negli Stati Uniti, evidenziando l'esigenza che il processo di riforma delle procedure elettorali prosegua per assicurare una sempre più ampia partecipazione e libertà nell'espressione del voto.

La seduta termina alle ore 9,25.

